

## LEGGE DI BILANCIO 2020

Profili di interesse della

VII Commissione

A.C. 2305





SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ⊠ <u>studi1@senato.it</u> - <u>"@SR\_Studi</u>

Dossier n. 181/3/0/7



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Cultura

Tel. 06 6760-3255- St\_cultura@camera.it - @CD\_cultura

Progetti di legge n. 230/3/0/VII

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

CU0110.docx

#### **NOTA**

#### IL PRESENTE DOSSIER È ARTICOLATO IN DUE PARTI:

- la prima parte contiene le schede di lettura delle disposizioni della prima sezione, di interesse della VII Commissione Cultura, estratte dal dossier generale sul disegno di legge di bilancio in esame;
- la seconda parte contiene l'analisi della seconda sezione del disegno di legge, recante il bilancio integrato per il 2020-2022 di competenza della VII Commissione Cultura.

#### INDICE

#### SCHEDE DI LETTURA SEZIONE I

1. Principali disposizioni di interesse della VII Commissione	9
Articolo 1, commi 18-23 (Infrastrutture eventi sportivi)	9
Articolo 1, comma 26 (Manutenzione straordinaria strada provinciale 72 - Olimpiadi invernali)	12
Articolo 1, comma 40 (Deroga alla disciplina della variante di progetto per le opere pubbliche propedeutiche alle Olimpiadi invernali)	14
Articolo 1, comma 41 (Villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio)	16
Articolo 1, commi 59, 60 e 61 (Fondo per edifici destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia)	17
Articolo 1, comma 68 (Contributo straordinario per la realizzazione del Museo della Diga del Gleno)	19
Articolo 1, commi 177-180 (Sport bonus)	20
Articolo 1, comma 181 (Sport femminile)	23
Articolo 1, comma 182 (Fondo sport e periferie)	24
Articolo 1, commi 240-248 e 250-252 (Agenzia nazionale per la ricerca - ANR)	27
Articolo 1, comma 249 (Risorse per il personale scolastico)	32
Articolo 1, commi 253 e 254 (Programmi spaziali e aerospaziali)	35
Articolo 1, comma 255 (Fondo retribuzione dirigenti scolastici)	40
Articolo 1, comma 256 (Formazione dei docenti per l'inclusione scolastica)	42
Articolo 1, comma 257 (Innovazione digitale nella didattica)	45

Articolo 1, commi 258-260 (Edilizia scolastica)	46
Articolo 1, commi 261-262 (Scuole innovative)	49
Articolo 1, commi 263 e 264 (Efficientamento energetico edifici scolastici)	52
Articolo 1, comma 265 (Diritto allo studio universitario)	54
Articolo 1, comma 266 (Incremento della dotazione organica dei posti di sostegno)	56
Articolo 1, comma 268 (Contributo alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste)	58
Articolo 1, comma 270 (Fondo potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'estero)	60
Articolo 1, comma 271 (Incremento numero dei contratti di formazione medica specialistica)	62
Articolo 1, comma 272 (Comandi di docenti e dirigenti scolastici)	64
Articolo 1, commi 273 e 274 (Disposizioni in materia di infrastrutture europee delle scienze umane, sociali e digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell'ambito del dialogo interculturale)	65
Articolo 1, commi 275-277 (Fondazione Human Technopole)	67
Articolo 1, comma 279 (Potenziamento dell'offerta formativa nella scuola dell'infanzia)	71
Articolo 1, comma 280 (Stabilizzazione dei lavoratori che svolgono funzioni di collaboratore scolastico in provincia di Palermo)	73
Articolo 1, commi 282-285 (Disposizioni in materia di Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)	77
Articolo 1, comma 296 (Interventi per il restauro e la valorizzazione di beni culturali)	81
Articolo 1, comma 306 (Provvedimenti urgenti per il consolidamento del territorio a salvaguardia del patrimonio	

paesistico, storico, archeologico ed artistico - Todi e Orvieto)	82
Articolo 1, comma 307 (Contributo per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero)	83
Articolo 1, comma 333 (Integrazione dei disabili attraverso lo sport)	86
Articolo 1, comma 335 (Contributo alle scuole paritarie con alunni disabili)	87
Articolo 1, commi 346 e 347 (Disposizioni a sostegno dello studio e della pratica della musica per i contribuenti a basso reddito)	88
Articolo 1, comma 354 (Corsi universitari di studi di genere)	91
Articolo 1, commi 357 e 358 (Bonus cultura diciottenni - 18app)	94
Articolo 1, commi 359 e 360 (Istituzione del Fondo per il funzionamento dei piccoli musei)	96
Articolo 1, commi 362 e 363 (Interventi per il personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo)	97
Articolo 1, commi 364 e 365 (Iniziative culturali e di spettacolo nei comuni della provincia di Parma e presso il comune di Milano)	99
Articolo 1, comma 368 (Risorse per enti e istituzioni culturali)	105
Articolo 1, comma 369 (Carnevali storici)	107
Articolo 1, comma 370 (Pistoia Blues Festival)	110
Articolo 1, comma 371 (Fondo bande musicali)	111
Articolo 1, comma 372 (Soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT)	112
Articolo 1, comma 373 (Fiera internazionale del libro di Francoforte)	113
Articolo 1, comma 374 (La Triennale di Milano)	114
Articolo 1, comma 375 (Incremento degli utili del gioco del lotto destinati ai beni culturali)	115

Articolo 1, comma 376 (Contributi per teatri all'estero)	116
Articolo 1, comma 377 (Fondo per il centocinquantesimo anniversario di Roma capitale)	117
Articolo 1, comma 378 (Festival del cinema italiano all'estero)	119
Articolo 1, commi 379 e 380 (Istituzione del Fondo Antonio Megalizzi)	120
Articolo 1, comma 381 (Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana)	122
Articolo 1, comma 383 (Contributi per le scuole di eccellenza nazionale nella formazione musicale)	123
Articolo 1, comma 384 (Recupero di beni di interesse storico e riqualificazione aree industriali dismesse)	124
Articolo 1, comma 385 (Interventi in favore della Badia di Santa Maria di Pattano)	126
Articolo 1, comma 386 (Contributo straordinario per la Fondazione Ente Ville Vesuviane)	127
Articolo 1, comma 393 (Credito d'imposta per la vendita al dettaglio di giornali)	132
Articolo 1, comma 395 (Contributo alla Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma)	138
Articolo 1, comma 396 (Contributo straordinario in favore dello IAI)	139
Articolo 1, commi 397 e 398 (Servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari)	140
Articolo 1, comma 404 (Festival Donizetti Opera)	143
Articolo 1, commi 405 e 406 (Anniversario della fondazione del Partito Comunista Italiano)	144
Articolo 1, commi 410-412 (Interventi per gli Istituti tecnici superiori ed educazione alla cultura d'impresa)	145
Articolo 1 comma 605 (Utilizzo da parte delle università di	

docenti in servizio presso istituzioni scolastiche)	148
Articolo 1, comma 721 (Trattamento fiscale delle Università non statali ai fini delle imposte sui redditi)	151
Articolo 1, comma 859 (Ammissione medici alle scuole di specializzazione sanitaria)	152
Articolo 1, comma 861 (Fondo finanziamento ordinario delle università)	153
SEZIONE II	
Le previsioni di spesa di competenza della VII Commissione nel disegno di legge di bilancio	157

#### Schede di lettura Sezione I

#### 1. Principali disposizioni di interesse della VII Commissione

### Articolo 1, commi 18-23 (*Infrastrutture eventi sportivi*)

I **commi 18-23, introdotti al Senato,** prevedono, in primo luogo, un finanziamento complessivo di 1 miliardo di euro per il periodo 2020-2026, per la realizzazione di interventi, nei territori delle Regioni Lombardia e Veneto, e delle province di Trento e Bolzano, e un finanziamento per il completamento del polo metropolitano M1 – M5 di Cinisello - Monza Bettola, di 8 milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021, connessi allo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026 (comma 18).

In secondo luogo, è previsto un finanziamento complessivo di 50 milioni di euro per il periodo 2020-2022, per la realizzazione di interventi nel territorio della Regione Lazio, connessi allo svolgimento della *Ryder Cup* 2020 (comma 19).

In terzo luogo, si prevede l'emanazione di decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di intesa con i Presidenti delle Regioni Lazio, Lombardia e Veneto, e delle province autonome di Trento e Bolzano, al fine di identificare le opere infrastrutturali previste, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, di cui la norma in esame reca la relativa definizione (commi 20-23).

#### Olimpiadi invernali 2026 (comma 18)

Il **comma 18** prevede un finanziamento complessivo di 1 miliardo di euro per il periodo 2020-2026 (50 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni per l'anno 2021, 190 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di 10 milioni per l'anno 2026), per la realizzazione di interventi nei territori delle Regioni Lombardia e Veneto, e delle province di Trento e Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche, a valere sulle risorse di cui al comma 14.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, sono ripartite le somme stanziate.

La norma specifica che tale finanziamento è volto a garantire la sostenibilità delle Olimpiadi Invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità.

Per le medesime finalità di cui al primo periodo, è altresì autorizzata, per il completamento del polo metropolitano M1 – M5 di Cinisello - Monza Bettola, la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulle risorse di cui al comma 14.

Si ricorda che il comma 96 dell'articolo 1, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018) ha disposto l'utilizzo delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali, istituito dal comma 95 dell'articolo 1 della medesima legge, per un importo complessivo pari a 900 milioni di euro, proprio per il cofinanziamento del prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza (secondo la seguente ripartizione annuale: 15 milioni di euro per il 2019, 10 milioni per il 2020, 25 milioni per il 2021, 95 milioni per il 2022, 180 milioni per il 2023, 245 milioni per il 2024, 200 milioni per il 2025, 120 milioni per il 2026 e 10 milioni di euro per il 2027).

Il costo complessivo dell'opera stimato è pari a 1265 milioni di euro. oltre alle risorse statali si prevedono contributi della Regione Lombardia (283 milioni di euro), del Comune di Milano (37 milioni di euro), del Comune di Monza (27.5 milioni di euro) il Comune di Cinisello Balsamo (13) e quello di Sesto San Giovanni (4.5).

#### *Ryder Cup 2022 (comma 19)*

Il **comma 19** prevede un finanziamento complessivo di 50 milioni di euro per il periodo 2020-2022 (20 milioni di euro nell'anno 2020, 20 milioni di euro nell'anno 2021 e 10 milioni nel 2022), per la realizzazione di interventi nel territorio della Regione Lazio, a valere sulle risorse di cui al comma 14.

La norma specifica che tale intervento è volto a garantire la sostenibilità della *Ryder Cup* 2022 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità.

#### Identificazione delle opere (comma 20)

Il **comma 20** stabilisce che con uno o più decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di intesa con i Presidenti delle Regioni Lazio,

Lombardia e Veneto, e delle province di Trento e Bolzano, sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso.

#### Opere essenziali, connesse e di contesto (commi 21-23)

Il **comma 21** definisce **opere essenziali** le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di candidatura, o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura, come quelle che danno accessibilità ai luoghi olimpici o di realizzazione degli eventi sportivi.

Il **comma 22** definisce **opere connesse** quelle opere la cui realizzazione è necessaria per connettere le infrastrutture individuate nel dossier di candidatura, per accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici alla rete infrastrutturale esistente, in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità, nonché quelle direttamente funzionali allo svolgimento dell'evento.

Il **comma 23** definisce **opere di contesto** quelle opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici e alle altre localizzazioni che verranno interessate direttamente o indirettamente dall'evento o offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione della *Ryder Cup* 2022 e delle Olimpiadi 2026.

#### Articolo 1, comma 26 (Manutenzione straordinaria strada provinciale 72 - Olimpiadi invernali)

Il **comma 26,** introdotto al **Senato**, assegna al soggetto attuatore degli interventi previsti per la manutenzione straordinaria della strada 72, in gestione alla provincia di Lecco, una somma pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

In particolare, si prevede - nell'ambito della riqualificazione della viabilità funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina dei 2026, come previsto ai sensi dell'articolo 30, comma 14-*ter*, undicesimo periodo, del D.L. n. 34/2019 - la risoluzione, in via prioritaria, della situazione emergenziale della strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco, attraverso lavori di manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della strada.

L'undicesimo periodo del comma 14-ter dell'articolo 30 del D.L. 34/2019 disciplina la nomina, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Commissario straordinario, al fine di fronteggiare le criticità dei collegamenti viari tra la Valtellina e il capoluogo regionale e allo scopo di programmare immediati interventi di riqualificazione, miglioramento e rifunzionalizzazione della rete viaria, diretti a conseguire idonei standard di sicurezza stradale e adeguata mobilità. Il Commissario straordinario è incaricato di sovraintendere alla programmazione, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria, in particolare nella tratta Lecco-Sondrio lungo la strada statale 36, in gestione alla società ANAS Spa, nonché la ex strada statale 639 e la strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco.

La necessità di risolvere le criticità esistenti nei tratti indicati "anche con un commissario straordinario" è stata recentemente sollevata dai presentatori dell'<u>interpellanza urgente 2/00376</u>, svolta nel corso della seduta del 31 maggio 2019 alla Camera dei deputati.

Nel rispondere a tale interpellanza, il rappresentante del Governo ha sottolineato che la strada statale 36 "è una strada extra urbana di particolare rilevanza per le connessioni viabili lombarde, in quanto collega in maniera esclusiva le province di Milano, di Monza, della Brianza, di Lecco e di Sondrio" e che le principali problematiche "riguardano il tratto carreggiata nord dal km 28+200 al km 28+600" in cui si registra un'elevata incidentalità. Relativamente alla soluzione di tali problematiche, lo stesso rappresentante del Governo ha ricordato che "ANAS ha spiegato che la presenza di due viadotti per l'attraversamento del torrente Bevera e del fiume Lambro rende il tratto in

questione difficilmente modificabile; infatti, non potendosi procedere all'innalzamento della quota del ponte, dal punto di vista progettuale, l'unica soluzione consisterebbe nella creazione di un tracciato in variante, per ridurre la pendenza e aumentare il raggio di curvatura. Tale soluzione necessita di lunghi tempi progettuali, di risorse economiche ed espropri di alcuni terreni privati". Nella stessa risposta si sottolinea altresì che, in conseguenza della frana avvenuta il 25 aprile 2019, si è reso necessario disporre la chiusura (per alcuni giorni) dell'arteria stradale al chilometro 67 e la deviazione del relativo traffico sulla sottostante strada provinciale 72. Nella stessa risposta viene evidenziato che per gli interventi di manutenzione straordinaria da parte di ANAS relativi alla SS 36 "sono attivi 18 cantieri per un importo di 35,69 milioni di euro e in fase di attivazione 14 cantieri per un importo di 28,33 milioni di euro".

# Articolo 1, comma 40 (Deroga alla disciplina della variante di progetto per le opere pubbliche propedeutiche alle Olimpiadi invernali)

Il comma 40, approvata dal Senato, introduce deroghe alla disciplina in materia di variante urbanistica per la realizzazione di opere pubbliche che migliorino l'accessibilità alla città di Milano anche in vista delle Olimpiadi invernali.

L'obiettivo è quello dare attuazione all'articolo 1, comma 96, della legge n.145 del 2018 (legge di bilancio 2019) e conseguentemente di "non pregiudicare" l'utilizzo delle relative risorse, onde pervenire alla celere realizzazione di interventi funzionali "anche" allo svolgimento delle Olimpiadi invernali, che, come noto, sono state assegnate congiuntamente a Milano e a Cortina d'Ampezzo e che si svolgeranno tra il 6 febbraio e il 22 febbraio del 2026.

Le opere pubbliche interessate dalla disposizione in esame comprendono quelle dirette a potenziare l'accessibilità da e verso il comune e la città metropolitana di Milano di Milano, nonché quelle connesse e di contesto dei capoluoghi interessati.

Si rammenta che con l'art.1, commi 95-96, della legge di bilancio per il 2019 si dispone l'istituzione di un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con una dotazione complessiva di circa 43,6 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033.

Ai sensi del comma 96, una quota parte di tali risorse - peraltro non quantificata – viene espressamente destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria. Inoltre, è disposto l'utilizzo delle risorse del Fondo, per un importo complessivo pari a 900 milioni di euro, per il finanziamento del prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza (secondo la seguente ripartizione annuale: 15 milioni di euro per il 2019, 10 milioni per il 2020, 25 milioni per il 2021, 95 milioni per il 2022, 180 milioni per il 2023, 245 milioni per il 2024, 200 milioni per il 2025, 120 milioni per il 2026 e 10 milioni di euro per il 2027).

Con la finalità di accelerare la realizzazione delle richiamate opere pubbliche, la disposizione in commento stabilisce che, qualora queste ricadano nel territorio di più Comuni, la **variante allo strumento urbanistico** (e vincoli conseguenti) può essere adottata, fermo restando il parere favorevole della regione mediante accordo di programma ovvero con

la determinazione conclusiva della conferenza di servizi. Quest'ultima può essere indetta (ai sensi dell'articolo 14 della legge 241 del 1990) su richiesta dell'interessato ovvero su iniziativa dell'ente attuatore o dell'amministrazione competente all'approvazione, ai fini dell'approvazione del progetto definitivo.

Tale disciplina opera una **deroga** esplicita alle disposizioni in materia di variante di progetto, di cui all'articolo 19 del **decreto del presidente della Repubblica n.327 del 2001** (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

Sono fatte salve le disposizioni in materia di tutela ambientale, paesaggi paesaggistica e del patrimonio culturale.

### Articolo 1, comma 41 (Villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio)

Il **comma 41**, approvato dal Senato, assegna un finanziamento pari a **300.000** euro per interventi di riqualificazione e restauro della **villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio**.

In dettaglio, tale disposizione assegna, tra gli interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, un contributo di 300.000 euro per il completo recupero della <u>villa Alari Visconti di Saliceto</u> in Cernusco sul Naviglio. Tale cifra è destinata ad interventi di riqualificazione e restauro in occasione della <u>designazione di Cernusco sul Naviglio a Città europea dello sport 2020</u>.

Si valuti l'opportunità di specificare l'annualità di riferimento del finanziamento.

### Articolo 1, commi 59, 60 e 61 (Fondo per edifici destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia)

I commi 59, 60 e 61, modificati nel corso dell'esame al Senato, istituiscono un fondo per il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici dí proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.

Il fondo viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro annui per il periodo 2024-2034.

Viene stabilita una priorità, nell'ambito degli interventi summenzionati, per le strutture ubicate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e si specifica che i progetti interessati possono concernere anche la riconversione di spazi di scuole dell'infanzia oggi inutilizzati; tale riconversione - per la quale si fa riferimento alla finalità del riequilibrio territoriale - può inserirsi anche nel contesto di progetti innovativi intesi all'attivazione di servizi integrativi, che concorrano all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.

Il **comma 61** demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri ivi menzionati, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, l'individuazione: delle modalità e delle procedure di trasmissione dei progetti summenzionati; dei criteri di riparto del fondo; delle modalità di utilizzo delle risorse (ivi incluse quelle di utilizzo dei ribassi d'asta), di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica, nonché delle modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Il decreto deve comunque attenersi alle norme poste dal D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti.

Si demanda, inoltre, ad un decreto del Ministero dell'interno, da emanarsi, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 90 giorni dalla pubblicazione del summenzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'individuazione degli enti beneficiari, degli interventi ammessi al finanziamento e del relativo importo.

Il medesimo **comma 61** prevede l'istituzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di una cabina di regia per il monitoraggio dello stato di realizzazione dei singoli progetti in esame. La cabina - istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle risorse (umane, strumentali e finanziarie) disponibili a legislazione vigente - è presieduta dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia ed è composta da un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri ivi indicati e da un componente designato dalla suddetta Conferenza unificata. Ai componenti della cabina non spettano rimborsi o emolumenti, comunque denominati.

#### Articolo 1, comma 68 (Contributo straordinario per la realizzazione del Museo della Diga del Gleno)

Il **comma 68**, approvato dal Senato, assegna un **contributo** straordinario di **300.000 euro** alla **Regione Lombardia** per l'anno **2020**, per concorrere finanziariamente alla realizzazione del **Museo della Diga del Gleno**.

In dettaglio, si prevede che la realizzazione di tale Museo si concluda nel 2023, anno in cui ricorre il centenario del disastro del Gleno<sup>1</sup>, che interessò le provincie di Bergamo e Brescia.

Si ricorda che l'art. 114 del d. lgs. 42/2004 stabilisce che il MIBACT, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università, fissano i livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica e ne curano l'aggiornamento periodico. Tali livelli sono adottati con decreto del Ministro, previa intesa in Conferenza unificata. In attuazione di tale disposizione, con D.M. n. 113 del 21 febbraio 2018 sono stati approvati i livelli uniformi di qualità per i musei, ai fini dell'attivazione del Sistema museale nazionale. Al Sistema possono accedere, oltre ai luoghi della cultura statali (art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio), anche musei e luoghi della cultura non di appartenenza statale, pubblici o privati, su base volontaria e mediante un sistema di accreditamento definito nel decreto. Con D.M. n. 360 del 9 agosto 2018 è stata nominata la Commissione per il Sistema museale nazionale.

Con specifico riferimento alla Regione Lombardia, la quale con la <a href="lar.">l.r. 25/2016²</a>
si è dotata di una normativa per assegnare il proprio riconoscimento a istituti e luoghi della cultura in possesso di adeguati standard di qualità, collaborando con lo Stato alla costruzione del Sistema museale nazionale, si segnala che la Giunta regionale con <a href="delga.">d.g.r. 17 dicembre 2018</a>, n. 1018, ha approvato i nuovi criteri e modalità di riconoscimento regionale di musei e raccolte museali e di adesione dei musei lombardi al sistema museale nazionale, adeguandoli ai livelli uniformi di qualità previsti dal citato D.M. n. 113 del 2018.

Nella località Piano del Gleno, in Lombardia, agli inizi del Novecento venne progettata una diga che creasse uno sbarramento sul torrente Povo; tale diga fu conclusa nella primavera del 1923, ma nel dicembre 1923 si ruppe determinando inondazioni nella Valle del Povo e

provocando centinaia di vittime.

Il primo riconoscimento dei musei lombardi si è avuto con d.g.r. n. 11643 del 20 dicembre 2002.

### Articolo 1, commi 177-180 (Sport bonus)

I commi 177-180, modificati durante l'esame in prima lettura, estendono al 2020 la possibilità di usufruire del credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate ad interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

La disciplina sul predetto credito di imposta è contenuta nell'articolo 1, commi da 621 a 626, della L. 145/2018, richiamati dalla disposizione in commento (comma 177). Detto credito di imposta è pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate nel 2020, è fruibile in tre quote annuali di pari importo e non è cumulabile con altre agevolazioni previste da legge a fronte della stessa liberalità. Il credito d'imposta spetta nei casi in cui la dazione sia stata effettuata sia nei confronti del proprietario dell'impianto sia nei confronti di soggetti che detengono l'impianto in concessione o in altro tipo di affidamento. Per usufruire dell'agevolazione le nuove strutture da realizzare devono essere pubbliche (co. 621 e 625).

Quanto all'aspetto **soggettivo**, possono accedere al credito d'imposta due categorie: **persone fisiche** ed **enti non commerciali**; **soggetti titolari di reddito d'impresa**. Mentre per la prima categoria il credito d'imposta non può eccedere il 20 per cento del reddito imponibile, per la seconda il limite è fissato nel 10 per mille dei ricavi annui (co. 622).

In merito all'ambito soggettivo, il <u>D.P.C.M. 30 aprile 2019</u>, ha specificato che il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nonché a tutte le imprese, esercitate in forma individuale e collettiva, e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.

Il **comma 178** della disposizione in commento specifica poi che per i titolari di reddito d'impresa, il credito è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo ed è fruibile attraverso il meccanismo della **compensazione** di cui al d.lgs. 241/1997 e non rileva ai fini IRPEF e IRAP. Il limite complessivo di spesa è stabilito in **13,2 milioni** di euro.

Le ulteriori disposizioni della L. 145/2018 applicabili alle erogazioni liberali effettuate nel 2020 riguardano:

 la non applicazione dei limiti all'utilizzo in compensazione di 700.000 euro, di cui alla legge n. 388 del 2000, e quello annuale di 250.000 euro, di cui alla legge n. 244 del 2007 (co. 624); • gli obblighi di informazione posti a carico dei soggetti beneficiari delle erogazioni liberali. Questi ultimi devono infatti danno **immediata comunicazione all'atto** della **ricezione dell'erogazione liberale**, rendendone **noti importo** e **destinazione**. È dovuta anche la pubblicità adeguata con mezzi informatici. In secondo luogo, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello in cui è avvenuta la dazione liberale e fino alla fine dei lavori, i beneficiari devono comunicare lo **stato di avanzamento dei lavori** e **rendere il conto sulle modalità** di **utilizzo** delle somme donate (co. 626).

Il **comma 179** stabilisce che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato <u>D.P.C.M. 30 aprile 2019</u>, che ha attuato l'art. 1, co. da 621 a 626 della L. 145/2018, prevedendo anche le cause di revoca e le procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito.

Il comma 180 inserisce anche le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva tra i destinatari del fondo per interventi in favore delle società dilettantistiche previsto dall'art. 13, co. 5, del D.L. 87/2018.

Si ricorda che il predetto art. 13 del D.L. 87/2018 ha soppresso le previsioni introdotte dalla legge di bilancio 2018 (commi da 353 a 355), in base alle quali le attività sportive dilettantistiche potevano essere esercitate anche da società sportive dilettantistiche con scopo di lucro e ha abrogato le agevolazioni fiscali introdotte dalla medesima legge (la cui disciplina è ora contenuta nel Codice del Terzo settore). Inoltre, ha istituito un nuovo fondo destinato a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche, in cui confluiscono le risorse rinvenienti dalla suddetta soppressione. Infine, ha ripristinato la normativa in materia di uso e gestione di impianti sportivi vigente prima delle novità introdotte dalla stessa legge di bilancio 2018.

In materia, la L. 86/2019 ha previsto: all'art. 1, una delega al Governo per l'adozione di misure in materia di ordinamento sportivo, tra i cui principi e criteri direttivi è citata, fra l'altro, la definizione degli ambiti dell'attività del CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, **degli enti di promozione sportiva**, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite; all'art. 5 una delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e **dilettantistici** nonché del rapporto di lavoro sportivo. Tali deleghe dovranno essere esercitate entro il 31 agosto 2020.

Attualmente, la disciplina degli **enti di promozione sportiva** è contenuta nell'art.16-*bis* del <u>D.Lgs. 242/1999</u> e successive modificazioni e integrazioni. La disciplina delle **società e associazioni sportive dilettantistiche** è recata dall'art. 90 della <u>L. 289/2002</u>, il cui co. 17 specifica che esse possono assumere una delle seguenti forme: associazione sportiva priva di personalità giuridica (artt. 36 e ss.

c.c.); associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato (D.P.R. 361/2000); società sportiva di capitali o cooperativa senza scopo di lucro.

Si stabilisce inoltre che i **criteri** e le **modalità** di **ripartizione** delle risorse disponibili sono definiti con D.P.C.M. o con decreto dell'Autorità politica con delega allo sport.

Non è previsto un termine per l'adozione del decreto.

### Articolo 1, comma 181 (Sport femminile)

Il **comma 181**, **introdotto al Senato**, al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile e di estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla legge sulla prestazione di lavoro sportivo, esonera le società sportive femminili dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per gli anni 2020, 2021 e 2022.

Più in dettaglio, l'esonero riguarda le società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 91 del 1981.

Gli articoli 3 e 4 definiscono l'inquadramento contrattuale (lavoro subordinato o autonomo) e le modalità di costituzione del rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso<sup>3</sup>.

L'esonero riguarda il 100% dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8 mila euro annui.

seguenti requisiti:

L'articolo 3 dispone che "la prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge. Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei

a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;

b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;

c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno". Ai sensi dell'articolo 4, invece, "il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate."

### Articolo 1, comma 182 (Fondo sport e periferie)

Il comma 182 prevede che le risorse del Fondo Sport e periferie, già destinate al CONI e poi trasferite alla società Sport e salute S.p.A., sono riversate su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) per essere trasferite al bilancio della Presidenza del Consiglio e assegnate al relativo Ufficio per lo sport, che subentra nella gestione del Fondo. Criteri e modalità di gestione delle risorse sono stabiliti con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, fatte salve le procedure in corso.

Il Fondo "Sport e periferie" è stato istituito dall'art. 15, co. 1-5, del <u>D.L.</u> <u>185/2015</u> (L. 9/2016) nello stato di previsione del MEF, per essere poi trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, da qui, al CONI. In base all'art. 15, co. 2, il Fondo è stato finalizzato, in particolare, a:

- ricognizione degli impianti sportivi esistenti su tutto il territorio nazionale (lett. a));
- realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti (lett. b));
- completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale (lett. c));

Per la realizzazione degli interventi, il D.L. 185/2015 ha previsto la presentazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, da parte del CONI, oltre che di un piano relativo ai primi interventi urgenti, di un piano pluriennale, rimodulabile entro il 28 febbraio di ogni anno, disponendo che i piani sono approvati con D.P.C.M<sup>4</sup>.

In base all'art. 1, co. 147, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017), dal piano pluriennale sono esclusi gli interventi già finanziati con altre risorse pubbliche. Tuttavia, è stata fatta salva la possibilità, in sede di rimodulazione annuale del piano, di destinare le relative risorse al finanziamento di altri interventi riguardanti proposte presentate dal medesimo soggetto, nei termini e nei modi già previsti dal CONI, purché risultino di analogo o inferiore importo e posseggano i requisiti richiesti. A tal fine, sono necessari la richiesta del proponente, la previa valutazione del CONI e il previo accordo con l'ente proprietario.

Ulteriori risorse sono state destinate al Fondo sport e periferie dal riparto del Fondo per il finanziamento di investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese,

Il primo piano pluriennale degli interventi è stato approvato con <u>D.P.C.M. 5 dicembre 2016</u>, ed è stato oggetto di rimodulazioni con successivi D.P.C.M.

istituito dall'art. 1, co. 140, della stessa L. di bilancio 2017. Si tratta di 15 milioni di euro per il 2017, 40 milioni di euro per il 2018, 30 milioni di euro per il 2019 e 15 milioni di euro per il 2020<sup>5</sup>.

A sua volta, l'art. 1, co. 362, della la <u>L. 205/2017</u> (L. di bilancio 2018) ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro annui dal 2018 da iscrivere in un'apposita sezione del Fondo sport e periferie, prevedendo che tali risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (e non al CONI).

Successivamente, con <u>delibera n. 16 del 28 febbraio 2018</u> il CIPE ha approvato il piano operativo Sport e Periferie, assegnando allo stesso 250 milioni di euro provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020. In particolare, il piano operativo ha indicato come soggetto attuatore l'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Considerate anche le risorse derivanti dalla delibera CIPE, è, pertanto, intervenuto, da ultimo, per la definizione dei criteri e delle modalità di gestione delle risorse del Fondo sport e periferie, il <u>D.P.C.M. 31 ottobre 2018</u>, come modificato con <u>D.P.C.M. 12 dicembre 2018</u> e con <u>D.P.C.M. 14 febbraio 2019</u>.

L'articolazione finanziaria del Piano operativo sport e periferie è stata poi modificata dal CIPE prima con <u>delibera n. 10 del 4 aprile 2019</u> e, da ultimo, con <u>delibera n. 45 del 24 luglio 2019</u>, come di seguito indicato: 2019: 45 milioni di euro (invariato); 2020: 40 milioni di euro (in luogo di 25); 2021: 60 milioni di euro (in luogo di 25); 2023: 25 milioni di euro (invariato); 2024: 10 milioni di euro (in luogo di 20); 2025: 100 milioni di euro (in luogo di 85). Le modifiche sono state finalizzate ad una più celere realizzazione degli interventi.

A sua volta, l'art. 1, comma 640, della <u>L. 145/2018</u> (Legge di bilancio 2019) ha disposto che una serie di risorse, già destinate ad opere infrastrutturali, non assegnate o non utilizzate, dovevano essere trasferite allo stato di previsione del MEF, per essere riassegnate, con delibera CIPE, al Fondo "Sport e Periferie". E' pertanto intervenuta la <u>delibera CIPE n. 4 del 17 gennaio 2019</u>, che ha riassegnato al Fondo 7,5 milioni di euro.

A livello organizzativo, da ultimo, l'art. 1, co. 28 e 29, del <u>D.L. 32/2019</u> (**L. 55/2019**) ha previsto che le **risorse** del Fondo "Sport e periferie" già destinate al CONI fossero trasferite alla **Sport e Salute s.p.a.**, che subentrava nella gestione del Fondo e dei rapporti pendenti. Ha previsto, altresì, che, per le attività necessarie all'attuazione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo attribuite all'Ufficio per lo sport, quest'ultimo si avvalesse della medesima società. In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il <u>D.P.C.M. 25 luglio 2019</u>, secondo cui alla realizzazione degli interventi previsti dai Piani pluriennali degli interventi finanziati a valere sul Fondo sport e periferie provvede, previa verifica di congruità, la Società Sport e Salute S.p.A. o un soggetto da essa individuato.

Alle risorse provenienti dal Fondo per il finanziamento di investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese ha fatto riferimento il <u>D.P.C.M. 22 ottobre 2018</u>, con il quale è stato approvato un secondo piano pluriennale degli interventi.

Fra l'altro, in base al D.P.C.M., la Società procede, in particolari ipotesi, alla dichiarazione di decadenza dai contributi e finanziamenti concessi e al recupero di quelli già corrisposti.

La disposizione in commento opera dunque un nuovo trasferimento delle risorse del Fondo "Sport e periferie" verso la Presidenza del Consiglio, modificando implicitamente quanto previsto dal D.L. 32/2019.

Sembrerebbe opportuno procedere ad una abrogazione esplicita delle disposizioni superate.

Con decreto del Presidente del Consiglio - da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge - sono individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport nel rispetto delle finalità di cui al citato art. 15, co. 2, lett. *a*), *b*) e *c*), del D.L. 185/2015, **facendo salve le procedure in corso**.

### Articolo 1, commi 240-248 e 250-252 (Agenzia nazionale per la ricerca - ANR)

I **commi 240-248 e 250-252**, modificato durante l'esame al Senato, **istituisce**, al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati, l'**Agenzia nazionale per la ricerca (ANR)**, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR).

Al medesimo fine, istituisce nello stato di previsione del MIUR un apposito **Fondo**, le cui risorse sono destinate, tra l'altro, a coprire le spese per il funzionamento e il personale della nuova Agenzia.

In particolare, il **comma 240** autorizza la spesa di €25 mln per il 2020, € 200 mln per il 2021 e €300 mln annui a decorrere dal 2022, di cui, €0,3 mln nel 2020 e €4 mln annui a decorrere dal 2021 destinati alle spese per il funzionamento e il personale dell'ANR.

Le risorse sono allocate nel nuovo **cap. 7288**, denominato "Fondo per l'Agenzia nazionale per la ricerca - ANR".

Si valuti l'opportunità di specificare se il fondo sarà gestito dal MIUR, ovvero dall'ANR.

In base al **comma 241**, l'Agenzia nazionale per la ricerca, che è dotata di **autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale**:

- promuove il coordinamento delle attività di ricerca di università, enti e istituti di ricerca pubblici, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione, nonché agli obiettivi di politica economica del Governo funzionali alla produttività e alla competitività del Paese;
- favorisce l'internazionalizzazione delle attività di ricerca, promuovendo, sostenendo e coordinando la partecipazione italiana a progetti e iniziative europee e internazionali.

#### Più nello specifico, in base al **comma 242**:

promuove e finanzia progetti di ricerca da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, altamente strategici per lo sviluppo sostenibile e l'inclusione sociale, selezionati secondo criteri e procedure conformi alle migliori pratiche internazionali.

Si valuti l'opportunità di specificare se il finanziamento dei progetti sarà a valere sulle risorse dell'istituendo Fondo;

■ valuta l'impatto dell'attività di ricerca, tenendo conto dei risultati dell'attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), in particolare al fine di incrementare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza del finanziamento pubblico nel settore, incluse le risorse pubbliche del Fondo nazionale per l'innovazione gestito da Cassa Depositi e Prestiti, nonché per attrarre finanziamenti provenienti dal settore privato.

L'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), ente di ricerca con personalità giuridica di diritto pubblico, è stata istituita dall'art. 2, co. 138 e ss., del D.L. 262/2006 (L. 286/2006), al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonché dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione. I risultati delle attività di valutazione dell'ANVUR costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca. L'ANVUR opera secondo modalità definite con il regolamento emanato con DPR 76/2010.

Si valuti l'opportunità di esplicitare meglio il rapporto fra le competenze della ANR e quelle dell'ANVUR;

definisce un piano di semplificazione delle procedure amministrative e contabili relative ai progetti di ricerca, ai fini dell'adozione delle conseguenti misure legislative e amministrative.

Al contempo, il **comma 252** dispone che, con **decreto** del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare **entro 60 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge, "sono definite le **procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo-contabile** e le modalità di attuazione del presente comma". Dispone, inoltre, che l'Agenzia, nella predisposizione del citato piano di semplificazione "**tiene conto dei risultati conseguiti dalla semplificazione** derivante dall'applicazione del presente comma".

Si tratta di previsioni non perspicue nella loro connessione.

Si valuti, pertanto, l'opportunità di un chiarimento.

I **commi da 243 a 248 e 250** concernono gli **organi** dell'ANR, costituiti da direttore, comitato direttivo, comitato scientifico e collegio dei revisori dei conti. In particolare:

■ il **direttore** – che dura in carica **4 anni** – è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile, **presiede il comitato direttivo** e svolge gli ulteriori compiti attribuitigli dallo statuto.

Il <u>Fondo nazionale per l'innovazione</u> è un soggetto multifondo che opera esclusivamente attraverso metodologie di c.d. *Venture Capital* secondo modalità dettate con <u>DM 27 giugno</u> 2019.

Egli è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è scelto dallo stesso tra studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza in enti o organismi, pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca, nell'ambito di una rosa di 25 nominativi, preventivamente selezionati da una Commissione di valutazione. Costituisce requisito preferenziale l'avere esperienza nella gestione di progetti complessi o di infrastrutture strategiche di ricerca.

Si valuti l'opportunità di specificare se il mandato del direttore sia rinnovabile:

il comitato direttivo, i cui compiti non sono indicati, è composto da 8 membri, anche in questo caso selezionati tra studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza in enti o organismi, pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca, nell'ambito di una rosa di 25 nominativi, preventivamente selezionati da una Commissione di valutazione. Di tali membri, uno è scelto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), uno dal Consiglio universitario nazionale (CUN), uno dalla Consulta dei Presidenti degli enti pubblici di ricerca e uno dall'Accademia dei lincei. La composizione del comitato direttivo deve assicurare la parità di genere. Costituisce requisito preferenziale, come per il direttore, l'avere esperienza nella gestione di progetti complessi o di infrastrutture strategiche di ricerca.

Anche i membri del comitato direttivo sono **nominati** con **DPCM** e durano in carica per **4 anni**.

Si valuti l'opportunità di specificare le funzioni del comitato direttivo, nonché se il mandato dei suoi membri sia rinnovabile;

• il **comitato scientifico** vigila sul rispetto dei principi di libertà e autonomia della ricerca scientifica, è sentito dal comitato direttivo sugli ambiti prioritari delle "attività di ricerca dell'Agenzia", nonché su ogni questione che lo stesso comitato direttivo ritenga di sottoporgli, e svolge gli ulteriori compiti attribuitigli dallo statuto.

Si valuti l'opportunità di chiarire il riferimento alle "attività di ricerca dell'Agenzia", dal momento che la stessa non sembrerebbe chiamata a svolgere direttamente tali attività.

Il comitato scientifico è composto da **5 membri nominati** – e, si intenderebbe, **scelti** – dal **direttore** all'interno di una **rosa di 25 nominativi**, preventivamente selezionati da parte di una **commissione di valutazione** sulla base di **criteri di competenza e professionalità**, con particolare riguardo all'impatto, sulla comunità scientifica nazionale e internazionale, delle ricerche dagli stessi effettuate, nonché nel rispetto del criterio di adeguata rappresentatività e avvicendamento dei settori scientifici. La composizione del comitato scientifico deve assicurare la **parità di genere**.

In questo caso, a differenza di quanto previsto per i membri del comitato direttivo, si specifica anche che deve essere garantita una rappresentanza del genere meno rappresentato non inferiore al 45%.

Si valuti l'opportunità di indicare la durata in carica dei membri del comitato scientifico, nonché se il loro mandato sia rinnovabile;

• il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni di controllo amministrativo e contabile di cui all'art. 20 del d.lgs. 123/2011.

Il collegio è composto da **3 membri effettivi e 2 supplenti**, **nominati** con **decreto del Ministro** dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Un membro effettivo, che assume le funzioni di **Presidente**, e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 19 del D.lgs. 123/2011 prevede che i collegi dei revisori dei conti e sindacali degli enti ed organismi pubblici, escluse le società, sono costituiti con la nomina disposta da parte della amministrazione vigilante, ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti ed organismi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari.

Si valuti l'opportunità di specificare a chi spetti la designazione degli altri componenti del collegio.

I componenti del collegio durano in carica 3 anni e possono essere rinnovati una sola volta.

La Commissione di valutazione incaricata di selezionare la rosa nell'ambito della quale sono scelti il direttore dell'Agenzia e i membri del comitato direttivo è istituita con DPCM ed è composta da 5 membri di alta qualificazione scelti, rispettivamente, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal presidente del Consiglio direttivo dell'ANVUR, uno dal vice presidente del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), uno dal presidente dell'European Research Council, e uno dal presidente dell'European Science Foundation.

La definizione delle procedure e delle modalità per l'individuazione dei componenti della **Commissione di valutazione** incaricata di selezionare la rosa nell'ambito della quale sono scelti i **membri del comitato scientifico**, invece, sono demandate allo **statuto**.

Il **comma 251** dispone che lo **statuto** dell'Agenzia, che ne disciplina le attività e le regole di funzionamento, è approvato con **decreto** del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare **entro 90 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge.

Il medesimo decreto definisce, altresì, la **dotazione organica dell'Agenzia**, nel limite massimo di **34 unità** complessive, di cui 3

dirigenti di seconda fascia, nonché i compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo.

Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni del d.lgs. 165/2001 – recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – ed il contratto collettivo del comparto Istruzione e Ricerca.

L'ultimo <u>CCNL</u> del comparto Istruzione e ricerca è relativo al periodo 2016-2018.

### Articolo 1, comma 249 (Risorse per il personale scolastico)

Il **comma 249**, inserito nel corso dell'esame al Senato, dispone che le risorse per l'assegnazione del c.d. **bonus docenti** sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriori vincoli di destinazione.

Il riferimento particolare è alle risorse iscritte nel Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente di cui all'art. 1, co. 126, della L. 107/2015, già confluite nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

Si intenderebbe, dunque, che con tale previsione si voglia superare il vincolo di destinazione delle risorse in questione all'erogazione del c.d. bonus docenti, eventualmente destinandole anche ad altre categorie di personale scolastico.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 8, co. 5, del D.L. 126/2019 (AS. 1633), in corso di esame, prevede – sancendo a livello legislativo quanto già esplicitamente previsto dall'art. 8 dell'<u>ipotesi di contrattazione collettiva integrativa nazionale del comparto istruzione e ricerca – sezione istituzioni scolastiche ed educative siglata il 18 settembre 2019 – che il bonus, inizialmente destinato solo ai docenti di ruolo, sia destinato anche ai docenti con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto).</u>

Si valuti, dunque, l'opportunità di un coordinamento normativo.

Il Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente di ruolo è stato istituito dall'art. 1, co. 126-130, della L. 107/2015, con uno stanziamento di €200 mln annui a decorrere dal 2016. Le risorse, ripartite su base territoriale, sono assegnate ai docenti dal dirigente scolastico sulla base di criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti ed effettuando una motivata valutazione.

In particolare, il Comitato individua i criteri sulla base:

- a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
- b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

In base alle disposizioni istitutive, al termine del triennio 2016-2018 gli Uffici scolastici regionali dovevano inviare al MIUR una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti, ai fini della predisposizione di **linee guida valide a livello nazionale**.

I **criteri di riparto** del fondo per la valorizzazione del merito del personale docente sono stati inizialmente definiti con <u>DM 14 marzo 2016, n. 159</u> che, in particolare, aveva previsto la destinazione delle risorse per l'80% in proporzione al numero di docenti di ruolo in servizio presso ogni istituzione scolastica ed educativa statale e per il 20% sulla base di indicatori, presi in considerazione con il medesimo peso, che tenevano conto delle percentuali di alunni con disabilità e di alunni stranieri, del numero medio di alunni per classe, della percentuale di sedi scolastiche in aree totalmente montane o in piccole isole<sup>7 8</sup>.

Successivamente, l'art. 40 del <u>CCNL</u> relativo al comparto Istruzione e ricerca, riferito agli anni 2016, 2017 e 2018, e sottoscritto il 19 aprile 2018, ha disposto che, dall'a.s. 2018/2019, confluivano in un unico (**nuovo**) fondo, denominato "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa", tra l'altro, le risorse di cui all'art. 1, co. 126, della L. 107/2015<sup>9</sup>, ferma rimanendo la relativa finalizzazione a favore della valorizzazione del personale docente sulla base dei criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, da definire in sede di contrattazione integrativa, a livello di istituzione scolastica<sup>10</sup>.

Qui le FAQ pubblicate dal MIUR e la successiva nota di chiarimenti prot. n. 1804 del 19 aprile 2016

Con <u>nota prot. n. 4370 del 20 aprile 2016</u>, inoltre, il MIUR, fermo restando il monitoraggio previsto al termine del triennio 2016-2018, aveva deciso di avviare un **primo monitoraggio** per conoscere la composizione finale dei comitati di valutazione, i criteri utilizzati dalle scuole per valorizzare i docenti, le modalità di distribuzione del bonus, nonché le buone pratiche, da condividere – su base volontaria – attraverso una specifica piattaforma.

<sup>9</sup> Tra le ulteriori risorse confluite nel nuovo Fondo si ricordano, in particolare, quelle stanziate dall'art. 1, co. 592 e 593, della **L. 205/2017** (L. di bilancio 2018), che aveva previsto, per i medesimi fini di **valorizzazione della professionalità dei docenti** delle istituzioni scolastiche statali, l'istituzione di una **apposita sezione** nell'ambito del (vecchio) **Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa** (MOF), con uno stanziamento di €10 mln nel 2018, € **20 mln nel 2019** ed € **30 mln annui dal 2020**. Aveva, altresì, disposto che nella definizione delle modalità di utilizzo delle risorse dovevano essere rispettati i criteri relativi a valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica e valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze.

Al riguardo, con <u>comunicato stampa</u> dell'11 febbraio 2018, il MIUR aveva chiarito che "Poiché l'articolo 40 del decreto legislativo 165 del 2001 fa rientrare tra le materie di contrattazione anche la valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione dei premi, il testo [...] prevede che le scuole contrattino i **criteri generali per la determinazione dei compensi** previsti dal cosiddetto bonus dei docenti. Quindi **non i criteri valutativi**, ma i criteri per la determinazione del suo ammontare: ad esempio, il dirigente scolastico e la parte sindacale potranno convenire, in sede di trattativa, di prevedere un valore economico minimo o

Al contempo, le risorse del nuovo Fondo erano **ridotte**, per il 2018, di €80,00 mln e, a decorrere **dal 2019**, di €100 mln annui, anche a valere sulle disponibilità dell'art. 1, co. 126 della L. 107/2015, in misura pari a €70 mln per il 2018, €50 mln per il 2019 ed €40 mln annui, a regime, dal 2020, al fine di finanziare quota parte degli incrementi della retribuzione professionale docente (previsti dall'art. 38 dello stesso CCNL).

Successivamente, peraltro, considerata la necessità che le risorse relative al Fondo per la valorizzazione del personale docente pervenissero alle istituzioni scolastiche in tempi ristretti, superando le difficoltà relative all'interpretazione delle nuove disposizioni contrattuali, è stata valutata l'opportunità di giungere ad un'intesa sull'individuazione di criteri di riparto a livello nazionale.

L'<u>intesa</u>, firmata il 25 giugno 2018, nel riprendere quanto già definito, per il riparto delle risorse, dal DM 159/2016, aveva fatto riferimento, per la quota dell'80%, al numero di posti relativi alla **dotazione organica** del personale docente (e non più al solo personale docente di ruolo) di ogni istituzione scolastica ed educativa statale, senza specificare nulla di nuovo circa i destinatari delle risorse.

Da ultimo, l'<u>ipotesi di intesa</u> firmata, per l'a.s. 2019/2020, il 18 settembre 2019, nel confermare i criteri di riparto delle risorse destinate alla valorizzazione del personale docente – pari complessivamente a € 142.800.000 –, ha stabilito anche che destinatari delle risorse sono i docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato.

massimo per il premio individuale". "Resta ferma, poi, la procedura prevista dalla legge 107 del 2015 per la determinazione dei criteri per la valutazione (è previsto un apposito comitato per la valutazione) che non sono soggetti a contrattazione, nonché la competenza del dirigente per l'individuazione dei docenti meritevoli. L'importo disponibile per il bonus [...] potrà crescere, anche superando il valore di 200 milioni, con le contrattazioni future".

### Articolo 1, commi 253 e 254 (*Programmi spaziali e aerospaziali*)

Il **comma 253** destina, relativamente al quinquennio 2020-2024, una serie di incrementi alle somme assegnate nel 2019 in sede di riparto del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. Gli incrementi sono volti a garantire la prosecuzione del finanziamento dei **programmi spaziali nazionali**, in cooperazione internazionale e nell'ambito dell'**Agenzia spaziale europea**, assicurando al contempo il coordinamento delle politiche di bilancio in materia.

Il **comma 254** dispone in relazione alla procedura di assegnazione delle predette somme.

Il **comma 253** destina una serie di incrementi alle somme assegnate con il DPCM 11 giugno 2019, adottato ai sensi dell'art. 1, co. 98, della L. 145/2018, relativamente al quinquennio 2020-2024.

2020	2021	2022	2023	2024	
390 452		377	432	409	

Gli importi sono espressi in milioni di euro

Gli incrementi sono volti a garantire la prosecuzione del finanziamento dei **programmi spaziali nazionali**, in cooperazione internazionale e nell'ambito dell'**Agenzia spaziale europea**, assicurando al contempo il coordinamento delle politiche di bilancio in materia.

Il DPCM richiamato (il cui testo non risulta ancora disponibile) reca la ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese.

Sul relativo schema (<u>Atto del Governo n. 81</u>) la V Commissione della Camera e la 5<sup>a</sup> Commissione del Senato hanno espresso il proprio parere, rispettivamente, il 29 maggio 2019 e il 6 giugno 2019.

Al riguardo si ricorda che i **commi 95-96** dell'articolo 1, L. 145/2018 hanno **disposto** l'istituzione di un **Fondo** finalizzato al **rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali** dello Stato e allo sviluppo del Paese, con una dotazione complessiva di circa **43,6 miliardi** di euro per gli anni **dal 2019 al 2033**.

Al **riparto** del fondo si provvede con uno o più **decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,** adottati entro il **31 gennaio 2019,** sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza (**comma 98**).

Ai fini del **monitoraggio** degli interventi finanziati dal Fondo, il **comma 105** dell'art. 1, L. 145/2018, prevede una relazione annuale da parte dei singoli Ministeri, entro il 15 settembre di ogni anno, sullo stato di utilizzo dei relativi finanziamenti.

Il profilo finanziario del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7557), è il seguente: 740 milioni di euro per l'anno 2019, 1.260 milioni per l'anno 2020, 1.600 milioni per l'anno 2021, 3.250 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033 per una dotazione complessiva di risorse pari a 43,6 miliardi di euro nel periodo indicato (comma 95).

Le risorse del Fondo sono genericamente finalizzate al **rilancio degli investimenti** delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Una quota parte – peraltro non quantificata – viene espressamente destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla **sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa** su sede propria (**comma 96**).

Il medesimo comma 96 dispone inoltre l'utilizzo delle risorse del Fondo in questione, per un importo complessivo pari a **900 milioni di euro**, per il finanziamento del prolungamento della **linea metropolitana 5 (M5) da Milano** fino al comune di Monza (secondo la seguente ripartizione annuale: 15 milioni di euro per il 2019, 10 milioni per il 2020, 25 milioni per il 2021, 95 milioni per il 2022, 180 milioni per il 2023, 245 milioni per il 2024, 200 milioni per il 2025, 120 milioni per il 2026 e 10 milioni di euro per il 2027).

I decreti di riparto del Fondo individuano altresì i criteri e le modalità di eventuale **revoca** degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegnazione e la loro **diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dalla norma** in esame.

Il comma 98 prevede, inoltre, nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle **materie** di **competenza regionale** o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, che vengano adottati **appositi decreti, previa intesa con gli enti territoriali interessati**, ovvero in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Gli schemi dei decreti sono **trasmessi alle Commissioni parlamentari** competenti per materia, le quali esprimono il proprio **parere** entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere.

Il comma 98 prevede, infine, che nei medesimi decreti devono essere indicate le **modalità di utilizzo dei contributi**, sulla base di criteri di economicità e contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con **oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato**, con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto

legislativo n. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario), compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

Ai fini del **monitoraggio degli interventi** finanziati dal Fondo, il già ricordato **comma 105** dell'art. 1, L. 145/2018, richiama il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti.

Sulla base dei dati di monitoraggio, nonché delle risultanze dell'ultimo Rendiconto generale dello Stato, la norma prevede, inoltre, che ciascun Ministero, entro il **15 settembre di ogni anno**, illustri lo stato dei rispettivi investimenti e lo stato di utilizzo dei finanziamenti, con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, nell'ambito di una **apposita sezione** della **Relazione** predisposta ai sensi dell'articolo 1, comma 1075, della legge n. 205 del 2017.

Si tratta della Relazione annuale sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (art. 1, comma 1075, legge n. 205 del 2017), che ciascun Ministero beneficiario è tenuto ad inviare, entro il 15 settembre di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e finanze ed alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Il **comma 254** prevede l'assegnazione delle predette somme con DPCM, su proposta dell'Autorità politica delegata al coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. 128/2003, sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e la ricerca aerospaziale.

Al riguardo si ricorda che l'art. 1 della L. 7/2018 ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali, nell'interesse dello Stato, allo scopo di assicurare il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali, nonché di favorire l'efficacia delle iniziative dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.), di cui al d.lgs. 128/2003.

L'art. 2 ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale (COMINT), mediante sostituzione dell'articolo 21 del d.lgs. 128/2003.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche spaziali e aerospaziali, ed è composto dai Ministri della difesa, dell'interno, per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, degli affari esteri e della

cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dai Ministri per il Sud e per gli affari europei, ove nominati, nonché dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. I citati Ministri possono delegare la loro partecipazione al Comitato ad un vice Ministro o ad un Sottosegretario di Stato competente per i rispettivi Dicasteri

Il co. 6 del nuovo art. 21 ha disciplinato le competenze del Comitato.

In particolare, il Comitato, nell'ambito e a supporto dei compiti di alta direzione, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, con le modalità definite da un proprio regolamento interno adottato nella sua prima seduta e tenendo conto degli indirizzi della politica estera nazionale e della politica dell'Unione europea nel settore spaziale e aerospaziale: a) definisce gli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale con riferimento anche alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alle ricadute sul settore produttivo, nonché in ordine alla predisposizione del Documento strategico di politica spaziale nazionale; b) indirizza e supporta l'A.S.I. nella definizione di accordi internazionali e nelle relazioni con organismi spaziali internazionali; c) approva il Documento strategico di politica spaziale nazionale che definisce la strategia politica e le linee di intervento finanziario per lo sviluppo di tecnologie industriali innovative e di servizi applicativi spaziali a favore della crescita economica del Paese; d) assicura il coordinamento dei programmi e dell'attività dell'A.S.I. con i programmi e con le attività delle amministrazioni centrali e periferiche; e) individua le linee prioritarie per la partecipazione ai programmi europei dell'Agenzia spaziale europea (E.S.A.) e per lo sviluppo degli accordi bilaterali e multilaterali; f) definisce gli indirizzi per lo sviluppo di forme di sinergia e di cooperazione nel settore spaziale tra gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie e il mondo dell'impresa, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese di settore; g) definisce gli indirizzi per le iniziative delle amministrazioni e dei soggetti pubblici interessati, individuati ai sensi della normativa vigente, e competenti nelle applicazioni e nei servizi spaziali, anche di pubblica responsabilità, nel rispetto dei rispettivi compiti e funzioni, favorendo sinergie e collaborazioni anche con soggetti privati, per la realizzazione di programmi applicativi di prevalente interesse istituzionale; h) definisce le priorità di ricerca e applicative nazionali e gli investimenti pubblici del settore, incentivando le cooperazioni finanziarie e le sinergie tra soggetti pubblici e privati, al fine di promuovere, sviluppare e diffondere la ricerca scientifica e tecnologica applicata al settore spaziale e aerospaziale e lo sviluppo di servizi innovativi, nonché di favorire lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo italiano, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese; i) definisce il quadro delle risorse finanziarie disponibili per l'attuazione delle politiche spaziali ed aerospaziali, secondo criteri di promozione e sviluppo di servizi satellitari innovativi di interesse pubblico, perseguendo obiettivi di sinergia delle risorse pubbliche e private, destinate alla realizzazione di infrastrutture spaziali e aerospaziali e nel rispetto di quanto previsto dalla lettera h); l) elabora le linee strategiche governative del settore spaziale e aerospaziale, promuovendo i necessari processi di internazionalizzazione delle capacità nazionali, individuando le esigenze capacitive nel settore spaziale e aerospaziale indicate dalle amministrazioni interessate, favorendo lo sviluppo e il potenziamento tecnologico delle piccole e medie imprese, l'utilizzo delle tecnologie spaziali e aerospaziali negli altri comparti dell'industria e dei servizi nazionali, nonché i trasferimenti di conoscenze dal settore della ricerca alle applicazioni commerciali e ai servizi di pubblica utilità con particolare riferimento ai settori dell'ambiente, del trasporto e delle telecomunicazioni; m) promuove, sulla base delle condivise esigenze capacitive nel settore spaziale individuate dalle amministrazioni interessate, di cui alla lettera 1), specifici accordi di programma congiunti tra le amministrazioni interessate, che prevedano il finanziamento interministeriale di servizi applicativi, sistemi, infrastrutture spaziali; n) effettua la valutazione globale dei ritorni e dei risultati dei programmi pluriennali per gli aspetti sociali, strategici ed economici; o) promuove opportune iniziative normative per la realizzazione di nuovi servizi satellitari di interesse pubblico, in conformità alle norme dell'Unione europea; p) promuove lo sviluppo dei programmi spaziali e aerospaziali che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e di tipo duale, con particolare riferimento alle applicazioni per la sicurezza civile e militare, anche in raccordo con i programmi internazionali ed europei a valenza strategica; q) predispone, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione alle Camere contenente l'illustrazione delle attività e dei risultati degli investimenti nel settore spaziale e aerospaziale; r) promuove il trasferimento di conoscenze dal settore della ricerca ai servizi di pubblica utilità, con riferimento ai settori dell'ambiente, della gestione del territorio e della previsione e prevenzione delle calamità naturali e dei rischi derivanti dall'attività dell'uomo, nonché ai settori del trasporto telecomunicazioni; s) promuove misure volte a sostenere le domande e l'offerta di formazione in discipline spaziali e aerospaziali, tenendo conto annualmente del quadro delle iniziative promosse dalle università italiane.

### Articolo 1, comma 255 (Fondo retribuzione dirigenti scolastici)

Il **comma 255 incrementa** le risorse destinate al **Fondo unico nazionale per la retribuzione** di posizione e di risultato dei **dirigenti scolastici,** per aumentare la retribuzione di posizione di parte variabile e quella di risultato di questi ultimi.

In particolare, nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali – iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) –, vengono stanziati, in **apposita sezione**, **30 milioni di euro annui a decorrere dal 2020**, da destinare, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, al "Fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato". Ciò al fine di **aumentare** la **retribuzione** di **posizione di parte variabile e la retribuzione di risultato**.

Si segnala che in virtù dell'<u>intesa</u> siglata il 29 ottobre 2019 tra il MIUR e le organizzazioni sindacali rappresentative dell'area dirigenziale Istruzione e ricerca, il MIUR si è impegnato a rifinanziare il citato Fondo unico nazionale a fronte di una possibile riduzione della retribuzione pro-capite di posizione variabile e di risultato, dovuta all'incremento del numero di dirigenti scolastici in servizio conseguente alla conclusione del concorso bandito nel 2017. **L'aumento del Fondo pare quindi finalizzato a mantenere gli attuali livelli retributivi medi individuali**.

Si ricorda che l'art. 1, co. 591, della L. 205/2017 ha previsto l'istituzione di una specifica sezione del fondo per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali – iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) –, le cui risorse sono finalizzate alla progressiva armonizzazione della retribuzione di posizione, per la parte fissa, dei dirigenti scolastici con quella prevista per le altre figure dirigenziali del comparto Istruzione e ricerca.

Il <u>Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale relativo al periodo 2016-2018, sottoscritto il 13 luglio 2016, ha istituito il **Comparto dell'istruzione e della ricerca** che, con riferimento ai dirigenti, comprende, ai sensi dell'art. 7, quelli di scuole statali ed istituzioni educative, Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), università ed Aziende ospedaliero-universitarie, enti di ricerca (inclusi INDIRE e INVALSI). L'art. 8 del Contratto ha fatto salva</u>

la finalità di armonizzare ed integrare le discipline contrattuali all'interno di ciascun comparto.

Il trattamento economico dei dirigenti scolastici è formato da tre componenti: lo stipendio tabellare, la retribuzione di posizione, composta da una parte fissa ed una variabile, e la retribuzione di risultato. In particolare, la retribuzione di posizione e quella di risultato vengono erogate a carico del Fondo unico nazionale costituito ai sensi dell'art. 25 del CCNL relativo al personale dell'Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 15 luglio 2010. Ai sensi dell'art. 25, co. 3, del citato CCNL, entro il 31 luglio di ciascun anno il MIUR ripartisce tra gli USR le risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato in relazione al numero dei posti dei dirigenti scolastici. Tale ripartizione è oggetto di informazione preventiva alle organizzazioni sindacali.

Il <u>CCNL</u> dei dirigenti scolastici per il periodo 2016-2018 è stato siglato a luglio 2019; l'art. 41 del citato CCNL prevede un incremento del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione di parte fissa e di risultato, a decorrere dal 1° gennaio 2018, di 2.896.592 euro annui.

La dotazione originaria della nuova sezione è 37 milioni di euro per l'anno 2018, di 41 milioni di euro per l'anno 2019 e di 96 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Tali risorse sono integrate da quelle previste dall'art. 1, co. 86, della <u>L. 107/2015</u>, prevedendo, al contempo, che queste ultime siano destinate prioritariamente alla citata armonizzazione.

L'art. 1, co. 86, della <u>L. 107/2015</u> ha disposto, a decorrere dall'a.s. 2015/2016, un incremento del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione, fissa e variabile, e di risultato (v. *infra*) in misura pari a 12 milioni di euro per l'anno 2015 e a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato.

#### Articolo 1, comma 256 (Formazione dei docenti per l'inclusione scolastica)

Il comma 256, modificato dal Senato, incrementa, per il triennio 2020-2022, le risorse destinate alla formazione dei docenti, con l'obiettivo di prevedere misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di inclusione scolastica, di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di insegnamento dell'educazione al rispetto e della parità dei sessi.

Per il raggiungimento degli **obiettivi formativi** di cui alla lett. e) del co. 7 dell'art. 1 della <u>L.107/2015</u>, la disposizione in esame prevede un aumento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 125 della succitata l. n. 107, pari a:

- 11 milioni di euro per il 2020 da destinare a misure per il potenziamento della qualificazione dei docenti rispetto all'inclusione scolastica (lett.a).
- Si segnala in proposito che il testo originario del disegno di legge già prevedeva per questa medesima finalità questo stesso aumento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co.125 della L.107/2015;
- 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 da destinare a misure per il potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, tenuto conto delle linee di orientamento di cui all'art. 4 della L. 71/2017, nonché in materia di insegnamento dell'educazione al rispetto e della parità dei sessi per sensibilizzare gli studenti ai temi della non violenza e del contrasto ad ogni forma di discriminazione(lett. b).

In proposito è opportuno ricordare che la richiamata lett. *e*) del co. 7 dell'art. 1 della l. L. n. 107 individua tra gli obiettivi formativi prioritari lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. Il co. 125 dell'art.1 della medesima L., poi, stanzia 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016 per l'attuazione del **Piano nazionale di formazione** e per la realizzazione delle **attività formative dei docenti**.

Si ricorda, inoltre, che in base all'art. 1, co. 124, della L. 107/2015, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. Il Piano nazionale di formazione 2016-2019 è stato adottato con <u>D.M. 797/2016</u>. Il capitolo 4.5 del citato Piano è espressamente dedicato a Inclusione e disabilità e prevede le seguenti linee strategiche:

- rafforzare la capacità di ogni scuola di realizzare elevati standard di qualità nell'inclusione, anche attraverso la formazione di figure di referenti, coordinatori, tutor dell'inclusione e la definizione di indicatori di qualità, l'analisi dei dati, la verifica di impatto, gli esiti a distanza;
- promuovere e favorire la relazione con le famiglie e le associazioni valorizzando la condivisione di obiettivi e le modalità di lettura e di risposta dei bisogni;
- promuovere metodologie e didattiche inclusive;
- garantire percorsi formativi specifici per tutti gli insegnanti specializzati di sostegno, anche per approfondire conoscenze specifiche in relazione alle singole disabilità;
- rafforzare le capacità inclusive di tutti i docenti curricolari, attraverso l'applicazione di metodologie e tecniche per favorire l'inclusione e la sperimentazione di modelli di collaborazione e cooperazione dei team docenti:
- assicurare a team di docenti e consigli di classe che accolgono nella propria classe alunni disabili un modulo formativo per consolidare le capacità di progettazione, realizzazione, valutazione di percorsi didattici appropriati e integrati, anche in collaborazione con altri soggetti che appartengono alla comunità educante del territorio di riferimento;
- promuovere la ricerca sulle didattiche inclusive, anche di carattere disciplinare e nelle sue connessioni interdisciplinari, per produrre risorse didattiche per gli insegnanti, in collaborazione con università, centri di ricerca e associazioni;
- sostenere lo sviluppo di una cultura dell'inclusione nel mondo della scuola, in collaborazione con il terzo settore, le istituzioni locali e socio-sanitarie e altri attori del territorio per una piena assunzione dei progetti di vita degli allievi disabili;
- favorire l'integrazione tra attività curricolari ed extracurriculari e tra didattica formale e metodologie di insegnamento informali;
- promuovere la progettazione di ambienti inclusivi e approfondire l'uso delle tecnologie digitali come strumenti compensativi.
  - Per ulteriori approfondimenti si veda qui.

La L.71/2017 ha introdotto una serie di disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. In particolare l'art. 4, richiamato dalla disposizione in esame, ha previsto che il MIUR emanasse proprie "Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico".

A seguito dell'emanazione, nell' ottobre 2017, delle <u>Linee di orientamento per</u> la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, il MIUR si è quindi impegnato

nell'attuazione di un **piano nazionale di formazione dei docenti** referenti per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

In questo contesto si inserisce la realizzazione, in collaborazione con il dipartimento di formazione, intercultura, lingue, letterature e psicologia dell'università di Firenze, della <u>Piattaforma ELISA</u> (*E-learning* degli insegnanti sulle strategie antibullismo), <u>presentata nel corso della seconda edizione della Fiera Didacta Italia il 19 ottobre 2018.</u>

La Piattaforma ELISA si suddivide in **due sezioni**, dedicate, rispettivamente:

- ai corsi in e-learning, sia teorici che pratici. Questa sezione è rivolta ai docenti referenti per il bullismo e il cyberbullismo, individuati da ogni scuola, fino ad un massimo di due ed è finalizzata a consentire l'acquisizione delle competenze psicopedagogiche e sociali per la prevenzione del disagio giovanile;
- al monitoraggio. Questa <u>sezione</u> è rivolta a tutte le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del territorio nazionale. Ogni scuola può accedere periodicamente a *survey* nazionali *on line*, da far compilare a studenti, docenti e dirigenti scolastici per valutare l'estensione dei fenomeni fra gli studenti e la percezione degli stessi da parte di docenti e dirigenti scolastici, ricevendo un report personalizzato.

Con riguardo all'insegnamento dell'educazione alla parità di genere e al contrasto di ogni forma di violenza legata al sesso, si ricorda che il co. 16 dell'art. 1 della L.107/2015 prevede espressamente che il piano triennale dell'offerta formativa assicuri l'attuazione dei princìpi di pari opportunità "promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate" dal D.L. 93/2013 (conv. L.119/2013) c.d. decreto antifemminicidio.

Si ricorda, infine che una ulteriore finalizzazione delle risorse del Piano nazionale di formazione per specifiche attività di formazione è prevista dall'art. 6 della L. 92/2019, secondo cui una quota parte delle risorse destinate al Piano, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, è destinata alla formazione dei docenti sulle tematiche afferenti all'insegnamento trasversale dell'educazione civica.

#### Articolo 1, comma 257 (Innovazione digitale nella didattica)

Il **comma 257** prevede un **incremento,** per l'**anno 2020**, delle **risorse** destinate all'**innovazione digitale nella didattica**.

In particolare, viene **aumentata** di **2 milioni di euro** per il **2020** l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 62, secondo periodo, della <u>L. 107/2015</u>, come modificata dalla <u>L. 145/2018</u>, con la finalità di favorire l'**innovazione digitale** della **didattica**. La relazione tecnica specifica che si tratta di un incremento di spesa per l'acquisto di beni e servizi.

La L. 105/2017, all'art. 1, co. 56, ha infatti previsto l'adozione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) del **Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD)**, in coerenza con il quale le scuole promuovono proprie azioni nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF). Per la realizzazione di tali attività, a decorrere dal 2016 è stata autorizzata originariamente la spesa di euro 30 milioni annui (poi ridotti dalla L. 145/2018, si veda *infra*), ripartiti tra le istituzioni scolastiche sulla base di procedure selettive.

Gli ambiti di azione del PNSD sono: strumenti; competenze e contenuti; formazione e accompagnamento.

Il Piano nazionale per la scuola digitale è stato adottato con <u>D.M. 851/2015</u>. Si ricorda peraltro che l'art. 1, co. 725-726, della L. 145/2018, ha previsto la costituzione per gli a.s. 2019/2020 e 2020/2021 di équipe formative territoriali - formate da un massimo di 120 docenti individuati dal MIUR - per promuovere progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, cui sono destinati docenti che possono essere esonerati dall'esercizio delle attività didattiche. Per far fronte a tali attività, le risorse di cui all'art. 1, co. 62, della L. 107/2015 sono state ridotte, per gli anni 2019, 2020 e 2021, di 1,44 milioni di euro per l'anno 2019, 3,6 milioni di euro per l'anno 2020 e 2,16 milioni di euro per l'anno 2021.

Un primo riparto di risorse si è avuto con D.M. 62 del 30 gennaio 2019 per la parte in conto capitale dell'annualità 2019, destinato alla realizzazione di ambienti digitali e didattici innovativi presso le istituzioni scolastiche ubicate in aree a rischio. Un ulteriore riparto per la parte in conto capitale per le annualità 2019 e 2020 è avvenuto con D.M. 279 del 28 marzo 2019, destinato: alle biblioteche scolastiche; al potenziamento della didattica laboratoriale per le discipline STEM (*Science, Technology, Engineering and Mathematics*) nelle scuole del primo ciclo di istruzione; all'ammodernamento delle attrezzature in chiave digitale delle istituzioni scolastiche ad indirizzo enologico; ad azioni di supporto su progetti di didattica innovativa e digitale del PNSD, anche con riferimento all'utilizzo dei social media a scopo didattico.

#### Articolo 1, commi 258-260 (Edilizia scolastica)

Il comma 258 - introdotto dal Senato - destina 10 milioni di euro delle risorse, provenienti dal Fondo per il finanziamento di investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese già assegnati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) e non impegnate, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici per l'annualità 2023.

Al comma 259 (parimenti introdotto in prima lettura) si prevede inoltre che, al fine di accelerare gli interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di progettazione e connessi di cui all'articolo 157 del codice dei contratti pubblici siano affidati secondo le procedure di affidamento diretto previste dal codice dei contratti pubblici, in relazione ai contratti sotto soglia, fino alle soglie comunitarie previste per le forniture e i servizi. I pareri, i visti, e i nulla osta relativi agli interventi di edilizia scolastica sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo (comma 260, introdotto dal Senato).

In dettaglio, si tratta di una quota delle risorse assegnate al MIUR, a seguito di quanto previsto dall'art. 1, co. 1072, della <u>L. 205/2017</u>, con <u>D.P.C.M. 28 novembre 2018</u> (comma 258).

Si ricorda che la <u>L. 232/2016</u> (art. 1, co. 140), nell'istituire nello stato di previsione del MEF, fino al 2032, un nuovo Fondo per il finanziamento di **investimenti** e lo **sviluppo infrastrutturale** del Paese, ha inserito fra le finalità dello stesso gli interventi in materia di **edilizia pubblica, compresa quella scolastica** e di prevenzione del rischio sismico.

Successivamente, la <u>L. 205/2017</u> (art. 1, co. 1072), rifinanziando il Fondo fino al 2033, ha confermato l'inclusione dell'edilizia pubblica, compresa quella scolastica, e della prevenzione del rischio sismico nei settori di spesa fra cui ripartire le risorse. Il riparto delle risorse previste dalla L. 205/2017 è stato operato con <u>D.P.C.M. 28 novembre 2018</u>. In particolare, complessivi 3.118,6 milioni di euro dal 2018 al 2033 (di cui 61,4 milioni di euro nel 2018 e 134,3 milioni di euro nel 2019) sono stati destinati al MIUR per interventi di **edilizia pubblica compresa quella scolastica e universitaria** e di **prevenzione del rischio sismico**.

In attuazione, sono intervenuti il <u>DM 13 febbraio 2019, n. 101</u>, che ha ripartito tra le regioni contributi per complessivi **114.160.000** euro, **per le annualità dal 2019 al 2022**, finalizzati all'adeguamento alla **normativa antincendio** degli

edifici scolastici (<u>qui</u> l'elenco degli istituti scolastici beneficiari), e il <u>DM 11</u> <u>febbraio 2019, n. 94</u>, che ha ripartito tra le regioni contributi per complessivi **50 milioni** di euro, **per l'annualità 2018**, per interventi per la messa in sicurezza e/o nuova costruzione di edifici scolastici da destinare a **palestre** e/o strutture sportive.

Gli interventi per la messa in sicurezza e/o nuova costruzione di edifici scolastici da destinare a palestre e/o strutture sportive relativi alle regioni Emilia Romagna, Sardegna e Sicilia sono stati in seguito modificati, senza variazioni ai massimali assegnati alle stesse regioni, con D.M. 18 luglio 2019, n. 674.

I piani delle regioni Marche, Piemonte, Puglia e Sicilia previsti dal D.M. 101/2019 per l'adeguamento alla normativa antincendio sono stati in seguito modificati, senza variazioni ai massimali assegnati alle stesse regioni, con <u>D.M.</u> 30 luglio 2019, n. 682.

Con l'introduzione del **comma 259** si prevede che, al fine di accelerare gli interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi **incarichi di progettazione e connessi** di cui all'articolo 157 del codice dei contratti pubblici sono affidati secondo le procedure di **affidamento diretto** di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), per i contratti sotto soglia fino alle soglie previste dall'articolo 35 per le **forniture e i servizi**. Tale disposizione da ultimo richiamata reca infatti le soglie di rilevanza comunitaria e i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti

L'art. 157 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici) fa riferimento agli 'altri incarichi di progettazione e connessi'. Si prevede che gli incarichi di progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 23 del codice nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie comunitarie sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del codice, che regola i Contratti di appalto per lavori servizi e forniture e relative procedure di affidamento. Nel caso in cui il valore delle attività indicate sia pari o superiore complessivamente la soglia di cui all'articolo 35, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.

Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Gli incarichi di importo

pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice.

Si ricorda che la lettera b) dell'articolo 36 in materia di contratti sotto soglia prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di **importo inferiore alle soglie** comunitarie prevedendo - per affidamenti di importo **pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro** per i lavori o alle soglie comunitarie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi - mediante **affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi**, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di **almeno cinque operatori** economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

Il nuovo **comma 260** prevede che i pareri, i visti, e i nulla osta relativi agli interventi di edilizia scolastica sono resi dalle amministrazioni competenti **entro trenta giorni dalla richiesta**, anche tramite **conferenza di servizi**, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

Si segnala che la disposizione appare dettare un termine di tipo generale, senza distinzione tra gli ambiti inerenti i diversi pareri involti.

#### Articolo 1, commi 261-262 (Scuole innovative)

I commi 261-262 - introdotti dal Senato - stabiliscono che le eventuali economie non assegnate, nei limiti delle risorse che l'INAIL doveva destinare ad un piano di messa in sicurezza delle scuole e di costruzione di nuovi edifici scolastici, possono essere destinate alla costruzione di scuole innovative, in favore di progetti finanziati solo parzialmente con le risorse attribuite alle singole regioni, nonché per eventuali progetti in graduatoria non interamente finanziati con riguardo alla realizzazione dei poli per l'infanzia.

In dettaglio, si stabilisce che tale destinazione avviene su segnalazione dell'INAIL. Si tratta di risorse che in base al <u>D.L. 69/2013</u> (<u>L. 98/2013</u>: art. 18, co. 8), l'**INAIL** doveva destinare ad un piano di messa in sicurezza delle scuole e di costruzione di nuovi edifici scolastici. I canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono stati posti a carico dello Stato. Tali risorse, in base alla <u>L. 107/2015</u> (art. 1, co. 153-158), dovevano essere impiegate per disposto la realizzazione di **edifici scolastici innovativi** dal punto di vista architettonico, tecnologico, impiantistico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzati dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio.

Il D.L. 69/2013 ha, altresì, previsto che con **decreto** del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovevano essere **ripartite le risorse** tra le **regioni** e essere individuati i **criteri** per l'acquisizione da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli **enti locali** proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa.

Con **altro decreto** del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-regioni, doveva essere indetto un **concorso** con procedura aperta avente ad oggetto **proposte progettuali** relative agli interventi individuati dalle regioni.

La ripartizione delle risorse – pari a 300 milioni di euro – fra le regioni e la definizione dei criteri è stata operata con <u>D.M. 593 del 7 agosto 2015</u>. Con <u>D.M. 3 novembre 2015</u>, <u>n. 860</u> il MIUR ha annunciato l'indizione, con decreto del competente direttore generale, del "Concorso di idee per la realizzazione di scuole innovative", fissando l'importo dei premi. Il concorso è stato bandito con <u>D.D.</u> 7746 del 12 maggio 2016.

Successivamente, la L. di stabilità 2016 (<u>L. 208/2015</u>: art. 1, co. 717) ha disposto che l'INAIL avrebbe destinato alla realizzazione di scuole innovative

ulteriori **50 milioni di euro**. Anche in questo caso, i canoni di locazione sono stati posti a carico dello Stato.

In seguito, il <u>D.L. 109/2018</u> (<u>L. 130/2018</u>: art. 42-*bis*, co. 2 e 4) ha autorizzato la spesa di **9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020** per la **progettazione** delle scuole innovative previste dalla <u>L. 107/2015</u> (art. 1, co. 153-158), alla cui realizzazione sono state destinate risorse dell'INAIL. Le risorse destinate alla progettazione sono anticipate agli enti locali per stati di avanzamento dei livelli di progettazione e poi scomputate dall'INAIL all'atto della quantificazione dell'importo dovuto agli enti locali per l'acquisizione delle aree oggetto di intervento.

Lo stesso <u>D.L. 109/2018</u> (art. 42-*bis*, co. 3 e 4) ha, altresì, autorizzato la spesa di **4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020** per la **progettazione** dei **Poli per l'infanzia innovativi** previsti dal <u>d.lgs. 65/2017</u> (art. 3, co. 4-8), alla cui realizzazione sono state destinate risorse dell'INAIL. Anche in questo caso, le risorse sono anticipate agli enti locali per stati di avanzamento dei livelli di progettazione e poi scomputate dall'INAIL all'atto della quantificazione dell'importo dovuto agli enti locali per l'acquisizione delle aree oggetto di intervento. Inoltre (art. 42-*bis*, co. 5), ha eliminato la previsione in base alla quale ogni regione doveva selezionare da 1 a 3 interventi relativi alla costruzione di Poli per l'infanzia innovativi. Pertanto, non si prevede più un numero minimo e un numero massimo di interventi per regione.

Si ricorda in proposito che il <u>d.lgs. 65/2017</u> (art. 3, co. 4-8), nell'istituire i Poli per l'infanzia – destinati ad accogliere, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambini fino a 6 anni –, ha previsto la destinazione di fondi **INAIL**, fino ad un massimo di **150 milioni di euro** per il triennio 2018-2020, per la costruzione di edifici da destinare a **Poli per l'infanzia innovativi.** I canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono stati posti a carico dello Stato. La relativa disciplina era analoga a quella prevista dalla <u>L. 107/2015</u> (art. 1, co. 153-158). In tal caso, però, le regioni dovevano selezionare da 1 a 3 interventi. Le risorse sono state ripartite tra le regioni con <u>DM 637 del 23 agosto 2017</u>.

A sua volta, il <u>D.L. 86/2018</u> (<u>L. 97/2018</u>: art. 4, co. 3-ter) ha **soppresso**, nell'ambito della procedura per l'individuazione degli interventi da finanziare per la costruzione di scuole innovative e di Poli per l'infanzia innovativi, lo **specifico concorso che doveva essere indetto dal MIUR**, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni. Questa previsione riguarda, dunque, anche la **prosecuzione** del programma di costruzione di **scuole innovative** nelle **aree interne** del Paese. Infatti, per la prosecuzione del programma di costruzione di scuole innovative di cui alla <u>L. 107/2015</u>, nelle **aree interne** del Paese, secondo le modalità ivi previste, la L. di bilancio 2018 (<u>L. 205/2017</u>: art. 1, co. 677 e 678) ha disposto che l'**INAIL** destina complessivi **50 milioni di euro**. I canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono stati posti a carico dello Stato.

Nello stesso filone, la L. di bilancio 2017 (<u>L. 232/2016</u>: art. 1, co. 85) ha previsto che l'**INAIL** doveva destinare **100 milioni di euro** per la realizzazione di nuove strutture scolastiche e che con DPCM dovevano essere individuate le regioni ammesse alla ripartizione, assegnate le risorse disponibili e stabiliti i criteri di selezione dei progetti. I canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono stati posti a carico delle regioni. In attuazione, è intervenuto il <u>D.P.C.M. 27 ottobre 2017</u> che, in particolare, ha previsto tra i criteri di selezione la realizzazione di **scuole innovative** dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale ed antisismica, caratterizzati dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio. La procedura, tuttavia, è stata disciplinata in termini differenti da quella prevista dall'art. 1, co. 153-158, della L. 107/2015.

### Articolo 1, commi 263 e 264 (Efficientamento energetico edifici scolastici)

Il comma 263 - introdotto dal Senato - affida ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione di un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, individuati secondo precisi criteri, utilizzando le risorse del Fondo per il finanziamento di investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese già assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) per la messa in sicurezza degli edifici scolastici (comma 264, introdotto dal Senato).

In dettaglio, il piano riguarda gli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico che abbiano già tutti i requisiti della **sicurezza strutturale**, individuati anche in base a **criteri** che tengano conto:

- del consumo energetico;
- della stima del risparmio energetico;
- della riduzione dei costi di gestione per gli enti locali proprietari o gestori;
- della popolazione scolastica presente;
- dell'ampiezza degli edifici.

Sul piano del riparto di competenze in materia di edilizia scolastica, si ricorda che con riferimento alla realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, <u>la L. 23/1996</u> (art. 3) ha stabilito che provvedono i **comuni**, per quelli da destinare a sede di **scuole dell'infanzia**, **primaria e secondaria di primo grado**, e le **province**, per quelli da destinare a sede di **scuole di istruzione secondaria di secondo grado**.

Ai relativi oneri, si provvede mediante **quota parte** delle risorse di cui all'art. 1, co. 1072, della <u>L. 205/2017</u>, pari a complessivi 40 milioni di euro, assegnati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018 in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, nella misura di euro 20 milioni per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, e l'attuazione avviene con il supporto della Banca europea degli investimenti, anche attraverso la costituzione di *Energy Service Company* (ESCo).

Si ricorda che la <u>L. 232/2016</u> (art. 1, co. 140), nell'istituire nello stato di previsione del MEF, fino al 2032, un nuovo Fondo per il finanziamento di **investimenti** e lo **sviluppo infrastrutturale** del Paese, ha inserito fra le finalità

dello stesso gli interventi in materia di **edilizia pubblica, compresa quella scolastica** e di prevenzione del rischio sismico.

Successivamente, la <u>L. 205/2017</u> (art. 1, co. 1072), rifinanziando il Fondo fino al 2033, ha confermato l'inclusione dell'edilizia pubblica, compresa quella scolastica, e della prevenzione del rischio sismico nei settori di spesa fra cui ripartire le risorse. Il riparto delle risorse previste dalla <u>L. 205/2017</u> è stato operato con <u>D.P.C.M. 28 novembre 2018</u>. In particolare, complessivi 3.118,6 milioni di euro dal 2018 al 2033 (di cui 61,4 milioni di euro nel 2018 e 134,3 milioni di euro nel 2019) sono stati destinati al MIUR per interventi di **edilizia pubblica compresa quella scolastica e universitaria** e di **prevenzione del rischio sismico**.

#### Articolo 1, comma 265 (Diritto allo studio universitario)

Il comma 265, modificato dal Senato, innalza da 16 a 31 milioni di euro l'incremento già previsto nel testo originario, per l'anno 2020, del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio.

In particolare, per il 2020, nel testo originario del disegno di legge di bilancio si prevedeva un aumento di 16 milioni di euro del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'art. 18, co. 1, lett. *a*), del D.Lgs. 68/2012.

Tale incremento, in virtù della modifica apportata in prima lettura, viene portato a 31 milioni di euro.

Detto Fondo, allocato sul cap. 1710 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) è finalizzato a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso e il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi. Le relative risorse confluiscono dal bilancio dello stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti alle regioni.

In base al <u>D.Lgs. 68/2012</u> (art. 18, come modificato dall'art. 2, co. 2-ter, del <u>D.L. 104/2013</u> - L. 128/2013), nelle more della completa definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dell'attuazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale (<u>D.Lgs. 68/2011</u>) –, al fabbisogno finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, si provvede attraverso:

- il **Fondo integrativo statale** per la concessione di borse di studio, da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni;
- il gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio, il cui importo è articolato in tre fasce (a seconda della condizione economica dello studente);
- **risorse** proprie delle **regioni**, pari almeno al **40 per cento** dell'assegnazione del Fondo integrativo statale.

In virtù della <u>L. 145/2018</u> e del <u>D.M. 31.12.2018</u> di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021, per il 2019 il Fondo ha una dotazione di 246.814.548 euro, ed è stato incrementato percentualmente dal 2013 al 2019 del 65,4%.

Per ulteriori approfondimenti sulle risorse e sulle misure organizzative, si veda la sezione "<u>Il diritto allo studio universitario</u>" sul sito internet della Camera dei deputati. <u>Qui</u> il portale dedicato al diritto allo studio universitario sul sito internet del MIUR.

## Articolo 1, comma 266 (Incremento della dotazione organica dei posti di sostegno)

Il **comma 266**, inserito nel corso dell'esame al Senato, incrementa, a decorrere dal 2020, le risorse del Fondo destinato all'incremento dell'organico dell'autonomia, finalizzandole ai **posti di sostegno**.

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l'art. 1, co. 5, della L. 107/2015, al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia scolastica, ha previsto l'istituzione, per ogni istituzione scolastica o istituto comprensivo, dell'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa.

In base all'art. 1, co. 63 e 64, a decorrere dall'a.s. 2016-2017, l'organico dell'autonomia, articolato in **posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa**, è determinato ogni tre anni, su base regionale, con decreti interministeriali.

Peraltro, allo scopo di far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia, l'art. 1, co. 69, ha previsto la possibilità di costituire annualmente, con decreto interministeriale, un ulteriore contingente di posti (c.d. **organico di fatto**).

In particolare, dispone che il Fondo – istituito dalla legge di bilancio 2017 – è incrementato di €12,06 mln nel 2020, €54,28 mln nel 2021 ed € 49,75 mln annui a decorrere dal 2022, al fine di incrementare i posti di sostegno. Conferma, altresì, che viene corrispondentemente ridotto il contingente previsto in organico di fatto.

L'art. 1, co. 366, della **L. 232/2016** (L. di bilancio 2017) ha istituito nello stato di previsione del MIUR un nuovo Fondo da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia, stanziando €140 mln per il 2017 ed €400 mln annui dal 2018. Il successivo co. 373 ha disposto che l'incremento dell'organico dell'autonomia di cui al co. 366 avviene in misura corrispondente ad una quota di posti derivanti dall'accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili, fino a formare una cattedra o un posto interi, anche fra più scuole. Tale quota deve essere sottratta, in misura numericamente pari, dall'ulteriore contingente di posti previsto in organico di fatto.

In seguito, l'art. 22-ter del **D.L. 50/2017** (L. 96/2017) ha incrementato le risorse del Fondo di €40,7 mln per il 2017, €132,1 mln per il 2018, €131,6 mln per il 2019, €133,8 mln per il 2020, €136,7 mln per il 2021, €140,5 mln per il 2022, €145,8 mln per il 2023, €153,9 mln per il 2024, €166,4 mln per il 2025 e €184,7 mln annui dal 2026<sup>11</sup>.

La <u>relazione tecnica aggiornata</u> al disegno di legge di conversione del D.L. 50/2017 evidenziava che l'incremento delle risorse era destinato a coprire il maggior onere che si

Da ultimo, l'art. 1, co. 613, della **L. 205/2017** (L. di bilancio 2018) ha disposto un ulteriore incremento del Fondo di €50 mln nel 2018 e di €150 mln annui dal 2019<sup>12</sup>.

Infine, dispone che nella distribuzione territoriale dei posti si tiene conto della necessità di **ottemperare ai provvedimenti giudiziali di condanna definitivi** notificati al MIUR entro il 31 agosto 2019.

In argomento, si ricorda che, da ultimo, le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con sentenza 25101/2019 hanno confermato che il piano educativo individualizzato predisposto ai sensi dell'art. 12 della L. 104/1992 obbliga l'amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l'entità in ragione delle risorse disponibili, e ciò anche nella scuola dell'infanzia, pur non facente parte della scuola dell'obbligo. "Quindi, la condotta dell'amministrazione che non appresti il sostegno pianificato si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico la quale, ove non accompagnata dalla corrispondente riduzione dell'offerta formativa per gli alunni normodotati, concretizza una discriminazione indiretta, la cui repressione spetta al giudice ordinario 13".

sarebbe verificato sui capitoli per il pagamento degli stipendi del personale docente a tempo indeterminato, in conseguenza del consolidamento nell'organico dell'autonomia di **15.100 posti** provenienti dall'organico di fatto.

Al riguardo, con <u>nota 16041 del 29 marzo 2018</u>, relativa alle **dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2018/2019**, il MIUR aveva reso noto – nelle more della trasmissione dello schema di decreto interministeriale da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento della funzione pubblica – che l'attuazione di tale previsione aveva comportato l'incremento di **3530 posti comuni** del totale dei posti dell'organico dell'autonomia dello scorso anno, al netto dei posti di potenziamento.

E', poi, intervenuto il DM 26 luglio 2017, n. 522.

Nella stessa sentenza, le Sezioni unite hanno evidenziato che, invece, le controversie concernenti la declaratoria della consistenza dell'insegnamento di sostegno ed afferenti alla fase che precede la redazione del piano educativo individualizzato, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che, in tale fase, sussiste ancora, in capo all'amministrazione scolastica, il potere discrezionale di individuazione della misura più adeguata al sostegno.

#### Articolo 1, comma 268 (Contributo alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste)

Il **comma 268**, inserito nel corso dell'esame al Senato, assegna un **contributo** determinato con legge, a decorrere **dal 2020**, alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (S.I.S.S.A.) di Trieste.

La **Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati** (S.I.S.S.A.) di Trieste è stata istituita, quale **istituto universitario a ordinamento speciale**, dall'art. 19 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 102.

Gli Istituti universitari ad ordinamento speciale – disciplinati dal Titolo II del T.U. 1592/1933 –, al pari di tutte le università, sono dotati di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare e svolgono attività didattiche e di ricerca.

In base all'art. 56, co. 5, della L. 388/2000 (L. finanziaria 2001), il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina annualmente, con proprio decreto, sentita (ora) l'Agenzia nazionale Valutazione del sistema universitario e della ricerca, le risorse da assegnare a ciascun Istituto universitario a ordinamento speciale, a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO)<sup>14</sup>, sul Fondo per l'edilizia universitaria<sup>15</sup> e sul Fondo per la programmazione<sup>16</sup> (tutti istituiti dall'art. 5 della L. 537/1993).

In base al <u>D.M. 738 dell'8 agosto 2019</u>, relativo ai criteri di riparto del FFO per il 2019, alla S.I.S.S.A. sono stati attribuiti, per il 2019, <u>€18.680.872</u>.

In particolare, alla S.I.S.S.A. è concesso con legge un contributo di €500 mila annui per il triennio 2020-2022, nonché, a decorrere dal 2020, un

Il FFO, allocato sul **cap. 1694** dello stato di previsione del MIUR, è relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale – destinata a confluire nel Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) (art. 1, co. 870, L. 296/2006) – e della spesa per le attività sportive universitarie.

Il Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, allocato sul **cap. 7266** dello stato di previsione del MIUR, è relativo alla quota a carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti per le università in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, compresi i fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi. Per il 2019 il Fondo non dispone di stanziamenti.

Il Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, allocato fino al 2013 sul cap. 1690 dello stato di previsione del MIUR, e relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attività e progetti, compreso il finanziamento di nuove iniziative didattiche, è confluito dal 2014, in virtù dell'art. 60 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), nel FFO e nel capitolo afferente al contributo alle università non statali legalmente riconosciute (cap. 1692).

**ulteriore contributo di € 500 mila annui**, finalizzato, in particolare, a sostenerne l'attività di ricerca e alta formazione.

# Articolo 1, comma 270 (Fondo potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'estero)

Il comma 270, introdotto dal Senato, incrementa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020 il Fondo per interventi volti al potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, istituito dall'art. 1, comma 587 della legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016). L'incremento è finalizzato al sostegno del sistema della formazione superiore e del sistema educativo italiano, con particolare riferimento alle iniziative previste dall'articolo 3, comma 3 del DPCM 6 luglio 2017 di riparto degli stanziamenti del Fondo medesimo.

La legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha istituito con l'articolo 1, comma 587, un fondo allocato nello stato di previsione del MAECI (cap. 2765) per la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per il 2017, 30 milioni per il 2018 e 50 milioni per ciascuna annualità 2019 e 2020. Il successivo **comma 588** rimetteva a un successivo DPCM, da adottare su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni culturali e del turismo, l'individuazione degli interventi a valere su tale fondo. Con il DPCM 388 del 6 luglio 2017 è stato operato il riparto delle risorse del fondo per gli esercizi finanziari previsti dalla norma istitutiva: la quota di tali risorse riferibile alle iniziative previste dall'articolo 3, comma 3 del DPCM era appostata sul capitolo 1641 dello stato di previsione del MIUR (Interventi per la promozione e attuazione di iniziative di cooperazione scientifica e culturale a livello internazionale in ambito universitario e dell'alta formazione artistica e musicale).

Il comma 270, introdotto dal Senato, incrementa la dotazione finanziaria del Fondo nella misura di 1 milione di euro a decorrere dall'esercizio 2020 destinandola agli interventi individuati dall'articolo 3, comma 3 del summenzionato DPCM del 6 luglio 2017. Si tratta di un ampio spettro di interventi quali, tra gli altri, l'aggiornamento e la gestione di iniziative informative su supporto informatico o cartaceo a sostegno della mobilità internazionale, la realizzazione di strumenti digitali innovativi che mettano in connessione le offerte formative, il sostegno a un network di punti di contatto all'estero con finalità di promozione, orientamento e reclutamento di talenti, l'avvio di una rete di partenariati universitari binazionali, l'avvio di iniziative, nell'ambito dell'istruzione superiore, a sostegno dell'Africa e dell'iniziativa per i rifugiati denominata "Corridoi

educativi" e, infine, il sostegno alla partecipazione italiana al "Bologna Process", con particolare riferimento alle riunioni ministeriali del 2018 e del 2020.

I <u>Corridoi educativi</u> sono un'iniziativa, denominata anche 'U4Refugees'(l'Università per i rifugiati), presentata a Roma il 3 maggio 2016 e finalizzata a consentire ai rifugiati l'accesso ai percorsi di alta formazione.

Quanto al <u>Bologna Process</u> si tratta di un accordo intergovernativo di collaborazione nel settore dell'Istruzione superiore sottoscritto al termine della Conferenza dei Ministri dell'istruzione superiore europei tenutasi a Bologna (1999). Vi aderiscono ad oggi 48 Paesi che, pur connotati da tradizioni culturali, politiche e accademiche differenti, si sono accordati per una riforma dei rispettivi sistemi di educazione superiore fondata su valori chiave condivisi, quali libertà di espressione, autonomia delle istituzioni, indipendenza delle associazioni degli studenti, libertà accademica, libertà di movimento per studenti e docenti. La <u>Ministerial Conference</u>, che ha luogo ogni due/tre anni per verificare i progressi compiuti e delineare i futuri sviluppi, nel giugno 2020 si terrà a Roma; la precedente Conferenza si è svolta a Parigi (24-25 maggio 2018).

Qui maggiori informazioni.

# Articolo 1, comma 271 (Incremento numero dei contratti di formazione medica specialistica)

Il **comma 271**, introdotto durante l'esame al Senato, dispone un incremento del numero dei **contratti di formazione specialistica dei medici** aumentando ulteriormente le risorse dell'autorizzazione di spesa prevista a legislazione vigente (si veda anche il comma 859).

La disposizione in esame è volta ad incrementare il **numero dei contratti di formazione specialistica dei medici** mediante l'aumento delle risorse previste dall'autorizzazione di spesa di cui al **comma 521**, art. 1, della **legge di bilancio 2019** (Legge 145/2018) pari a 5,425 milioni per il 2020; 10,850 milioni per il 2021; 16,492 milioni per il 2022; 22,134 milioni per il 2023 e 24,995 milioni a decorrere dall'anno 2024.

Tab. 1: ulteriore incremento di risorse per i contratti di formazione medica specialistica:

(in milioni di euro)

2020	2021	2022	2023	dal 2024	
5,425	10,850	16,492	22,134	24,995	

#### • Il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici a legislazione vigente

In proposito si ricorda che il sopra citato **comma 521** ha incrementato gli stanziamenti a legislazione vigente per la definizione del numero dei **contratti di formazione specialistica dei medici** di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 368 del 1999, allo scopo di prevederne un aumento annuo stimato di 900 nuovi contratti relativi a borse di specializzazione.

Gli incrementi degli stanziamenti definiti dal comma 521 sono così modulati:

(in milioni di euro)

2019	2020	2021	2022	dal 2023
22,5	45	68,4	91,8	100

Le nuove risorse vanno ad incrementare l'autorizzazione di spesa già prevista all'articolo 1, comma 252, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), che a sua volta aveva disposto un incremento degli stanziamenti aventi la medesima finalità ai sensi dell'art. 1, comma 424 della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), diretti ad aumentare le risorse a legislazione vigente ascrivibili al Titolo VI del <u>D.Lgs. 368/1999</u> (di

attuazione di alcune direttive comunitarie in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei diplomi) relativo alla formazione specialistica dei medici.

Pertanto, le **risorse stanziate** per i contratti di formazione medica specialistica previsti dai diversi atti normativi richiamati:

(in milioni di euro)

Finanziamento borse di formazione	2019	2020	2021	2022	2023 e	dal 2024
medica specialistica					SS.	
Legislazione vigente ex D.Lgs. 368/1999 Tit. VI, <i>di cui:</i>	708	702	702	702	702	702
Art. 1, co. 424, L. 147/2013	50	50	50	50	50	50
Art. 1, co. 252, L. 208/2015	70	90	90	90	90	90
Legge di bilancio n. 145/2018 (art. 1, comma 521)	22,5	45	68,4	91,8	100	100
Ddl bilancio 2020 in esame	-	5,425	10,850	16,492	22,134	24,995
Nuove risorse complessive	730,5	752,425	781,25	810,292	824,134	826,995

Elaborazione su dati ricavati dagli atti normativi richiamati.

I contratti cui fa riferimento la norma sono disciplinati all'articolo 37 del citato D.Lgs. 368/1999, nell'ambito della disciplina della formazione dei medici specialisti. Ai sensi di questa disciplina, i medici specializzandi stipulano uno specifico contratto annuale di formazione specialistica (che non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del SSN e dell'università o della ASL ove si svolge la formazione), finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante frequenza programmata delle attività didattiche e svolgimento di attività assistenziali, conformemente anche alle indicazioni comunitarie.

I contratti di formazione sono stipulati dai medici specializzandi con l'università ove abbia sede la scuola di specializzazione e con la regione nel cui territorio abbiano sede le aziende sanitarie le cui strutture siano parte prevalente della rete formativa della scuola di specializzazione.

### Articolo 1, comma 272 (Comandi di docenti e dirigenti scolastici)

Il **comma 272, introdotto dal Senato, posticipa** ulteriormente (dall'a.s. 2020/2021) all'**a.s. 2021/2022** la **soppressione** delle disposizioni (art. 26, co. 8, secondo e terzo periodo, <u>L. 448/1998</u>) che prevedono la possibilità di collocare **fuori ruolo** docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi. A tal fine, novella l'art. 1, co. 330, della <u>L. 190/2014</u>.

L'art. 1, co. 330, della L. 190/2014 (L. di stabilità 2015) aveva originariamente previsto la soppressione, a decorrere dall'a.s. 2016/2017, del secondo e del terzo periodo dell'art. 26, co. 8, della L. 448/1998, i quali dispongono che possono essere assegnati docenti e dirigenti scolastici:

- fino a 100 unità presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, iscritti negli albi regionali e provinciali di cui all'art. 116 del DPR 309/1990;
- fino a 50 unità presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.

Successivamente, l'art. 1, co. 223, della L. 208/2015, l'art. 1, co. 618, della L. 232/2016 e l'art. 1, co. 606, della L. 205/2017, – novellando l'art. 1, co. 330, della L. 190/2014 – avevano posticipato, da ultimo all'a.s. 2020/2021, la soppressione delle disposizioni citate.

Per completezza, si ricorda che le assegnazioni in questione comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore, essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta.

Si rammenta, altresì, che il co. 9 dello stesso art. 26 della L. 448/1998 dispone che le associazioni professionali del personale direttivo e docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti e le istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione possono chiedere contributi in sostituzione del personale assegnato, nel limite massimo delle economie di spesa realizzate per effetto della riduzione delle assegnazioni stesse.

#### Articolo 1, commi 273 e 274

(Disposizioni in materia di infrastrutture europee delle scienze umane, sociali e digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell'ambito del dialogo interculturale)

I commi 273 e 274, inseriti al Senato, autorizzano la spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2020, da iscrivere in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del MIUR, per l'insediamento nel Mezzogiorno di uno spazio dedicato alle infrastrutture di ricerca nel settore delle scienze religiose e per incrementare, attraverso l'analisi e lo studio della lingua ebraica, la ricerca digitale multilingue per favorire la coesione sociale ed il dialogo interculturale.

Il **comma 273** autorizza in dettaglio una spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dall'esercizio 2020, per l'insediamento, nel Mezzogiorno, di uno spazio dedicato alle infrastrutture di ricerca nel settore delle scienze religiose, qualificate ad alto potenziale strategico dall'*European Strategy Forum on Research Infrastructure* (ESFRI).

Si ricorda che l'ESFRI è un *forum* costituito nell'aprile del 2002 su mandato del Consiglio dell'Unione europea del giugno 2001 con aggiornamenti del novembre 2004, maggio 2007 e dicembre 2012. Il forum, composto dalle delegazioni nazionali dei 28 Stati Membri dell'UE, contribuisce allo sviluppo di una strategia coerente per lo sviluppo delle infrastrutture di ricerca in Europa, e svolge il ruolo di incubatore agevolando le iniziative multilaterali e le negoziazioni internazionali in materia di utilizzo e sostenibilità.

L'ESFRI, attualmente presieduto dal prof. Giorgio Rossi, realizza periodicamente la *Roadmap* delle infrastrutture di ricerca di dimensione paneuropea in tutti i campi della ricerca, dalle scienze fondamentali, alle scienze della vita, all'ambiente, società, patrimonio culturale, energia.

La *Roadmap* – la cui ultima versione è stata predisposta nel 2018 - individua le nuove proposte di infrastruttura di ricerca, o i progetti di potenziamento di infrastrutture già attive alla luce del quadro generale degli investimenti in essere, ed è uno strumento indispensabile per facilitare il processo decisionale da parte degli Stati membri e della Commissione Europea.

L'autorizzazione di spesa, iscritta in un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del MIUR, è altresì finalizzata ad incrementare la ricerca digitale multilingue, attraverso **l'analisi e lo studio della lingua ebraica**, per favorire la coesione sociale ed il dialogo interculturale.

Il **comma 274** prevede che il MIUR stipuli, nei limiti di spesa prima richiamati, appositi protocolli con **infrastrutture specialistiche ed organismi di ricerca** da esso vigilate, così come definiti dalla vigente disciplina comunitaria (art. 2, comma 83 del <u>Regolamento (UE) n. 651/2014</u>, già operanti sul territorio italiano, nel settore delle scienze religiose e con i quali siano già in vigore accordi di programma.

Si ricorda che l'art. 2, comma 83 del richiamato regolamento comunitario definisce **organismo di ricerca** un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), **indipendentemente dal suo** *status* **giuridico** (costituito secondo il diritto privato o pubblico) **o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati** di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

### Articolo 1, commi 275-277 (Fondazione Human Technopole)

I commi 275-277, inseriti nel corso dell'esame al Senato, riguardano le attività della Fondazione Human Technopole, con riferimento ai profili relativi alle *facility* infrastrutturali nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, all'accesso alle medesime *facility*, all'organizzazione periodica di una giornata aperta di confronto con la comunità scientifica ed alla relazione periodica sulle attività della Fondazione.

Si ricorda che la suddetta Fondazione - istituita ai sensi dell'articolo 1, commi da 116 a 123, della <u>L. 11 dicembre 2016</u>, n. 232, e del regolamento di cui al <u>D.P.C.M. 27 febbraio 2018</u>, n. 28<sup>17</sup> - è un ente di diritto privato operante nell'ambito della ricerca, multidisciplinare e integrata, nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni; la finalità generale della Fondazione è costituita dall'incremento degli investimenti, pubblici e privati, nei settori della ricerca intesa alla prevenzione e alla salute.

Sono membri fondatori il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai quali è attribuita la vigilanza sulla Fondazione. Previo consenso di tali membri, sono soggetti partecipanti le persone fisiche e gli enti che contribuiscano per un periodo di almeno tre anni, mediante apporti di risorse in denaro non inferiori ad una quota minima, pari allo 0,5 per cento dell'apporto pubblico in ragione d'anno (il contributo è versato annualmente). Le norme in esame, per la costituzione della Fondazione e per la realizzazione del progetto Human technopole, hanno autorizzato una spesa di 10 milioni di euro per il 2017, di 114,3 milioni per il 2018, di 136,5 milioni per il 2019, di 112,1 milioni per il 2020, di 122,1 milioni per il

Si ricorda che l'articolo 5 del D.<u>L. 25 novembre 2015, n. 185</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>L. 22 gennaio 2016, n. 9</u>, aveva attribuito all'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) un primo contributo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2015, per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, da attuarsi, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. Successivamente, con D.P.C.M. del 16 settembre 2016, è stato approvato il progetto esecutivo denominato Human Technopole. La quota residua dello stanziamento suddetto è stata poi attribuita alla Fondazione Human Technopole, ai sensi del comma 123 del citato articolo 1 della L. n. 232 e dell'articolo 12 del citato regolamento di cui al D.P.C.M. n. 28 del 2018.

2021, di 133,6 milioni per il 2022 e di 140,3 milioni annui a decorrere dal 2023<sup>18</sup>.

In particolare, il **comma 275** - oltre a specificare che la Fondazione agisce con approccio multidisciplinare ed integrato, nel rispetto dei princìpi di piena accessibilità per la comunità scientifica nazionale, di trasparenza e pubblicità dell'attività, di verificabilità dei risultati scientifici raggiunti in conformità alle migliori pratiche internazionali - prevede che la Fondazione:

- trasmetta con cadenza biennale al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini del successivo invio alle Camere, una relazione sulle attività svolte e programmate, anche con riferimento al loro impatto sul sistema nazionale di ricerca, sul tempo e le modalità di utilizzo delle *facility* infrastrutturali (anche da parte di progetti scientifici a cui partecipino soggetti non affiliati alla Fondazione o che siano promossi da soggetti non affiliati), nonché sui servizi svolti a beneficio della comunità scientifica nazionale. In luogo della suddetta cadenza biennale, il **comma 277** prevede una cadenza semestrale per l'ipotesi di mancata stipulazione entro il 31 dicembre 2020 della convenzione di cui al **comma 276**; in tale ipotesi, la cadenza semestrale trova applicazione fino all'adozione in sostituzione della convenzione delle modifiche dello <u>Statuto della Fondazione</u> (Statuto adottato con D.P.C.M. del 27 marzo 2018);
- organizzi, in corrispondenza della trasmissione alle Camere della suddetta relazione, una giornata aperta di confronto con la comunità scientifica. Anche per l'organizzazione della suddetta giornata trova applicazione la cadenza semestrale, anziché biennale, qualora si verifichi l'ipotesi di cui al comma 277.

Il **comma 276** prevede la stipulazione, entro il 31 dicembre 2020, di una convenzione tra la Fondazione in oggetto, i membri fondatori (Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della salute e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) e gli altri soggetti finanziatori, pubblici e privati, individuati dallo <u>Statuto della Fondazione</u><sup>19</sup>. Come accennato, ai sensi del **comma 277**, nel caso di mancata sottoscrizione della convenzione entro il suddetto termine, la Fondazione attiva la procedura di modifica del medesimo Statuto, al fine di adeguarlo ai principi, criteri e modalità di svolgimento delle attività di cui ai **commi 275 e 276**.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Riguardo alle risorse finanziarie, cfr. anche *supra*, in nota.

Si ricorda che, oltre alla categoria dei soggetti partecipanti summenzionati, è prevista la qualifica di soggetto sostenitore. In essa possono rientrare gli enti pubblici e privati, le società, i consorzi, le imprese individuali e le persone fisiche che eroghino contributi economici alla Fondazione. Con apposito regolamento del Consiglio di sorveglianza sono stabilite le modalità e la soglia minima di contribuzione necessaria per l'assunzione dello *status* di sostenitore.

La convenzione definisce - nel rispetto dei principi di cui al **comma 275** e fermo restando il rispetto dei limiti della suddetta autorizzazione di spesa a carico dello Stato - le modalità di attuazione delle seguenti attività che, tra le altre, la Fondazione dovrà svolgere:

- l'individuazione periodica, attraverso i propri organi eventualmente avvalendosi delle *Roadmap* dello *European Strategy Forum on Research Infrastructures* e in ogni caso a seguito di consultazioni pubbliche promosse dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero della salute, aperte alla comunità scientifica nazionale e coordinate da parte del Direttore della Fondazione delle *facility* infrastrutturali ad alto impatto tecnologico nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, da realizzarsi con l'uso maggioritario delle summenzionate risorse finanziarie a carico dello Stato, nell'ambito dell'area identificata nella convenzione (**lettera** *a*)).
- Qualora con il termine "area" si intenda far riferimento ad un ambito territoriale, sembrerebbe opportuno valutare se sussista l'esigenza di un coordinamento con la successiva **lettera b**), che fa riferimento alla sede della Fondazione, e con le successive **lettere c**) e d), che fanno riferimento alle facility infrastrutturali della Fondazione;
- la realizzazione e l'accrescimento, presso la sede della Fondazione, delle facility infrastrutturali (individuate ai sensi della precedente **lettera** a)), assicurando le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al loro funzionamento e rendendo disponibile, contestualmente alla realizzazione di ciascuna facility, una quota congrua di risorse da destinare ai bandi per le procedure competitive di accesso (di cui alla successiva **lettera** d)) alla facility medesima;
- la promozione del costante confronto con il sistema di ricerca nazionale, ivi compresa l'Agenzia nazionale per la ricerca di cui al comma 241 dell'articolo 1 del presente provvedimento, per rendere massime la compatibilità e l'integrazione delle facility della Fondazione con quelle presenti nel sistema suddetto (lettera c));
- l'avvio e il coordinamento delle procedure competitive annuali per la selezione, secondo le migliori pratiche internazionali, di progetti presentati per l'accesso alle *facility* infrastrutturali da ricercatori o gruppi di ricercatori, afferenti a università, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed enti pubblici di ricerca (ai quali è garantito l'uso prevalente delle *facility* infrastrutturali della Fondazione) (**lettera** c)). Ai fini dell'attribuzione dei risultati delle ricerche, i soggetti che svolgono in tutto o in parte i loro progetti di ricerca presso la Fondazione conservano l'affiliazione dell'ente scientifico di provenienza;
- l'istituzione, presso la Fondazione, di un'apposita Commissione indipendente di valutazione dei summenzionati progetti di ricerca (di cui alla **lettera** *d*)), composta da valutatori esterni alla Fondazione, individuati tra scienziati senza affiliazioni o incarichi in essere con università, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed enti pubblici di ricerca (italiani), nonché dal Presidente del Comitato scientifico della medesima Fondazione Human Technopole

(**lettera** *e*)). La composizione (anche numerica) e il funzionamento della Commissione nonché i principi e i criteri di valutazione dei progetti secondo le migliori pratiche internazionali sono definiti dalla convenzione. Gli oneri di istituzione e funzionamento della Commissione, nonché i costi relativi alle sperimentazioni e alle dotazioni tecnologiche dei progetti selezionati, ivi inclusi i costi per la mobilità dei ricercatori che se ne avvalgono, sono posti a carico della suddetta autorizzazione di spesa statale in favore della Fondazione.

# Articolo 1, comma 279 (Potenziamento dell'offerta formativa nella scuola dell'infanzia)

Il **comma 279,** inserito nel corso dell'esame al Senato, incrementa la dotazione organica dei docenti nella scuola dell'infanzia, destinando l'incremento al **potenziamento dell'offerta formativa**.

In particolare, l'incremento previsto è pari a **390 posti**, da ripartire fra le regioni con il decreto di cui all'art. 1, co. 64, della L. 107/2015, con il quale, ogni 3 anni, si procede alla determinazione dell'organico dell'autonomia.

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l'art. 1, co. 5, della L. 107/2015, al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia scolastica, ha previsto l'istituzione, per ogni istituzione scolastica o istituto comprensivo, dell'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa.

In base all'art. 1, co. 63 e 64, a decorrere dall'a.s. 2016-2017, l'**organico dell'autonomia**, articolato in **posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa**, è determinato ogni 3 anni, su base regionale, con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata<sup>20</sup>.

Al riguardo, si ricorda che la Tab. 1 allegata alla stessa L. 107/2015 prevedeva posti di potenziamento per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo e secondo grado, ma non per la scuola dell'infanzia.

Successivamente, l'art. 12, co. 7, del d.lgs. 65/2017, che ha istituito il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, ha previsto

<sup>0</sup> 

Le dotazioni organiche del personale docente relative al **triennio 2016/2019** sono state definite inizialmente con <u>D.I. 625 del 5 agosto 2016</u>. In particolare, delle 746.418 cattedre previste per il triennio, 601.126 erano posti comuni, 96.480 erano posti per il sostegno e 48.812 erano posti per il potenziamento (v. <u>allegati</u> al D.I.). Successivamente, si sono registrati interventi legislativi volti ad incrementare l'organico dell'autonomia, anzitutto attraverso il consolidamento di posti provenienti dall'organico di fatto.

A tal fine, l'art. 1, co. 366 e 373-374 della L. di bilancio 2017 (L. 232/2016) ha istituito nello stato di previsione del MIUR un nuovo Fondo, stanziando €140 mln per il 2017 ed €400 mln dal 2018.

In seguito, l'art. 22-ter del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) ha incrementato le risorse del Fondo di importi variabili da €40,7 mln per il 2017 a €184,7 dal 2026. Ancora dopo, l'art. 1, co. 613, della L. di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha disposto un ulteriore incremento del Fondo di €50 mln nel 2018 e di €150 mln annui dal 2019.

l'assegnazione alla scuola dell'infanzia statale di quota parte dell'organico di potenziamento definito dalla Tab. 1 della L. 107/2015<sup>21</sup>.

Si ricorda, altresì, che, in base all'art. 1, co. 65, della L. 107/2015, il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento. Il riparto della dotazione organica per il potenziamento dei posti di sostegno è effettuato in base al numero degli alunni disabili. Si tiene conto della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. Il riparto considera, altresì, il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale. Il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.

Con riguardo alla formulazione del testo, si valuti l'opportunità di far riferimento al "decreto" di cui all'art. 1, co. 64, della L. 107/2015, e non al "decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca", dal momento che si tratta di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Con nota 16041 del 29 marzo 2018 il MIUR aveva dunque reso noto che per la scuola dell'infanzia erano stati istituiti 800 posti comuni di potenziamento, distribuiti tra le regioni in base al numero degli alunni relativi all'organico di fatto dell'a.s. 2017/18. Aveva, inoltre, fatto presente che "ciascun Ufficio Scolastico Regionale destinerà alla scuola dell'infanzia, nel limite del contingente assegnato, i posti dell'organico di potenziamento posto comune, senza determinare esuberi nell'ambito dei ruoli regionali, attingendo per tale rimodulazione ai posti di potenziamento disponibili prioritariamente della scuola secondaria di II grado, in via secondaria della scuola primaria e in via subordinata dalla scuola secondaria di primo grado".

# Articolo 1, comma 280 (Stabilizzazione dei lavoratori che svolgono funzioni di collaboratore scolastico in provincia di Palermo)

Il **comma 280**, inserito nel corso dell'esame al Senato, reca un'autorizzazione di spesa volta all'**immissione in ruolo** di ulteriori unità che hanno superato la procedura di stabilizzazione avviata per i lavoratori titolari di contratti attivati dall'ufficio scolastico provinciale di **Palermo** a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali, e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di **funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico**. Al contempo, prevede un **incremento dell'organico** dei collaboratori scolastici nella regione Sicilia.

In particolare, l'autorizzazione di spesa, volta all'immissione in ruolo di ulteriori soggetti che hanno superato la procedura di stabilizzazione avviata a seguito dell'art 1, co. 622, della L. 2015/2017, è pari a €1,135 mln nel 2020 ed €3,405 mln annui dal 2021.

Si tratta di assunzioni ulteriori rispetto a quelle previste dall'art. 2, co. 5, lett. f), del **D.L. 126/2019** – in corso di esame – che ha autorizzato lo scorrimento della graduatoria riferita alla medesima procedura, ai fini della copertura, a decorrere dall'a.s. 2020/2021, di **ulteriori 45 posti** di collaboratore scolastico. Al contempo, ha previsto che, dal 1° settembre 2020, è **disaccantonato un numero corrispondente di posti nella dotazione organica** dei collaboratori scolastici della provincia di Palermo<sup>22</sup>.

Rispetto a tale ultima previsione, nel testo in esame si prevede, invece, un **incremento dell'organico** dei collaboratori scolastici della regione Sicilia, pari a **119 unità**<sup>23</sup>.

L'art. 4 del DPR 119/2009 aveva previsto che nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di collaboratore scolastico erano assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno all'amministrazione, era accantonato il 25% dei posti del corrispondente profilo professionale.

In base all'art. 2, co. 1, dello stesso DPR 119/2009, la consistenza numerica complessiva dei posti relativi a personale ATA è definita a livello nazionale è ripartita in dotazioni organiche regionali, sentita la Conferenza unificata, con riguardo alle specificità degli ambiti territoriali interessati, con riferimento alle peculiarità strutturali, organizzative e operative delle istituzioni scolastiche, alle diversità conseguenti alle situazioni ambientali e socio-economiche, alle funzioni ed ai compiti previsti per i profili professionali del personale. Nella ripartizione si tiene conto altresì, in relazione ai diversi contesti territoriali interessati, dei fenomeni migratori da Paesi extracomunitari, dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, nonché delle condizioni logistico-strutturali, delle distanze e dei collegamenti tra le istituzioni scolastiche situate nei comuni montani e nelle piccole isole.

In argomento, si ricorda, preliminarmente, che l'art. 8 della L. 124/1999 ha disposto il trasferimento alle dipendenze dello Stato del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) già dipendente degli enti locali in servizio negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado.

Alla disposizione è stata data attuazione con il **D.I. 23 luglio 1999**. In particolare, la premessa del D.I considerava:

- che gli enti locali provvedevano al reclutamento di personale a tempo determinato (supplenti) che, pur non transitando nei ruoli statali, costituiva uno degli elementi necessari ad assicurare il servizio, il cui onere andava dunque assunto dallo Stato per effetto dell'art. 8 della L. 124/1999;
- che in alcune realtà gli enti locali avevano assunto l'onere di fornitura di personale ATA alle scuole mediante la stipula di contratti di appalto;
- che, conseguentemente, lo Stato, al fine di assicurare il servizio nelle scuole, doveva subentrare anche nelle funzioni precedentemente indicate (supplenti e contratti).

Per quanto qui maggiormente interessa, l'art. 9 del D.I. ha disposto il subentro dello Stato nei contratti stipulati dagli enti locali alla data del 24 maggio 1999, ed eventualmente rinnovati in data successiva, per la parte con la quale erano state assicurate le funzioni ATA per le scuole statali, in luogo dell'assunzione di personale dipendente.

Ha, altresì, disposto che, ferma restando la prosecuzione delle attività da parte di soggetti esterni impegnati in progetti LSU e LPU in corso ai sensi delle leggi vigenti, lo Stato subentrava nelle convenzioni stipulate dagli enti locali con i soggetti imprenditoriali, comprese le cooperative, per la stabilizzazione di quei progetti per lavori socialmente utili e/o lavori di pubblica utilità che erano in atto nelle istituzioni scolastiche statali prima del 25 maggio 1999, anche se rinnovati successivamente, per lo svolgimento di funzioni ATA demandate per legge all'ente locale in sostituzione dello Stato.

Con specifico riferimento ai lavoratori operanti nelle scuole della **provincia di Palermo**, l'art. 1, co. 745, della L. 147/2013 (L. di stabilità 2014) aveva, poi, autorizzato il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a prorogare per l'anno 2014 i rapporti convenzionali in essere attivati dall'ufficio scolastico provinciale. Ulteriori proroghe erano state previste dall'art. 6, co. 6-bis, del D.L. 192/2014 (L. 11/2015 - fino al 31 dicembre 2015), dall'art. 1, co. 215, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016 - fino al 31 dicembre 2016) e dall'art. 4, co. 5, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017 - fino al 31 dicembre 2017)<sup>24</sup>.

Da ultimo, l'art. 1, co. 622-627, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) aveva previsto l'avvio di una **procedura selettiva per titoli e colloquio**, volta alla

Quest'ultimo aveva, inoltre, prorogato al 31 dicembre 2017 anche il termine, previsto dall'art. 6, co. 6-ter, del D.L. 192/2014, per l'individuazione di soluzioni (solo) normative (a fronte del riferimento, presente nel co. 6-ter citato, anche a soluzioni amministrative) ai problemi occupazionali connessi ai medesimi rapporti.

**stabilizzazione** del personale in questione, prorogando fino al 30 agosto 2018 i rapporti convenzionali in essere.

In particolare, aveva disposto che, all'esito della procedura selettiva, le **assunzioni** dovevano avvenire – anche a tempo parziale –, nel **limite di spesa** di € 3,5 mln per il 2018 e di € 8,7 mln annui dal 2019, e comunque nei limiti corrispondenti ai posti di organico di diritto accantonati<sup>25</sup>. Aveva, altresì, disposto che i rapporti instaurati a **tempo parziale** non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero delle ore, se non ove sussistano risorse certe e stabili<sup>26</sup>.

La procedura selettiva finalizzata a stabilizzare, dal 1° settembre 2018, **305 unità ex LSU** titolari di contratti di lavoro attivati dall'U.S.P. di Palermo era stata avviata con <u>D.D. 500 del 5 aprile 2018</u>, rettificato con <u>D.D. 536 del 12 aprile 2018</u>. In base all'art. 2 del D.D. del 5 aprile 2018, poteva partecipare alla procedura selettiva il personale titolare al 1° gennaio 2018 di contratti di lavoro per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici.

Dalla <u>bozza di D.I.</u> relativo alla definizione degli organici ATA per l'a.s. 2018/2019, trasmessa con <u>nota del MIUR prot. 29073 del 22 giugno 2018</u>, emergeva che i posti destinati alla stabilizzazione degli ex LSU della provincia di Palermo, ai sensi dell'art. 1, co. 622-626, della L. 205/2017, erano stati effettivamente 305, che erano stati disaccantonati rispetto agli 11.857 posti accantonati, in base all'art. 4 del DPR 119/2009<sup>27</sup>, con <u>D.I. 29 luglio 2011</u>.

Ai fini indicati, si introduce nell'art. 58 del **D.L. 69/2013** (L. 98/2013) il comma 5-quinquies.

Al riguardo, si evidenzia che l'art. 2, co. 5, lett. da a) ad e), del D.L. 126/2019, come sostituito durante l'esame alla Camera – nel modificare la disciplina relativa alla stabilizzazione nel profilo di collaboratore scolastico del personale delle imprese di pulizia impegnato nell'erogazione dei medesimi servizi per almeno 10 anni, e nel prevedere ulteriori attività, nonché una procedura di mobilità straordinaria, e una seconda procedura selettiva riservata al medesimo

La <u>relazione illustrativa</u> riferita all'<u>emendamento del Governo 58.1100</u> (poi ritirato), riguardante, in termini diversi, la questione, evidenziava che allora operavano **459 dipendenti** da cooperative attive nella provincia di Palermo (a fronte dei 479 di cui alla relazione illustrativa riferita al D.L. 244/2016), che **sostituivano 350 collaboratori scolastici**. Evidenziava, inoltre, che i 459 lavoratori erano parte delle circa 16.000 unità di lavoratori di ditte esterne che si occupavano dei servizi di pulizie nelle scuole in tutto il territorio nazionale.

Conseguentemente, aveva previsto che il personale incluso negli elenchi allegati alla convenzione tra l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e le cooperative sociali alla data del 24 febbraio 2014, che non fosse rientrato nelle assunzioni, doveva essere iscritto in un apposito Albo dal quale gli enti locali potevano attingere per nuove assunzioni di personale, nel rispetto dell'analisi del fabbisogno e della sostenibilità finanziaria.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Come già indicato in altra scheda, l'art. 4 del DPR 119/2009 aveva previsto che nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di collaboratore scolastico erano assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno all'amministrazione, era accantonato il 25% dei posti del corrispondente profilo professionale.

personale, ma con un requisito di almeno 5 anni di servizio – ha novellato i commi da 5 a 5-quater dell'art. 58 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) e introdotto nello stesso i **commi 5-quinquies e 5-sexies**.

Si valuti, pertanto, l'opportunità di un coordinamento.

#### Articolo 1, commi 282-285 (Disposizioni in materia di Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

I **commi 282-285**, inseriti nel corso dell'esame al Senato, recano disposizioni concernenti le risorse per il funzionamento e l'affidamento degli incarichi di insegnamento nell'ambito delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

In particolare, dal 2020 incrementa le risorse per il funzionamento amministrativo e didattico delle medesime Istituzioni per un importo di € 1,5 mln annui da destinare a iniziative in favore di studenti con disabilità e con disturbo specifico di apprendimento (DSA) e di €10 mln annui quale rimborso delle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di esonero dalla contribuzione studentesca.

Inoltre, consente alle Istituzioni AFAM di attribuire **incarichi di insegnamento** annuali rinnovabili, previo espletamento di procedure pubbliche.

Preliminarmente si ricorda che l'art. 2 della **L. 508/1999** ha disposto che le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché, con la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati, costituiscono il **sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale** (**AFAM**)<sup>28</sup>.

Le risorse destinate alle Istituzioni AFAM sono allocate nel Programma "Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica" dello stato di previsione del MIUR.

In particolare, quelle destinate al funzionamento amministrativo e didattico sono allocate sul cap. 1673/pg 5.

Incremento di risorse per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM

Come <u>ricapitolato sul sito del MIUR</u>, il sistema AFAM è composto **da 82 istituzioni statali e 63 non statali** e, precisamente, da: 20 Accademie di belle arti statali; 1 Accademia nazionale d'arte drammatica; 1 Accademia nazionale di danza; 55 Conservatori di musica statali; 18 ex Istituti musicali pareggiati; 5 Istituti superiori per le Industrie Artistiche; 18 Accademie di belle arti legalmente riconosciute, tra cui le cinque storiche di Genova, Verona, Perugia, Bergamo, Ravenna; 27 altri Istituti autorizzati a rilasciare titoli con valore legale. <u>Qui</u> l'elenco delle Istituzioni AFAM riconosciute.

Il comma 282 dispone l'incremento delle risorse per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM di €1,5 mln annui dal 2020, finalizzato a consentire di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con disabilità (indipendentemente dal grado della stessa) e con certificazione di disturbo specifico di apprendimento (DSA). Tali risorse sono ripartite tra le istituzioni AFAM statali in rapporto al numero complessivo degli studenti iscritti.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 1, co. 742, della L. 145/2019 (L. di bilancio 2019) ha incrementato le risorse destinate al funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni AFAM di €500.000 annui dal 2019, per consentire alle stesse di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con **handicap riconosciuto** ai sensi della L. 104/1992, con **invalidità superiore al 66%**, o con certificazione di disturbo specifico di apprendimento (**DSA**), disponendo anche in questo caso che le relative risorse sono ripartite tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti.

Il **comma 283** incrementa le risorse per il funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni AFAM di €10 milioni annui dal 2020, al fine di consentire il rimborso del mancato introito derivante dall'applicazione delle disposizioni in materia di **esonero dalla contribuzione studentesca**. Tali risorse sono ripartite tra le istituzioni AFAM statali in proporzione al numero di studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione (ai sensi dell'art. 9, del d.lgs. 68/2012), e al numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.

Al riguardo, si rammenta, anzitutto, che l'art. 1, co. 252-266, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) ha ridefinito la disciplina in materia di contributi corrisposti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale delle **università statali**, con l'istituzione, anzitutto, di un **contributo annuale onnicomprensivo** (che, in particolare, comprende anche i contributi per attività sportive e **assorbe** la pregressa **tassa di iscrizione**). Ha inoltre introdotto la c.d. **no-tax area**, disponendo che sono esonerati dal pagamento del contributo annuale onnicomprensivo – oltre a coloro che rientrano nelle fattispecie considerate dall'art. 9 del d.lgs. 68/2012<sup>29</sup> – gli studenti, fino al primo anno fuori corso, che

L'art. 9 del d.lgs. 68/2012 ha previsto, per quanto qui interessa, l'esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi per gli studenti in possesso dei requisiti per l'accesso alle borse di studio, gli studenti disabili con un'invalidità pari almeno al 66%, gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio erogata dal Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici, gli studenti costretti a interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate (per il periodo di infermità), gli studenti che intendono ricongiungere la carriera dopo un periodo di interruzione. Le università statali e le istituzioni AFAM – nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio – possono disporre autonomamente ulteriori esoneri (totali o parziali) dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari, tenuto conto della condizione economica degli studenti, in favore di studenti diversamente abili con invalidità inferiore al 66%, studenti che

appartengono ad un nucleo familiare con **ISEE fino a € 13.000** e, nel caso di iscrizione agli anni successivi al primo, hanno conseguito il numero minimo di crediti formativi universitari (CFU) indicati.

A sua volta, il co. 267 dello stesso art. 1 aveva previsto che entro il 31 marzo 2017 le istituzioni AFAM dovevano **adeguare i propri regolamenti in materia di contribuzione studentesca** alle novità introdotte dai co. 252-266 per gli studenti universitari, e che, in caso di mancato adeguamento, si sarebbero applicate comunque le nuove disposizioni previste per gli studenti universitari. Ha stabilito, infine, che nella ripartizione delle risorse destinate al funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM, il MIUR tiene conto degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 68/2012 e di quelli esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.

#### Attribuzione di incarichi di insegnamento

I commi 284 e 285 prevedono che, qualora alle esigenze didattiche non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell'ambito delle dotazioni organiche, le Istituzioni AFAM provvedono mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di un anno accademico, rinnovabili annualmente per un periodo massimo di 3 anni, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle graduatorie nazionali.

Le istituzioni provvedono al conferimento degli incarichi di insegnamento con **oneri a carico del proprio bilancio** e **in deroga** al divieto per le pubbliche amministrazioni, a partire dal 1° luglio 2019, di stipulare **contratti di collaborazione** che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, recato dal co. 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. 165/2001, introdotto dal d.lgs. 75/2017.

Gli incarichi di insegnamento non sono comunque conferibili al personale di ruolo e sono attribuiti previo **espletamento di procedure pubbliche** che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

L'attribuzione dei predetti incarichi non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

concludono gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti con regolarità nell'acquisizione dei crediti previsti dal piano di studi, studenti che svolgono una documentata attività lavorativa.

Le disposizioni, facendo riferimento alla stipula di contratti di collaborazione in deroga al divieto previsto dal d.lgs. 75/2017 superano quanto previsto dall'art. 6 del <u>DPR 7 agosto 2019, n. 143</u>, Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM<sup>30</sup>, che, per le medesime esigenze, prevede il ricorso a contratti d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c.

L'art. 6 del Regolamento, disciplinando il conferimento degli incarichi di insegnamento in relazione a peculiari e documentate esigenze didattiche cui non è possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica di diritto, prevede che si procede alla stipula di **contratti d'opera** – che non determinano vincolo di subordinazione nei confronti del committente –, con **professionisti ed esperti** di riconosciuta esperienza e competenza.

In particolare, si tratta, alternativamente, di:

- conferimento di incarichi a titolo retribuito di durata non superiore a 3 anni;
- espletamento di procedure finalizzate a conferire incarichi di insegnamento retribuiti, anche pluriennali, disciplinate con regolamento dell'Istituzione, che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

Gli importi massimi dei compensi per il conferimento degli incarichi devono essere definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

0

Si tratta del regolamento previsto dall'art. 2, co. 7, lett. e), della L. 508/1999, trasmesso alle

Camere il 17 aprile 2019 le Commissioni riunite VII e XI della Camera hanno espresso <u>parere favorevole con condizione e osservazioni</u> il 15 maggio 2019, mentre, al Senato, la 7<sup>^</sup> Commissione ha espresso <u>parere favorevole con osservazioni</u> il 15 maggio 2019 e la 11<sup>^</sup> Commissione ha espresso <u>parere favorevole con rilievi</u> il 9 maggio 2019.

# Articolo 1, comma 296 (Interventi per il restauro e la valorizzazione di beni culturali)

Il **comma 296,** inserito nel corso dell'esame al Senato, reca autorizzazioni di spesa per il restauro e la valorizzazione della <u>Villa Candiani di Erba</u> (CO) e del <u>Palazzo Piozzo di Rosignano a Rivoli</u> (TO).

In particolare, si autorizzata una spesa di €250 mila annui per il 2020 e 2021 per ciascuno degli interventi.

In base alle informazioni rese per le vie brevi dagli uffici del MIBACT, <u>Villa Candiani di Erba</u> e <u>Palazzo Piozzo di Rosignano a Rivoli</u> sono **beni culturali di appartenenza pubblica**<sup>31</sup>.

La nozione di "bene culturale" è desumibile dall'art. 2, co. 2, e dagli artt. 10 e 11 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004). In base all'art. 2, co. 2, sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. In particolare, l'art. 10 individua le categorie di beni culturali, ossia delle cose assoggettate alle disposizioni di tutela contenute nel Titolo I della Parte seconda dello stesso Codice, tra le quali sono ricomprese, in particolare, misure di protezione (artt. 21 e ss., che stabiliscono, tra l'altro, le tipologie di interventi vietati o soggetti ad autorizzazione), misure di conservazione (artt. 29 e ss., che includono anche obblighi conservativi), nonché misure relative alla circolazione dei beni (artt. 53 e ss.), nel cui ambito rientrano anche le quelle concernenti i beni inalienabili.

Tra le categorie di cui all'art. 10 rientra, anzitutto, quella dei **beni culturali** *ex lege* che, in quanto tali, non necessitano di alcun tipo di accertamento (co. 2).

Vi sono, poi, la categoria dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici (o a persone giuridiche private senza fine di lucro) (co. 1 e 4), che divengono tali solo a seguito della verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12, e quella dei beni culturali appartenenti a privati, o a chiunque appartenenti (co. 3 e 4), che diventano tali solo a seguito della dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13.

#### Articolo 1, comma 306

(Provvedimenti urgenti per il consolidamento del territorio a salvaguardia del patrimonio paesistico, storico, archeologico ed artistico - Todi e Orvieto)

La disposizione del **comma 306**, **introdotta dal Senato**, prevede un contributo **alla Regione Umbria** di **1 milione** di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 per la salvaguardia del **patrimonio paesistico**, **archeologico**, **storico ed artistico** delle città dai **movimenti franosi attuali e potenziali**, destinando le risorse alle aree della rupe di Orvieto e del Colle di Todi.

La disposizione in commento prevede per la salvaguardia del **patrimonio paesistico, archeologico, storico ed artistico** delle città dai **movimenti franosi attuali e potenziali**, un contributo di **1 milione** di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. La **regione Umbria** è destinataria esclusiva di tali risorse, ai fini della messa in sicurezza, tutela e manutenzione dei due siti di seguito indicati.

In considerazione del rischio idrogeologico che la norma definisce 'tipico di alcune aree del paese' suscettibile di mettere a rischio la conservazione del **patrimonio culturale**, **archeologico**, **storico ed artistico** 'rinvenibile esclusivamente in due città dell'intero territorio nazionale', la disposizione prevede infatti che le risorse stanziate sono destinate alle aree:

- della rupe di Orvieto
- e del Colle di Todi

già oggetto di lavori di mitigazione del rischio idrogeologico per frane.

Si prevede che la stessa **regione** provvede al **riparto** delle risorse tra i due comuni interessati.

Si segnala che la norma non fa menzione di attività di monitoraggio, in base alla normativa vigente in materia di monitoraggio delle opere pubbliche anche in materia di messa in sicurezza del territorio.

Per approfondimenti, si veda il quadro normativo esposto con riferimento al disegno di legge c.d. 'cantierambiente', as. <u>1422</u>.

Si valuti un chiarimento del profilo del monitoraggio delle risorse.

La norma prevede che il contributo alla Regione sia ripartito annualmente, **entro il 30 giugno** di ogni anno.

#### Articolo 1, comma 307 (Contributo per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero)

Il **comma 307, inserito al Senato,** autorizza i seguenti interventi di spesa:

- a) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero:
- b) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero;
- c) 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore dei Comitati degli italiani all'estero.

Il **comma 307, inserito durante l'esame presso il Senato**, autorizza una serie di spese al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero. In particolare sono autorizzati i seguenti interventi:

a) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero.

Le funzioni ed il ruolo degli enti gestori nella diffusione della lingua e cultura italiana all'estero sono state da ultimo delineate dal D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64 (Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107). In particolare, i corsi promossi dagli enti gestori, come le altre iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero, sono ricompresi nel sistema della formazione italiana nel mondo e il MAECI può sostenerne le attività di diffusione e promozione della lingua e cultura italiana nel mondo, concedendo contributi, fornendo libri e materiale didattico o destinandovi docenti (articolo 3); gli enti gestori possono collaborare con le scuole statali, con le scuole paritarie e con le altre scuole italiane all'estero e sezioni italiane all'estero (articolo 9); l'articolo 11 stabilisce che enti gestori non aventi fine di lucro attivi nella diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, costituiti e organizzati secondo le forme giuridiche prescritte dalla normativa locale, possono realizzare le iniziative del MAECI in ordine alla promozione dell'apprendimento della lingua e cultura italiana, che comprendono interventi a favore del bilinguismo, corsi e moduli

nelle scuole locali, offerta di corsi con modalità telematiche in collaborazione con istituti universitari del nostro Paese.

Risorse a sostegno della promozione della lingua e cultura italiana all'estero sono confluite nel Fondo ad hoc istituito dall'art. 1, comma 587 della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) nello stato di previsione del MAECI (capitolo 2765), con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Il DCPM n. 388 del 6 luglio 2017 di ripartizione delle risorse di tale Fondo, adottato - ai sensi del comma 588 della medesima legge di bilancio 2017 - su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei Beni Culturali e del Turismo, ha individuato gli interventi da finanziare. Nell'ambito delle risorse assegnate al MAECI (16.426.985 nel 2017, 21.750.000 per il 2018 e 36.250.000 per ciascun esercizio finanziario 2019 e 2020), all'interno della quota riservata all'iniziativa "Italiano Lingua Viva" una parte delle risorse è destinata a sostegno delle attività dagli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero, ai quali il DPCM ha assegnato 2.160.000 euro per il 2017, 2.250.000 euro per il 2018 e 2.160.000 euro per ciascuna annualità 2019 e 2020 (cap. 3153 dello stato di previsione del MAECI).

#### b) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero.

Il ddl, bilancio integrato (AS1586), nello stato di previsione del MAECI il cap. 3131 (Contributo al consiglio generale degli italiani all'estero per le spese di funzionamento) presenta un'autorizzazione di spesa di 0,6 milioni di euro per ciascuna annualità 2020, 2021 e 2022.

Un precedente analogo intervento a favore del Consiglio generale degli Italiani all'estero era stato disposto dalla legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) che aveva autorizzato (art. 1, comma 276, lett. c)) la spesa di 400mila euro per il 2018 al fine di assicurare la tenuta delle riunioni annuali dell'organismo.

Il <u>Consiglio generale degli Italiani all'estero</u> (CGIE) organismo di consulenza del Governo e del Parlamento sui temi di interesse delle comunità all'estero, si compone di 63 Consiglieri, di cui 43 eletti direttamente all'estero e 20 di nomina governativa. Il CGIE si articola in Assemblea Plenaria, Comitato di Presidenza (composto dal Segretario Generale, da quattro Vice Segretari Generali e da quattro rappresentanti delle diverse aree), 3 Commissioni Continentali, la Commissione di nomina governativa, 7 Commissioni Tematiche e Gruppi di Lavoro.

c) 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore dei Comitati degli italiani all'estero (Comites).

Nello stato di previsione del MAECI, ddl bilancio integrato (AS 1586), il cap. 3103 (Contributi in danaro ai comitati italiani all'estero – Comites e per le riunioni annuali dei comitati dei loro presidenti) presenta un'autorizzazione di spesa di 1,24 milioni di euro per ciascuna annualità 2020, 2021 e 2022.

Un analogo intervento era stato disposto dall'art. 1, comma 276, lett. *d*), dalla legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) che aveva autorizzato a favore dei Comites la spesa di 1 milione di euro per il 2018.

# Articolo 1, comma 333 (Integrazione dei disabili attraverso lo sport)

Il **comma 333**, inserito nel corso dell'esame al Senato, autorizza la spesa di €500.000 nel 2020, da destinare alle attività del "Progetto Filippide".

In particolare, il contributo è finalizzato a favorire la realizzazione di progetti di **integrazione dei disabili attraverso lo sport**.

Dal sito ufficiale si evince che il "Progetto Filippide" è una derivazione dell'Associazione Sport e Società, società sportiva dilettantistica affiliata alla <u>FISDIR</u> (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali) e riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), che svolge attività di allenamento e preparazione a competizioni sportive per soggetti affetti da autismo e sindromi rare ad esso correlate.

Il progetto è nato a Roma grazie al sostegno e al contributo del Comune di Roma – Assessorato alle Politiche sociali – Ufficio Handicap. Tale sostegno, iniziato nel 2002, prosegue tuttora.

# Articolo 1, comma 335 (Contributo alle scuole paritarie con alunni disabili)

Il **comma 335**, inserito nel corso dell'esame al Senato, **incrementa** di € **12,5 mln per il 2020** il contributo destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.

L'art. 1-quinquies, co. 1, del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) – come modificato dall'art. 1, co. 616, della L. 232/2016 – ha disposto la corresponsione di un contributo alle scuole paritarie di cui alla L. 62/2000<sup>32</sup>, che accolgono alunni con disabilità, nel **limite di spesa di € 23,4 mln annui** a decorrere **dal 2017**. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenendo conto, per ciascuna scuola paritaria, del numero degli alunni con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti.

Da ultimo, l'art. 9 del <u>DM 278 del 28 marzo 2019</u>, recante criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2018/2019, ha stabilito – ugualmente a quanto stabilito a partire dall'a.s. 2016/2017 – che le risorse, allocate sul **cap. 1477/pg 2**, sarebbero state assegnate agli Uffici scolastici regionali ripartendole sulla base del numero di alunni disabili iscritti e frequentanti nelle scuole paritarie di ogni regione. Gli USR avrebbero poi provveduto a erogare alle scuole paritarie le risorse assegnate, ripartendole per il 50% sulla base del numero di alunni disabili presenti in ciascuna scuola e, per l'altro 50%, tenendo conto della percentuale di alunni disabili sul numero di alunni frequentanti in ciascuna scuola.

L'art. 1 della L. 62/2000 dispone che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle **scuole paritarie private e degli enti locali**, che in quanto tali sono abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. In particolare, le scuole paritarie, svolgendo un **servizio pubblico**, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che sono in possesso dei requisiti ivi indicati. Tra questi, rientra, per quanto qui maggiormente interessa, l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare, e l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio.

#### Articolo 1, commi 346 e 347

# (Disposizioni a sostegno dello studio e della pratica della musica per i contribuenti a basso reddito)

I **commi 346 e 347**, **introdotti** durante l'esame **in sede referente**, stabilisce la **detraibilità del 19 per cento** di un importo non superiore a 1.000 euro delle spese sostenute, anche nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico, per lo **studio e la pratica della musica** da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro. La detrazione spetta dall'anno di imposta in corso alla data del 1° gennaio **2021**.

Il **comma 346** modifica l'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi (d.P.R. n. 917 del 1986) nel modo seguente:

- a) al comma 1 viene aggiunta la lettera **e-quater**) con la quale si consente la **detrazione** di un importo pari al **19% delle spese**, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con **reddito complessivo non superiore a 36.000 euro** per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande, e scuole di musica riconosciute da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica;
- b) al comma 2 viene aggiunto il riferimento alla lettera e-quater) di cui sopra, cosicché la relativa detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute nell'**interesse dei familiari a carico del dichiarante**.

L'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR - d.P.R. n. 917 del 1986) disciplina la detrazione dall'imposta lorda di un importo pari al 19% di una serie di oneri sostenuti dal contribuente, e segnatamente:

- a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori sui prestiti o mutui agrari;
- b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori sui mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
- b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale; (100)
  - c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila;
- c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire 750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000;
- c-*ter*) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti;
  - d) le spese funebri;
  - e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria;

- e-*bis*) le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado;
- e-*ter*) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA);
- f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente;
- f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo;
- g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate;
- h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali;
- h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad un'apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera h);
- i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
  - i-bis) i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso;
- i-ter) le erogazioni liberali in denaro in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche;

i-quater) le erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

i-quinquies) le spese sostenute per le attività sportive dei ragazzi;

i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza:

i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000;

i-septies) le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza;

i-*octies*) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro;

i-*novies*) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

i-decies) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;

Ai sensi del comma 1.1 dell'articolo 15, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Ai sensi del comma 1-ter, si detrae dall'imposta lorda un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

Ai sensi del comma 1-quater, dall'imposta lorda si detrae, entro certi limiti, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

Il comma 2 dell'articolo 15 del TUIR stabilisce che per alcuni degli oneri di cui al comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone familiari fiscalmente a carico del dichiarante.

Il **comma 347** stabilisce che la detrazione di cui al comma 346, di cui si individua la finalità nel contrasto alla povertà educativa minorile, spetta a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del **1**° **gennaio 2021**.

### Articolo 1, comma 354 (Corsi universitari di studi di genere)

Il **comma 354** incrementa di **1 milione di euro** il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, al fine di istituire o potenziare specifici **corsi di studio di genere**.

La disposizione, al fine di promuovere l'educazione alle differenze di genere, prevede che le università inseriscano nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o potenzino i medesimi corsi già esistenti.

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che una definizione di "genere" si ritrova nell'art. 3 della <u>Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica</u> (c.d. Convenzione di Istanbul) che intende per tale "ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per uomini e donne".

Il nostro ordinamento, nelle disposizioni volte a rendere effettive le pari opportunità, usa indifferentemente i termini 'sesso' e 'genere'. Ad esempio, il codice per le pari opportunità (d.lgs. 198/2006) e la legge per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere negli enti locali (L. 215/2012) usano entrambi i termini, mentre la legge sulla parità di accesso agli organi delle società quotate o pubbliche (L. 120/2011) usa il termine 'genere'. L'art. 9 del decreto-legge sull'abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti (D.L. 149/2013–L. 43/2014) fa, invece, riferimento al 'sesso'.

È utile ricordare che gli ordinamenti giuridici hanno mutuato il termine 'genere' dagli studi antropologici e sociologici, che lo usano per indicare la dimensione sociale dell'essere uomo o donna. Mentre il sesso dipende da una caratteristica biologica, la nozione di genere è stata introdotta per indicare le differenze psicologiche, sociali e culturali, assunte come variabili nel tempo e mutevoli da cultura a cultura. Il genere è dunque inteso come costruzione sociale della differenza sessuale.

Al fine sopra indicato, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) è incrementato di €1 mln annui dal 2020. Le risorse sono ripartite fra le università con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che il FFO è appostato sul cap. 1694 dello stato di previsione del MIUR e viene ripartito, annualmente, secondo criteri contenuti in un unico decreto ministeriale. Da ultimo, per il 2019, è intervenuto il <u>DM 738 dell'8 agosto 2019</u>.

# Articolo 1, commi 355 e 356 (Esenzione canone RAI per gli anziani a basso reddito)

I commi 355 e 356, innalzano, a regime, a € 8.000 annui la soglia reddituale prevista ai fini dell'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni in favore di soggetti di età pari o superiore a 75 anni.

In particolare, il **comma 355** stabilisce che, **dal 2020**, la soglia di reddito complessivo proprio e del coniuge prevista per l'esenzione del pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni (esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza stabilito) per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, è fissata a €8.000 annui.

Inoltre, con riferimento al già previsto requisito di **non avere conviventi**, specifica che esso è riferito alla convivenza con **altri soggetti titolari di un reddito proprio**, **fatta eccezione per collaboratori domestici**, **colf e badanti**.

Resta fermo che per l'abuso è irrogata una **sanzione amministrativa**, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, di importo compreso tra €500 ed €2.000 per ciascuna annualità evasa.

A tal fine, si sostituisce il co. 132 dell'art. 1 della L. 244/2007, in base al quale il limite di reddito è pari a €6.713,98 annui.

Il **comma 356** abroga la lett. *a)* del co. 160 dell'art. 1 della L. 208/2015, in base al quale il suddetto limite di reddito **può essere ampliato sino ad € 8.000** in base alle eventuali maggiori entrate derivanti dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per il 2016 (c.d. **extra gettito**).

L'art. 1, co. 132, della L. 244/2007 (L. di stabilità 2008) – come modificato dall'art. 42, co. 2-bis, del D.L. 248/2007 (L. 31/2008) – ha **abolito**, a decorrere **dal 2008**, il pagamento del canone di abbonamento alla televisione, esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza stabilito, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a € 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi.

Successivamente, l'art. 1, co. 160, della L. 208/2015, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, co. 90, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019), ha previsto che, a decorrere **dal 2016**, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per il 2016 (c.d. extra gettito) – derivanti dalle nuove

modalità di riscossione del canone, con l'addebito dello stesso nella bolletta elettrica – devono essere riversate all'Erario per una quota del loro ammontare pari al 33% per il 2016 e al 50% a decorrere dal 2017, per essere destinate, fra l'altro e per quanto qui interessa, all'**ampliamento fino a € 8.000** della soglia reddituale prevista ai fini della esenzione dal pagamento del canone di abbonamento in favore di soggetti di età pari o superiore a 75 anni<sup>33</sup>.

In attuazione di tale previsione, la soglia è stata elevata, per il 2018, ad €8.000 annui dal <u>DI 16 febbraio 2018</u>, che ha destinato a tal fine €20,9 mln, provenienti da parte delle risorse accertate quale extra gettito relativo al canone RAI per il 2017. Le relative modalità attuative sono state definite con <u>Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 aprile 2018.</u>

Ulteriori destinazioni del c.d. extra gettito riguardano il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (di cui all'art. 1 della L. 198/2016), destinato al sostegno dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, fino ad un importo massimo di € 125 mln in ragione d'anno, e il Fondo per la riduzione della pressione fiscale (di cui all'art. 1, co. 431, della L. 147/2013). La restante parte dell'eventuale extra gettito è assegnata alla RAI.

# Articolo 1, commi 357 e 358 (Bonus cultura diciottenni - 18app)

I commi 357-358 rifinanziano, per l'anno 2020, la Card cultura per i diciottenni (cd. 18app), utilizzabile per l'acquisto di determinati prodotti culturali, nel limite di spesa di 160 milioni di euro per il 2020. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE.

I beni acquistabili con la Card cultura sono:

- biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
- libri:
- abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale;
- musica registrata;
- prodotti dell'editoria audiovisiva;
- titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali;
- corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

Si ricorda che la Card elettronica per i diciottenni è stata impiegata per la prima volta nel 2016. Negli ultimi anni è stata rifinanziata, è variata la platea dei destinatari, senza però diventare un istituto a regime, e sono stati ampliati i beni acquistabili. A tale ultimo riferimento, rispetto alla disciplina prevista per il 2019, la disposizione in esame conferma le **tipologie di beni e attività** già acquistabili ma **aggiunge gli abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale.** 

L'art. 1, co. 604, della <u>L. 145/2018</u> aveva previsto originariamente, per il 2019, un limite di spesa di 240 milioni di euro poi ridotto a 140 milioni di euro dall'art. 50, co. 2, lett. *h*), del <u>D.L. 34/2019</u>. In virtù della disposizione in commento, il **limite di spesa** per il 2020 è portato a **160 milioni di euro**.

L'art. 1, co. 979, della L. 208/2015 ha previsto originariamente che a tutti cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea che compissero 18 anni nel 2016 fosse assegnata una Carta elettronica, dell'importo nominale massimo di 500 euro per l'anno 2016, utilizzabile per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'acquisto di libri nonché per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo.

Successivamente, con l'art. 2-quinquies, co. 1, del <u>D.L. 42/2016</u>, tale Carta è stata attribuita a tutti i diciottenni residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità. Il regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica è stato adottato con <u>D.P.C.M. 15 settembre 2016</u>, n. 187.

Tali disposizioni, in virtù dell'art. 1, co. 626, della <u>L. 232/2016</u> - come modificato dal D.L. 91/2018 - sono state estese ai soggetti che compivano diciotto anni di età negli anni 2017 e 2018, ed è stato ampliato l'oggetto della Carta stessa, destinata anche all'acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

L'art. 1, co. 604, della L. 145/2018 ha riproposto l'assegnazione della Carta a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compivano diciotto anni di età nel 2019. L'art. 3 del <u>D.L. 59/2019</u> ha incluso i prodotti dell'editoria audiovisiva tra i beni che possono essere acquistati con la Card cultura per i diciottenni.

Gli **importi nominali** da assegnare, nel rispetto del limite di spesa previsto, nonché **i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta** sono stabiliti con **decreto** del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

### Articolo 1, commi 359 e 360 (Istituzione del Fondo per il funzionamento dei piccoli musei)

I **commi 359 e 360**, inseriti nel corso dell'esame al Senato, istituiscono nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), a decorrere **dal 2020**, il **Fondo per il funzionamento dei piccoli musei**.

In particolare, il Fondo ha una dotazione pari a € 2 mln annui a decorrere dal 2020 ed è finalizzato ad assicurare, nei piccoli musei, il funzionamento, la manutenzione ordinaria, la continuità nella fruizione da parte dei visitatori, nonché l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Il **piano di riparto** delle risorse deve essere definito con **decreto** del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro **60 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge.

Qui il sito dell'Associazione nazionale piccoli musei. Tra i soci fondatori vi sono il museo della carta di Amalfi (SA), il museo del precinema di Padova, il museo del miele di Lavarone (TN), il museo di Arte sacra di San Donnino (FI), il museo del bottone di Santarcangelo (RN).

#### Articolo 1, commi 362 e 363 (Interventi per il personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo)

I commi 362 e 363 stanziano risorse per le indennità del personale non dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) e destinano una quota dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti alla remunerazione del lavoro straordinario dei dipendenti del MIBACT.

In particolare, il **comma 362** stabilisce che, a **decorrere dal 2020**, è autorizzata la spesa di **22,5 milioni di euro annui** da destinare al personale non dirigenziale del MIBACT per **indennità** aventi carattere di **certezza**, **continuità** e **stabilità**. Tali indennità sono **determinate con decreto** del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze.

Si segnala che secondo l'art. 45 del <u>d.lgs. 165/2001</u> il trattamento economico fondamentale ed accessorio (incluse dunque le indennità) dei dipendenti pubblici è definito dai contratti collettivi.

Non risulta chiaro se il decreto - per l'adozione del quale non è previsto un termine - abbia ad oggetto la previsione di nuove indennità o l'adeguamento dell'importo di indennità già esistenti; in ogni caso, il decreto costituirebbe una deroga al citato art. 45 del d. lgs. 165/2001.

Agli oneri derivanti dal comma in esame si provvede utilizzando una **quota** corrispondente dei **proventi** derivanti dalla **vendita dei biglietti** di ingresso ai luoghi e agli istituti di cultura di appartenenza statale, di cui all'art. 110 del <u>d.lgs. 42/2004</u>, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, al netto dell'eventuale aggio. Si tratta di proventi già iscritti nello stato di previsione della spesa del MIBACT, che vengono conseguentemente ridotti in termini di competenza e di cassa.

Attualmente, l'art. 110, co. 3, stabilisce che detti proventi sono destinati:

- alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione;
- al funzionamento e alla valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato;
- all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione.

Il **comma 363** stabilisce che, a **decorrere dal 2020**, una quota dei **proventi** - prodotti nell'anno precedente a quello di riferimento - derivanti dalla **vendita dei biglietti** di ingresso ai luoghi e agli istituti di cultura di appartenenza statale, di cui all'art. 110 del <u>d.lgs. 42/2004</u>, al netto

dell'eventuale aggio e della spesa destinata al pagamento delle indennità descritte in precedenza, è versata al bilancio dello Stato entro il 31 luglio per essere **destinata** a remunerare le prestazioni per il **lavoro straordinario del personale** del MIBACT. Si introduce dunque un ulteriore **vincolo di destinazione**, oltre a quelli già previsti a legislazione vigente, delle risorse derivanti dalla vendita dei biglietti.

Viene fissato comunque un **tetto massimo** alla quota dei proventi destinata a tale scopo, pari a **10 milioni** di euro annui e si precisa che ciò è posto in **deroga** i **limiti finanziari** disposti dalla normativa vigente.

Le prestazioni di lavoro straordinario sono dovute a "indilazionabili e inderogabili esigenze di lavoro eccezionali connesse al potenziamento del funzionamento dei servizi e allo svolgimento di specifiche attività nel settore dei beni culturali".

Esigenze di lavoro straordinario risulterebbero connesse tra l'altro alle aperture domenicali dei musei, previste con <u>decreto 9 gennaio 2019, n. 13</u>, preceduto dal <u>decreto 27 giugno 2014, n. 94</u>.

#### Articolo 1, commi 364 e 365 (Iniziative culturali e di spettacolo nei comuni della provincia di Parma e presso il comune di Milano)

Il **comma 364, approvato dal Senato**, autorizza la spesa di **2 milioni** di euro, nell'anno **2020**, per **iniziative culturali** e di **spettacolo** nei comuni della provincia di **Parma**, capitale italiana della cultura 2020. Tali risorse possono essere impiegate anche per prorogare contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura della medesima provincia.

Il **comma 365, introdotto dal Senato,** assegna inoltre un contributo di **500.000** euro per l'anno **2020** alla "**Fondazione I pomeriggi musicali**" di Milano.

In dettaglio, la spesa di 2 milioni di euro, nel 2020, per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo nei comuni della provincia di Parma è connessa alla designazione di **Parma capitale italiana della cultura** per il 2020 (**comma 364**).

Al riguardo, si ricorda che l'art. 7, co. 3-quater del D.L. 83/2014 ha previsto che il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di "Capitale italiana della cultura" ad una città italiana, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e che i progetti presentati dalla città designata sono finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020. Parma è stata quindi designata Capitale italiana della cultura per il 2020.

L'art. 1, co. 326, della <u>L. 205/2017</u> ha reso permanente tale previsione, disponendo che il titolo di "Capitale italiana della cultura" è conferito, con le medesime modalità, anche per gli anni successivi al 2020, e autorizzando a tal fine la spesa di 1 milione di euro annui dal 2021.

Si stabilisce poi che tali risorse possono essere destinate anche alla **proroga**, **fino al 31 dicembre 2020** dei **contratti a tempo determinato** - che comunque non possono superare il limite massimo di 36 mesi, anche discontinui - in essere alla data di entrata in vigore della legge, **stipulati dagli istituti e dai luoghi di cultura della provincia di Parma**, ai sensi dell'art. 8 del D.L.83/2014.

L'art. 8 del DL. 83/2014 ha previsto che gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali possono impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, professionisti competenti a

eseguire interventi sui beni culturali, di età non superiore a 40 anni, individuati mediante apposita procedura selettiva. Tali contratti non possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l'Amministrazione. A tal fine, ha previsto un limite di spesa per i contratti relativi agli istituti e ai luoghi della cultura dello Stato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015.

La procedura selettiva per titoli e colloquio per l'assunzione di 60 esperti con contratto a tempo determinato della durata di 9 mesi è stata avviata con <u>D.D. 22 dicembre 2015</u>, rettificato con avviso del 18 gennaio 2016 e con avviso dell'8 febbraio 2016. I 60 vincitori finali sono stati individuati con <u>D.D. 2 dicembre 2016</u>. Il contratto individuale di lavoro riguardava il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

Per quanto riguarda la provincia di Parma, risultava messo a bando un solo posto di bibliotecario nella Biblioteca Palatina di Parma.

In seguito, l'art. 1, co. 306, della <u>L. 205/2017</u> (L. di bilancio 2018) ha previsto che i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art. 8 citato potevano essere prorogati per l'anno 2018, nel limite di spesa di 1 milione di euro. Ha, comunque, altresì, precisato che gli stessi non possono superare il limite massimo di 36 mesi, anche discontinui.

Da ultimo, l'art. 1, co. 343, della <u>L. 145/2018</u> ha consentito la proroga fino al 31 dicembre 2019 dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura dello Stato, ai sensi dell'art. 8 citato, autorizzando la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019.

In virtù della disposizione in commento, la proroga al 2020 di tali contratti parrebbe valere solo per quelli posti in essere dagli istituti e dai luoghi della cultura della provincia di Parma.

Il **comma 365** assegna un contributo di 500.000 euro per il 2020 alla **Fondazione I Pomeriggi musicali** per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo organizzate presso il comune di Milano.

La <u>Fondazione I Pomeriggi Musicali</u> è una "Istituzione Concertistico-Orchestrale" - ICO, riconosciuta dal MIBACT. Le ICO sono disciplinate dall'art. 28 della <u>L. 800/1967</u>, e dall'art. 19 del <u>D.M. 27 luglio 2017</u>, hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare le attività musicali nel territorio delle rispettive province. Il suddetto art. 28 della L. 800/1967 prevede che il Ministro, sentita la commissione consultiva per il settore Musica, possa con proprio decreto riconoscere la qualifica di "Istituzione concertistica" alle istituzioni con complessi stabili o semistabili a carattere professionale che svolgono almeno cinque mesi di attività. Per l'elenco delle ICO si veda <u>qui</u>.

#### Articolo 1, comma 366 (Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo)

Il comma 366 incrementa la dotazione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di €75 mln per l'anno 2020.

Si tratta di quota parte delle risorse già assegnate con <u>delibera CIPE n.</u> 31/2018 al **Piano operativo "Cultura e turismo"** di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che ora sono destinate al suddetto Fondo.

La **relazione tecnica** all'A.S. 1586 precisava che tali risorse sono allocate sul **cap. 7765** dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Evidenziava, inoltre, che a seguito della disposizione in commento, si provvederà alla rimodulazione del Piano operativo "Cultura e turismo" con apposita delibera CIPE.

Al riguardo, si ricorda che il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo è stato istituito dalla L. 220/2016. In particolare, l'art. 13, prevedendo che lo stesso è alimentato, a regime, con gli introiti erariali derivanti dalle attività del settore e che il finanziamento non può essere inferiore a €400 mln annui, ha destinato le relative risorse al riconoscimento di incentivi e agevolazioni fiscali attraverso lo strumento del credito d'imposta, all'erogazione di contributi automatici e di contributi selettivi, all'erogazione di contributi alle attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, nonché al finanziamento del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.

Le risorse del Fondo sono allocate sul **cap. 8599** dello stato di previsione del Mibact.

Al riguardo, tuttavia, la relazione tecnica all'<u>A.S. 2287</u> della XVII legislatura (da cui poi la L. 220/2016) precisava che sarebbero rimasti allocati nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (**MEF**) gli stanziamenti relativi al finanziamento dei seguenti **crediti d'imposta** (per i quali la stessa L. 220/2016 ha dettato una nuova disciplina):

- art. 1, co. 325-337, della L. 244/2007 (commi abrogati dall'art. 1, co. 331, lett. f), della L. 208/2015 e dall' art. 39 della stessa L. 220/2016), pari a €140 mln annui a decorrere dal 2016 (cap. 7765, Somme da accreditare alla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata

- all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti alla fruizione dei crediti di imposta per il cinema);
- art. 20 del d.lgs. 60/1999 (abrogato dall' art. 39 della stessa L. 220/2016), pari a € 26,4 mln annui a decorrere dal 2019 (cap. 3872, recante somme da accreditare alla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato in relazione al credito di imposta per gli esercenti delle sale cinematografiche).

Le **modalità di gestione** del Fondo sono state definite con <u>D.P.C.M. 20 maggio 2017</u>, mentre il **riparto** dello stesso fra le diverse tipologie di contributi è stato effettuato, per il 2017, con <u>DM 13 luglio 2017</u>, per il 2018, con <u>DM 148 del 15 marzo 2018</u>, e per il 2019, con <u>DM 149 del 14 marzo 2019</u>, <u>DM 179 del 17 aprile 2019</u>, DM 199 del 24 aprile 2019 e DM 570 del 7 novembre 2019.

La citata delibera CIPE n. 31/2018 ha approvato integrazioni a precedenti delibere nn. 10, 11, 14 e 15 del 2018, con cui sono stati approvati i Piani operativi "Cultura e turismo", "Ambiente", "Imprese e competitività" e "Salute", con assegnazione di risorse a valere sulle disponibilità del **Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020**.

In particolare, le risorse per il Piano operativo "Cultura e turismo" sono state assegnate con <u>delibera CIPE n. 10/2018</u>. Nel periodo 2018-2025 sono stati assegnati complessivamente €740 mln a valere sul FSC, secondo una precisa articolazione finanziaria annuale.

# Articolo 1, comma 367 (Fondo unico per lo spettacolo)

Il comma 367 incrementa di € 10 mln per il 2019 lo stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), disponendo che tale previsione entra in vigore alla data di pubblicazione della legge (e non, come previsto in generale dall'art. 119, il 1° gennaio 2020), ai fini di consentire l'utilizzo delle risorse nel 2020.

Al riguardo, si evidenzia che, a seguito di contatti informali con il Mibact, si è appreso che la previsione di entrata in vigore anticipata è finalizzata a consentire l'**impegno** della somma indicata **nel 2020**, in applicazione dell'art. 34, co. 6-*bis*), lett. a), della L.  $196/2009^{34}$ .

Il **FUS**, istituito dalla **L. 163/1985** al fine di ridurre la frammentazione dell'intervento statale e la conseguente approvazione di apposite leggi di finanziamento, è attualmente il principale - ma non l'unico - strumento di sostegno al settore dello spettacolo.

In particolare, le finalità del FUS consistono nel sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle **attività musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante** – incluse, a seguito di quanto previsto dall'art. 1, co. 329, della L. di bilancio 2018 (L. 205/2017), le **manifestazioni carnevalesche** (v. scheda art. 1, co. 369) –, nonché nella promozione e nel sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero<sup>35</sup>.

I capitoli su cui sono allocate le risorse sono i seguenti: 1390 – Osservatorio per lo spettacolo; 1391 – Consiglio nazionale dello spettacolo (ora, Consiglio superiore dello spettacolo) e interventi integrativi per i singoli settori; 6120 e 6620 – Commissioni per l'erogazione dei contributi; 6621 – Fondazioni lirico sinfoniche; 6622 – Attività musicali; 6623 – Attività teatrali di prosa; 6624 – Danza; 6626 – Attività teatrali di prosa svolte da soggetti privati; 8721 – Attività circensi e spettacolo viaggiante.

L'art. 34, co. 6, della L. 196/2009 dispone che, alla chiusura dell'esercizio finanziario al 31 dicembre, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Il co. 6-bis, tuttavia, prevede, in deroga a quanto disposto dal co. 6, che le risorse assegnate con variazioni di bilancio adottate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, trasmessi alla Corte dei conti entro il 28 febbraio, sono conservate tra i residui passivi dell'anno successivo a quello di iscrizione in bilancio, quando siano conseguenti, fra l'altro, all'applicazione di

 $provvedimenti\ legislativi\ pubblicati\ nell'ultimo\ quadrimestre\ dell'anno.$ 

Sino al 2016 il FUS finanziava anche il settore cinematografico, per il quale, dal 2017, la L. 220/2016 ha istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo.

In particolare, l'aumento del FUS è disposto a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'art. 2, co. 1, del D.L. 59/2019 (L. 81/2019), pari a € 15.410.145 per il 2019, finalizzata ad assicurare lo svolgimento dei **servizi generali di supporto** alle attività del Ministero per i beni e le attività culturali (ora, Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) e delle sue strutture periferiche.

Di seguito, si riporta l'andamento delle risorse del FUS, limitatamente ai capitoli relativi al settore dello spettacolo, nel periodo 2007-2019:

#### Andamento delle risorse destinate al FUS (esercizi 2007-2019)

Anno	Importo totale FUS (al netto, per omogeneità di raffronto, dei 3 capitoli riguardanti la cinematografia)
2007 (rendiconto)	363.638.136,39
2008 (rendiconto)	381.260.462,57
2009 (rendiconto)	329.924.885,29
2010 (rendiconto)	323.094.057,17
2011 (rendiconto)	347.122.509,46
2012 (rendiconto)	335.375.565,03
2013 (rendiconto)	315.928.474,82
2014 (rendiconto)	319.957.521,30
2015 (rendiconto)	329.456.895,03
2016 (rendiconto)	329.936.173,17
2017 (rendiconto)	350.342.594,50
2018 (rendiconto)	353.106.946,28 <sup>36</sup>
2019 (L. bilancio)	366.416.856,00

Somme comprensive dello stanziamento del cap. 6657, sul quale sono appostate le risorse

relative ai carnevali storici.

### Articolo 1, comma 368 (Risorse per enti e istituzioni culturali)

Il **comma 368,** approvato dal Senato, è volto a **incrementare** di **3,5 milioni** di euro **a decorrere dal 2020** l'autorizzazione di spesa relativa ai contributi in favore di **enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi** di cui alla <u>L. 549/1995</u> afferenti al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT). La disposizione **aumenta** inoltre di **3 milioni** di euro annui **a decorrere dal 2020** l'autorizzazione di spesa relativa alle **istituzioni culturali** di cui alla <u>L. 534/1996</u>.

In particolare, detti rifinanziamenti sono disposti per sostenere e implementare le attività di ricerca, innovazione, formazione, fruizione e promozione del patrimonio culturale svolte dalle istituzioni culturali e da enti, istituti, associazioni fondazioni e altri organismi afferenti al MIBACT.

Con riferimento alla **prima autorizzazione di spesa**, si ricorda che la L. 549/1995 ha accorpato i contributi dello Stato a enti e altri organismi di cui all'articolo 1, comma 40, distinti per Amministrazione competente, i quali prima erano previsti da diverse disposizioni normative. La stessa L. 549/1995 ha stabilito per ciascun ente l'importo del contributo.

Per quanto concerne il MIBACT, tali contributi costituiscono attualmente la prima voce della tabella allegata alla L. 448/2001, quando è stata effettuata una nuova razionalizzazione dei finanziamenti già accorpati in virtù della L. 549/1995. Pertanto, a seguito della nuova unificazione dei contributi, i finanziamenti già accorpati in attuazione della L. 549/1995 sono divenuti una delle voci dello schema di riparto che viene trasmesso annualmente alle Camere per il parere parlamentare.

In relazione a tale previsione normativa, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un nuovo capitolo, ora **3670**.

I contributi che **attualmente** rientrano nell'autorizzazione di spesa di cui alla L. 549/1995 sono:

- tre finanziamenti da attribuire con bando per:
  - convegni culturali, pubblicazioni ed edizioni nazionali istituite anteriormente alla L. 420/1997;
  - premi e sovvenzioni per scrittori, editori, librai, grafici, traduttori del libro italiano in lingua straniera, associazioni culturali;
  - funzionamento di biblioteche non statali, con esclusione di quelle di competenza regionale;
- cinque finanziamenti per importanti istituzioni culturali, quali:

- Fondazione Festival dei due mondi di Spoleto;
- Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali:
- Fondazione "La Biennale" di Venezia;
- Fondazione "La Triennale" di Milano;
- Fondazione "La Quadriennale" di Roma.

Per il 2019, il riparto dei suddetti contributi è stato effettuato con <u>D.I. n. 253</u> del 24 maggio 2019.

Con riferimento alla **seconda autorizzazione di spesa**, la L. 534/1996 ha riordinato la disciplina riguardante i **contributi statali ad enti culturali**, disponendo una razionalizzazione delle diverse ipotesi di erogazione, a decorrere dal 1° gennaio 1997. In particolare, l'**art. 1** ammette al **contributo ordinario annuale** dello Stato le istituzioni culturali che presentino domanda e siano incluse in **apposita tabella**, sottoposta a **revisione ogni tre anni**, emanata con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nonché il (ora) Comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.

L'art. 7 prevede contributi straordinari alle istituzioni culturali inserite nella tabella di cui all'articolo 1, per singole iniziative di particolare interesse artistico e culturale o per l'esecuzione di programmi straordinari di ricerca. L'art. 8 prevede l'erogazione di contributi annuali in favore delle istituzioni culturali non inserite nella predetta tabella triennale.

I contributi ordinari e straordinari di cui agli artt. 1 e 7-8 della L. 534/1996, da assegnare alle istituzioni culturali individuate, a domanda, rispettivamente, ogni tre anni e ogni anno, fino all'esercizio finanziario 2007 sono confluiti nel capitolo 3670.

Successivamente, la legge finanziaria 2008 (L. 244/2007, art. 2, co. 396) ha previsto la costituzione di un apposito capitolo di bilancio relativo ai contributi ex L. 534/1996. È stato, pertanto, istituito il nuovo capitolo **3671**.

La Tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2018-2020 è stata emanata con <u>D.M. 23 marzo 2018</u>.

Per l'annualità 2019, il <u>D.M. n. 53 del 7 febbraio 2019</u> ha ripartito lo stanziamento di 12.215.519 euro del capitolo 3671 secondo le seguenti finalità: 10.215.000 euro per contributi triennali, ai sensi dell'art. 1 della L. 534/1996; 2.000.519 euro per contributi annuali, ai sensi dell'art. 8 della L. 534/1996. Il piano di ripartizione dei predetti contributi annuali di cui all'art. 8 è stato poi approvato con <u>D.M. n. 347 del 25 luglio 2019</u>.

## Articolo 1, comma 369 (Carnevali storici)

Il **comma 369**, inserito nel corso dell'esame al Senato, autorizza la spesa di €1 mln per ciascun anno del **triennio 2020-2022** per il finanziamento di **carnevali storici**, da attribuire previa trasmissione dei relativi progetti secondo quanto stabilito da un **apposito bando** del Ministro (*rectius*: Ministero) per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT).

In dettaglio, si introduce una **nuova procedura di finanziamento** dei carnevali storici con una riconoscibile identità storica e culturale, che si affianca alla procedura per l'attribuzione dei contributi concessi per le medesime finalità a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (**FUS**).

Ai fini dell'accesso alle risorse, i soggetti interessati trasmettono al MIBACT i propri progetti nei termini e secondo modalità e procedure definite con apposito **bando** da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro (*rectius*: Ministero) per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro (*rectius*: Ministero) dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse.

Al riguardo, si ricorda, che l'articolo 4-*ter* del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) ha riconosciuto il valore storico e culturale nella tradizione italiana del carnevale e delle attività e manifestazioni ad esso collegate, nonché delle altre antiche tradizioni popolari e di ingegno italiane<sup>37</sup>.

Successivamente, i carnevali storici e le rievocazioni storiche sono stati inclusi nella definizione di attività di spettacolo, ai sensi dell'art. 1, co. 2, della L. 175/2017, quali attività di spettacolo svolte in maniera professionale, caratterizzate dalla compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico, in un contesto unico e non riproducibile.

In virtù di tale definizione, l'art. 1, co. 329, della L. 205/2017, stanziando €2 mln per ciascun anno del triennio 2018-2020 per il sostegno di manifestazioni carnevalesche, ha stabilito che fossero apportate le opportune modifiche alla normativa sui criteri di riparto del Fondo unico per lo spettacolo (FUS),

In attuazione di tale disposizione, con decreto del Direttore generale della Direzione generale Turismo del 30 luglio 2015 sono state definite condizioni e modalità per la concessione di contribuiti per la promozione dei carnevali storici nei territori per l'anno 2016.

includendo appunto anche i carnevali. E' quindi intervenuto il <u>D.M. n. 245 del 17 maggio 2018</u>, che ha novellato il <u>D.M. 27 luglio 2017</u>, recante criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul FUS, introducendo nuove disposizioni per il riparto dei contributi destinati ai carnevali storici.

In base all'art. 48-bis del D.M. 27 luglio 2017, come novellato dal D.M. 17 maggio 2018:

- il contributo è concesso a comuni e a fondazioni e associazioni con personalità giuridica senza scopo di lucro, costituiti e operanti da almeno **cinque anni** alla data di pubblicazione del bando del direttore generale spettacolo, nella cui composizione societaria siano presenti enti locali, aventi come fine statutario l'organizzazione e la promozione di carnevali storici e che siano organizzatori dei carnevali storici a cui si riferisce la domanda presentata;
- sono ammissibili a contributo quelle manifestazioni espressione della tradizione italiana dei carnevali, promosse ed organizzate da organismi aventi le caratteristiche di cui al precedente comma, e per le quali alla data del presente decreto siano state realizzate almeno venticinque edizioni documentabili, con una riconoscibile identità storica e culturale di livello nazionale ed internazionale. È altresì richiesto un cofinanziamento annuale, pari almeno al 25% del costo del progetto;
- la domanda è oggetto di una valutazione, di carattere esclusivamente qualitativo, effettuata da una commissione consultiva «Carnevali Storici» istituita e nominata con decreto ministeriale. Possono accedere al contributo i progetti triennali presentati all'inizio di ogni triennio, corredati da programma e bilancio dell'attività della prima annualità, che ottengano un punteggio minimo di 60 punti su cento;
- il punteggio è attribuito per la prima annualità con riferimento al progetto triennale e al programma annuale. La qualità artistica del progetto, viene riconsiderata, per il secondo e terzo anno del triennio, dalla commissione consultiva di cui al precedente comma, sulla base di una valutazione di coerenza tra il programma annuale presentato dal soggetto richiedente ed il progetto triennale. Qualora ciò determini un punteggio relativo alla qualità artistica inferiore alla soglia minima di 60 punti, la domanda, relativamente all'anno per il quale la verifica abbia tale esito, è respinta. Il rigetto della domanda per carenza della qualità artistica, ove avvenga con riguardo al secondo anno del triennio, comporta, oltre all'impossibilità di ottenere il contributo per il secondo anno del triennio, altresì l'inammissibilità della presentazione del programma annuale con riferimento al terzo anno del triennio; ove avvenga con riguardo al terzo anno del triennio, il suddetto rigetto comporta l'impossibilità di ottenere il contributo per il terzo anno del triennio;
- il contributo annuale al singolo progetto non può essere superiore al deficit emergente dal bilancio consuntivo presentato in ciascuna annualità e al settantacinque per cento dei costi ammissibili sostenuti per il relativo anno. L'entità del contributo annuale al singolo progetto non può superare la cifra

massima di euro 100.000,00 e non può essere inferiore alla cifra minima di euro 50.000.

Con decreto del Direttore generale n. 1256 del 31 luglio 2018 è stato conseguentemente emanato il <u>bando</u> che ha definito i **criteri e le modalità di presentazione delle domande** nonché le procedure di **concessione dei contributi** per la realizzazione di **carnevali storici** per il **triennio 2018-2020**.

Successivamente, l'art. 1, co. 276, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) ha azzerato per il 2019 e il 2020 l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 329, della L. 205/2017, utilizzando tali risorse a copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni – recate dal medesimo co. 276 – in materia di contratti a tempo determinato nei territori colpiti dal sisma del 2016.

Da ultimo, tuttavia, per il 2020 sono stati stanziati, nella sezione II del disegno di legge di bilancio, €2 mln, allocati sul cap. 6657, destinati al sostegno e alla valorizzazione dei carnevali storici italiani. La nota al capitolo evidenzia che le risorse sono state trasportate dal cap. 6626, al fine di consentire lo svolgimento, anche per l'anno 2020, delle attività stabilite dall'art. 1, co. 329, della L. 205/2017.

### Articolo 1, comma 370 (Pistoia Blues Festival)

Il **comma 370**, inserito nel corso dell'esame al Senato, reca una autorizzazione di spesa per la realizzazione del <u>Pistoia Blues Festival</u>.

In particolare, stabilisce che per tale finalità è corrisposto a favore del comune di Pistoia un contributo di € 250 mila per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

A tali fini, introduce il comma 1-ter nell'art. 2 della L. 238/2012, recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di **assoluto prestigio internazionale**.

### Articolo 1, comma 371 (Fondo bande musicali)

Il **comma 371**, inserito nel corso dell'esame al Senato, istituisce nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali.

Il Fondo ha una dotazione di €1 mln annui per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022.

Le risorse sono ripartite annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con i Ministri interessati.

Al riguardo, si ricorda che, per il triennio **2016-2018**, l'art. 1, co. 359, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) aveva autorizzato per il sostegno di **festival**, **cori e bande**, la spesa di €1 **mln annui**, disponendo l'emanazione di un bando volto a stabilire le modalità di accesso alle risorse da parte del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, e l'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e il riparto delle risorse con decreto interministeriale MIBACT-MEF.

Era stato conseguentemente emanato il <u>DM 26 febbraio 2016, n. 108</u>, che aveva disciplinato l'indizione di una pubblica selezione per la partecipazione al progetto "**Salvaguardia del patrimonio musicale tradizionale**".

I contributi relativi al 2016, al 2017 e al 2018 sono stati concessi, rispettivamente, con <u>D.I. 505 del 4 novembre 2016</u>, con <u>D.I. 261 del 14 giugno</u> 2017 e con <u>D.I. 362 del 9 agosto 2018</u>

Successivamente, l'art. 1, co. 608, della **L. 145/2018** (legge di bilancio 2019) ha autorizzato, ai medesimi fini, la spesa di €1 mln per il 2019. A tal fine, ha disposto che con un **bando** del Ministero per i beni e le attività culturali dovevano essere definiti i termini, le modalità e la procedura per l'individuazione dei soggetti e dei progetti ammessi al finanziamento e per il riparto delle relative risorse.

E', pertanto, intervenuto il DM 215 del 3 maggio 2019.

## Articolo 1, comma 372 (Soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT)

Il **comma 372**, inserito nel corso dell'esame al Senato, incrementa, dal 2020, l'autorizzazione di spesa per il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT).

In particolare, dispone che, a decorrere dal 2020, l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, co. 317, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018)<sup>38</sup> è incrementata (da €500.000) a €1 mln.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 1, co. 317, della L. 205/2017 ha autorizzato la spesa di €1 mln per il 2018 ed €0,5 mln annui dal 2019 per il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT al fine di rafforzare l'azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale

Le risorse sono state appostate sul **cap. 1952** dello stato di previsione del MIBACT.

Per il 2018 esse sono state ripartite con DM 193 del 5 aprile 2018, che ha destinato € 300.000 alla Fondazione Real sito di Carditello, € 250.000 alla Fondazione FS, € 200.000 alla Fondazione di Archeologia e storia dell'arte, da costituirsi, € 100.000 al Consorzio delle residenze reali sabaude; € 50.000 al Museo nazionale dell'emigrazione italiana di cui all'accordo di valorizzazione del 22 gennaio 2018 fra MIBACT, Presidente della regione Liguria e sindaco del comune di Genova; €50.000 alla Fondazione Ente ville vesuviane; €50.000 alla Fondazione Aquileia.

Per il 2019, esse sono state ripartite con <u>DM 578 dell'11 dicembre 2019</u>, il cui testo, in base a quanto indicato sul sito del MIBACT, sarà disponibile dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.

apposito capitolo di bilancio.

La relazione illustrativa all'A.S. 2960 – poi divenuto L. 205/2017 - evidenziava che la norma si rendeva necessaria perché in più occasioni la Corte dei conti aveva mosso rilievo nei confronti di finanziamenti riferiti a soggetti costituiti o partecipati dal MIBACT, in assenza di un

### Articolo 1, comma 373 (Fiera internazionale del libro di Francoforte)

Il **comma 373, introdotto dal Senato,** autorizza la spesa di **2 milioni** di euro per l'anno 2020, di **3 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di **1 milione** di euro per l'anno 2023 per la partecipazione dell'Italia alla Fiera internazionale del libro di Francoforte, dedicata per l'edizione 2023 all'Italia.

La <u>Fiera internazionale del libro</u> di Francoforte è la più importante fiera del libro a livello internazionale che ogni anno ha un paese ospite d'onore diverso. Nell'edizione 2023 l'Italia è l'ospite d'onore, come risulta anche nell'accordo di ospitalità n. 6 del 5 febbraio 2018.

### Articolo 1, comma 374 (La Triennale di Milano)

Il **comma 374, introdotto dal Senato, incrementa** nella misura complessiva di 1,5 milioni di euro annui, di cui 500.000 per le spese di parte corrente e la restante parte per interventi di conto capitale, il contributo annuo dello Stato alla Fondazione "La Triennale di Milano".

In dettaglio, si incrementa il contributo annuo dello Stato di cui all'art.8, co. 1, lett. *b*), del d. lgs. 273/1999.

Si ricorda che «La Triennale di Milano», già ente pubblico disciplinato dal regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, convertito dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1780, e dalla legge 1° giugno 1990, n. 137, è stato trasformato in **fondazione** e ha acquisito la personalità giuridica di diritto privato con il d.lgs.273/1999. Ha sede a Milano. Essa ha le seguenti finalità:

- a) lo svolgimento e la promozione di attività di ricerca, di documentazione e di esposizione settoriale e interdisciplinare, di rilievo nazionale e internazionale, con particolare riguardo ai settori dell'architettura, dell'urbanistica, delle arti decorative e visive del design, dell'artigianato, della produzione industriale, della moda, della comunicazione audiovisiva e di quelle espressioni artistiche e creative che a diverso titolo ad essi si riferiscono:
- b) l'organizzazione, con cadenza triennale, di esposizioni a carattere internazionale, con particolare riferimento ai settori di cui alla lettera *a*).

L'art. 8, comma 1, del d. lgs. 273/1999 stabilisce che la fondazione "La Triennale di Milano" provvede ai suoi compiti con:

- a) i redditi del suo patrimonio;
- b) i **contributi ordinari dello Stato** stanziati ogni anno negli stati di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali;
- c) il contributo ordinario annuale del comune di Milano;
- d) eventuali contributi straordinari dello Stato e di altri enti pubblici;
- e) eventuali proventi di gestione;
- f) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di altri soggetti o enti pubblici o privati, italiani e stranieri;
- g) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio di attività commerciali.

Il **contributo ordinario** dello Stato destinato a La Triennale di Milano rientra nel **capitolo 3670** dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Per il 2019, il riparto dei suddetti contributi è stato effettuato con <u>D.I. n. 253 del 24 maggio 2019</u>.

## Articolo 1, comma 375 (Incremento degli utili del gioco del lotto destinati ai beni culturali)

Il comma, **introdotto dal Senato**, dispone uno stanziamento di 23 milioni di euro per l'anno 2021 e di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035 per incrementare la **quota degli utili del gioco del lotto** destinato alla conservazione e al recupero dei beni culturali.

Si premette che l'articolo 3, comma 83, della legge n. 662 del 1996 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) ha demandato a un decreto del Ministro delle finanze l'introduzione di nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto, stabilendo che una quota degli utili erariali derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto fosse riservata in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali per essere destinata al recupero e alla conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali. Tale quota ammonta a circa 500 milioni di euro ogni tre anni.

Da ultimo, l'articolo 2 del decreto-legge n. 59 del 2019 ha autorizzato la spesa di 19,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per incrementare la quota degli utili derivanti dal gioco del lotto da destinare allo stesso Mibac per – fra l'altro - il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari.

Per le stesse finalità di cui all'articolo 3, comma 83, della legge n. 662 del 1996 di cui sopra, il comma in esame autorizza la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2021 e di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035, incrementando gli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo destinati alla conservazione, al potenziamento e alla realizzazione di progetti sperimentali inerenti modelli di gestione, esposizione e fruizione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché progetti per la digitalizzazione inerente il patrimonio culturale.

### Articolo 1, comma 376 (Contributi per teatri all'estero)

Il comma 376 autorizza la spesa di 500.000 euro annui dal 2020 per il funzionamento di teatri di proprietà dello Stato all'estero.

In particolare, per favorire la promozione e la diffusione della cultura italiana all'estero, sono assegnati specifici **contributi per il funzionamento di teatri** di proprietà dello Stato all'**estero**<sup>39</sup>, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Si segnala che l'articolo 1, comma 587, della L. 232/2016 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un **fondo** da ripartire con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per il **potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'estero**. E' quindi intervenuto il D.P.C.M. n. 388 del 6 luglio 2017 che ha individuato gli interventi da finanziare con il Fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero (cd. Fondo cultura), attribuendo al MIBACT 2 milioni di euro per il 2017, 4,5 milioni di euro per il 2018 e 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, destinati ad attività di promozione del cinema, dello spettacolo e dell'arte italiani all'estero. Il relativo programma di interventi riferito al quadriennio 2017-2020, per il MIBACT, è stato approvato con D.M. n. 525 del 4 dicembre 2017.

Il <u>Teatro Coliseo</u> di Buenos Aires è l'unico teatro di proprietà dello Stato italiano, presente su territorio estero. Dal 1937 è proprietà del demanio italiano, acquisito grazie alla donazione dell'Italiano Conte Felice Lora. Dal 1971 la gestione del Teatro è data in concessione alla Fondazione Coliseum, una entità senza scopo di lucro, di diritto argentino, creata appositamente per la gestione del teatro.

# Articolo 1, comma 377 (Fondo per il centocinquantesimo anniversario di Roma capitale)

Il **comma 377**, inserito nel corso dell'esame al Senato, istituisce nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il **Fondo per il centocinquantesimo anniversario di Roma capitale**.

Al riguardo, si ricorda che, il 20 settembre 1870, un corpo di bersaglieri del regio esercito entrò a Roma attraverso la breccia di Porta Pia. Pochi giorni dopo, un plebiscito popolare sancì l'annessione della città all'Italia. Il 21 gennaio 1871 la capitale del Regno fu trasferita da Firenze a Roma e il successivo 3 febbraio Roma fu proclamata capitale d'Italia con L. 33/1871.

Il Fondo, dotato di uno stanziamento pari a € 500.000 per il 2020, è istituito al fine di consentire la celebrazione del centocinquantesimo anniversario della proclamazione di Roma capitale d'Italia ed è destinato alle associazioni presenti sul territorio.

Con **decreto** del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo – per la cui emanazione non è previsto un termine – si provvede a definire i **criteri** per l'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e "al riparto" delle risorse.

Si valuti l'opportunità di chiarire se si intenda prevedere che con decreto sono definiti sia i criteri per l'individuazione dei soggetti ammessi al finanziamento, sia i criteri per il riparto delle risorse, in tal caso adeguando il testo.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili (art. 1, co. 200, L. 190/2014), per il quale si veda la scheda relativa all'art. 99, co. 2.

Si tratta di disposizioni che affiancano la disciplina ordinaria per lo svolgimento di celebrazioni.

Al riguardo, si ricorda che la **L. 420/1997** aveva inteso ricondurre ad unità, attraverso un unico provvedimento a cadenza annuale, l'intervento statale a favore di comitati nazionali per lo svolgimento di celebrazioni e manifestazioni culturali di particolare rilevanza. Al fine indicato, ha previsto l'istituzione, presso il MIBACT, della **Consulta dei comitati nazionali** e delle edizioni nazionali, alla quale ha affidato il compito di deliberare, per quanto qui interessa, sulla costituzione e organizzazione dei comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali, sull'ammissione al contributo finanziario statale e sulla misura dello stesso.

Nel tempo, tuttavia, sono stati numerosi gli interventi disposti con altre procedure. In particolare, vari comitati promotori di celebrazioni sono stati costituiti con legge<sup>40</sup>.

Da ultimi, si ricordano la L. 226/2017, recante istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio, e l'art. 1, co. 1114, della L. 145/2018-L. di bilancio 2019, recante un'autorizzazione di spesa per consentire lo svolgimento delle celebrazioni della figura di Nilde Iotti, in occasione del ventesimo anno dalla sua scomparsa e del centesimo anno dalla sua nascita.

### Articolo 1, comma 378 (Festival del cinema italiano all'estero)

Il **comma 378**, approvato dal Senato, assegna un **finanziamento integrativo** di **800.000 euro per il 2020** in favore dei **festival del cinema italiano** che si svolgono **all'estero**.

In dettaglio, si prevede che per consolidare ed estendere gli effetti promozionali dell'immagine e della cultura italiana nel mondo, a favore dei **festival del cinema italiano** che si svolgono all'estero nell'ambito del programma "Vivere all'italiana", nel bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) è iscritto un finanziamento di 800.000 euro per il 2020.

Il **piano di promozione integrata "VivereALL'Italiana"**, lanciato nel corso della conferenza dei direttori degli Istituti Italiani di Cultura del dicembre 2016, è stato elaborato dal MAECI in collaborazione con MIBAC, MIUR, RAI, Società Dante Alighieri ed altri *partner* della diplomazia culturale.

Tale finanziamento è ripartito con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT). Non è previsto un termine per l'adozione del decreto.

### Articolo 1, commi 379 e 380 (Istituzione del Fondo Antonio Megalizzi)

I commi 379 e 380, inseriti nel corso dell'esame al Senato, istituiscono nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico il Fondo Antonio Megalizzi, con una dotazione pari ad €1 mln per il 2020.

In particolare, il Fondo è istituito allo scopo di garantire un servizio di trasmissione radiofonica universitaria, anche (ma, evidentemente, non necessariamente) attraverso lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri devono essere definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, per la cui emanazione non è indicato un termine.

Il Fondo è **ripartito con decreto** del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro **90 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge.

Non è, invece, indicato con quale atto saranno definiti i criteri di riparto.

Si valuti l'opportunità di un chiarimento.

In argomento, si ricorda che, a seguito dell'uccisione, nel dicembre 2018, a Strasburgo, in un attacco terroristico, di Antonio Megalizzi – giornalista radiofonico lì presente per seguire i lavori dell'Assemblea del Parlamento europeo –, il 1° ottobre 2019 l'Assemblea della Camera ha approvato, in una <u>nuova formulazione</u>, la mozione 1-00146<sup>41</sup> con la quale ha impegnato il Governo:

- "1) ad intraprendere ogni iniziativa di competenza per rinnovare il ricordo di Antonio Megalizzi, in particolare attraverso l'istituzione di una borsa di studio in suo nome presso una scuola di giornalismo di una delle università pubbliche italiane per il praticantato di giornalista professionista, destinata a giovani desiderosi di diffondere un'informazione chiara, corretta e diretta;
- 2) a sostenere l'impegno della Conferenza dei rettori delle università italiane nell'incentivare la realizzazione negli atenei pubblici italiani di azioni ed attività dedicate alla memoria di Antonio Megalizzi, che possano concretizzarsi in premi e riconoscimenti destinati agli studenti più meritevoli, in borse di studio e nella

specialmente quelli più disattenti e poco motivati, attraverso una forma più diretta e genuina di giornalismo, quello delle giovani radio universitarie".

ai coetanei". Si evidenziava, altresì, che Antonio "voleva rendere partecipi i suoi coetanei,

Nella premessa della mozione si evidenziava che "Antonio era laureato in Scienze della comunicazione presso l'Università di Verona e frequentava il master in studi europei e internazionali presso l'Università degli studi di Trento; lavorava per Europhonica, format radiofonico che coinvolge università italiane, spagnole, tedesche, portoghesi e francesi, alla cui base vi è la volontà di raccontare l'Europa politica e sociale dal punto di vista di una generazione che vive in pieno la realtà europea e che parla in maniera semplice ed immediata

denominazione in suo onore di aule destinate alle attività di web radio e media communication".

## Articolo 1, comma 381 (Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana)

Il **comma 381, introdotto dal Senato,** autorizza la spesa di **750.000** euro per l'anno **2020** a favore del **Consiglio nazionale delle ricerche** (CNR) per implementare il progetto culturale connesso al **Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana** e le ulteriori attività di digitalizzazione della documentazione archivistica e bibliografica che lo alimentano.

Si tratta di un progetto inaugurato dal CNR a maggio 2019, consistente in una "nuova infrastruttura digitale che permette di conoscere la storia politica, civile e istituzionale del Paese attraverso la lettura integrata della memoria documentaria custodita da diverse istituzioni pubbliche e private".

Per ulteriori informazioni di veda <u>qui</u>. Si veda anche il <u>comunicato stampa</u> della Presidenza della Repubblica.

### Articolo 1, comma 383 (Contributi per le scuole di eccellenza nazionale nella formazione musicale)

Il **comma 383**, **approvato in prima lettura**, incrementa di **1 milione di euro annui** a decorrere **dal 2020** le risorse per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali, di cui all'art. 1, co. 1, lett. *c*), del <u>D.L. 34/2011</u>, al fine di erogare contributi in favore delle **scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale.** 

La disposizione introdotta riproduce quanto già previsto, per il solo anno 2018, dall'art. 1, co. 346, della L. 205/2017.

In attuazione di quanto previsto dalla L. 205/2017 è intervenuto il <u>D.M. n. 433</u> del 15 ottobre 2018, come integrato dal <u>D.M. n. 573 del 21 dicembre 2018</u>, che ha ripartito 1 milione di euro per il 2018 tra i seguenti soggetti:

- Fondazione Accademia musicale Chigiana, Siena;
- Fondazione Scuola di musica di Fiesole;
- Accademia pianistica internazionale, Imola;
- Istituzione teatro lirico sperimentale, Spoleto;
- Associazione lirico-concertistica italiana;
- Associazione Siena Jazz Accademia nazionale del jazz, Siena;
- Accademia di alta formazione artistica e musicale Lorenzo Perosi, Biella;
- Fondazione Paolo Grassi, Martina Franca;
- Associazione Accademia di musica di Pinerolo;
- The *Bernstein School of Musical Theater*.

Il **contributo** di 1 milione di euro destinato alle scuole di eccellenza nazionale nell'ambito dell'altissima formazione musicale **viene resto stabile**, in quanto opera a decorrere dal 2020, ed è finalizzato a garantire il proseguimento della loro attività.

Si ricorda che l'autorizzazione di spesa oggetto di incremento, prevista dall'art. 1, co. 1, lett. *c*), del D.L. 34/2011 è pari a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2011 e concerne interventi in favore di enti e istituzioni culturali, appostate sui capitoli 3670 e 3671 della Direzione generale biblioteche e istituti culturali.

Al riparto delle risorse, sulla base delle esigenze prospettate (*si intenderebbe, delle medesime scuole*) si provvede con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

### Articolo 1, comma 384 (Recupero di beni di interesse storico e riqualificazione aree industriali dismesse)

Il comma 384, approvato dal Senato, istituisce il "Fondo per il recupero di immobili statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono e la riqualificazione delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse storico" con una dotazione iniziale di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

L'obiettivo della disposizione è la riqualificazione sociale del territorio da conseguire mediante recupero, tutela e valorizzazione dei luoghi culturali e delle aree industriali dismesse di interesse storico e culturale che versano in stato di degrado e di abbandono, nonché la riduzione del consumo di suolo.

Si ricorda che nella XVII legislatura, la 7<sup>a</sup> Commissione del Senato ha approvato il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla mappa dell'abbandono dei luoghi culturali (*Doc.* XVII, n. 6). Tra gli interventi necessari venivano citati:

- la realizzazione, da parte dell'Agenzia del demanio di concerto con le regioni, gli enti locali e le associazioni di categoria – di un "censimento il più possibile particolareggiato, definito ed esaustivo dei beni statali che versano in stato di degrado e abbandono, anche a seguito di danni provocati da calamità naturali (terremoti, alluvioni), nonché del patrimonio immobiliare dismesso, anche al fine di favorire l'allocazione di risorse pubbliche inutilizzate per la valorizzazione dei luoghi medesimi;
- la mappatura dei «beni culturali immateriali», anche attraverso apposite linee guida fornite alle Soprintendenze e avvalendosi dell'apporto dell'associazionismo accreditato;
- l'inserimento dei luoghi dell'abbandono nei piani paesaggistici regionali;
- l'estensione delle agevolazioni fiscali in accordo a quelle previste dall'art bonus;
- la promozione del trasferimento di beni culturali fra le istituzioni pubbliche, ovvero del loro affidamento a soggetti consentiti dall'ordina-mento, individuando per ciascuno l'allocazione ottimale per contrastarne l'abbandono ed assicurarne una gestione sostenibile;
- l'inserimento del recupero e dell'utilizzo del patrimonio culturale nel più generale ambito delle politiche sociali;
- il reperimento di risorse adeguate per dare piena attuazione a quanto previsto all'articolo 1, comma 7, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107 affinché le istituzioni scolastiche siano in grado di promuovere e diffondere lo "sviluppo

di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità`, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali".

Si stabilisce poi che con **decreto** del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono dettate le relative **disposizioni attuative**.

#### Articolo 1, comma 385 (Interventi in favore della Badia di Santa Maria di Pattano)

Il **comma 385**, introdotto dal Senato, autorizza la spesa di **1,3 milioni** di euro **per l'anno 2020** per la Badia di Santa Maria di Pattano, anche con l'auspicio di farne un'attrazione turistico-culturale di rilevanza internazionale.

In dettaglio, si prevede un finanziamento straordinario a favore della Badia di Santa Maria di Pattano, situata presso Vallo della Lucania, in provincia di Salerno.

L'importo della spesa autorizzata è pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2020.

Giustificato in virtù "dell'alto valore storico, culturale e sociale rappresentato dalla Badia", il contributo è finalizzato non solo alla tutela e conservazione del bene ma anche alla realizzazione di lavori di restauro e messa in sicurezza. L'auspicio è quello di rendere la Badia un'attrazione turistico-culturale di rilevanza nazionale ed internazionale.

## Articolo 1, comma 386 (Contributo straordinario per la Fondazione Ente Ville Vesuviane)

Il **comma 386**, inserito nel corso dell'esame al Senato, assegna un **contributo straordinario** alla Fondazione Ente Ville Vesuviane per il triennio 2020-2022.

In particolare, il contributo, pari ad € 600.000 per ciascun anno del triennio 2020-2022, è finalizzato ad assicurare il funzionamento, contribuire alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché garantire la continuità nella fruizione per i visitatori e favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Si ricorda che la <u>Fondazione Ente Ville Vesuviane</u>, ente con **personalità giuridica di diritto privato**, posta sotto la **vigilanza** del **Ministero** per i beni e le attività culturali e per il turismo, è subentrata, nel 2009, ai sensi del d.lgs. 419/1999<sup>42</sup>, al Consorzio di diritto pubblico "Ente per le Ville Vesuviane" (ente pubblico non economico istituito con L. 578/1971 tra Stato, regione Campania, provincia di Napoli, comuni vesuviani di Napoli, San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano e Torre del Greco).

In base allo <u>statuto</u>, la Fondazione ha lo scopo di provvedere – previa autorizzazione per i singoli interventi espressa dai competenti uffici del Ministero – alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio artistico costituito dalle **ville vesuviane del secolo XVIII, con i relativi parchi e giardini**, di cui abbia la legittima disponibilità e che siano ricomprese negli elenchi redatti ai sensi dell'art. 13 della L. 578/1971 ed approvati con i decreti ministeriali 19 ottobre 1976 e 7 febbraio 2003<sup>43</sup>. Gli immobili sono destinati alle finalità stabilite dall'art. 2 della stessa L. 578/1971: biblioteche, sale di lettura, musei, luoghi espositivi per mostre d'arte, ferma restando, per la loro destinazione ad altri usi compatibili con la loro natura di bene artistico, la necessità della preventiva autorizzazione dei competenti uffici ministeriali preposti alla tutela.

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone dei redditi derivanti dal patrimonio, di ogni eventuale contributo od erogazione da parte di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio, di introiti derivanti da eventuali attività, anche connesse o accessorie a quelle istituzionali, svolte dalla Fondazione, di conferimenti dei soggetti fondatori.

<sup>42</sup> Si veda la <u>risposta scritta</u> del 9 settembre 2019 all'interrogazione presentata alla Camera 4-03428.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Qui le 122 Ville.

Con DM 5 aprile 2018, relativo al riparto per il 2018 delle risorse di cui all'art. 1, co. 317, della L. 205/2017 – che ha autorizzato somme per €1 mln per il 2018 e € 500.000 annui dal 2019 a favore dei soggetti giuridici creati o partecipati da Mibact – alla Fondazione Ente Ville Vesuviane sono stati destinati €50.000.

Per il 2019, il corrispondente DM di riparto non risulta intervenuto.

Per il medesimo 2019, invece, con <u>DM 347 del 25 luglio 2019</u>, di riparto dei contributi annuali agli istituti culturali ai sensi dell'art. 8 della L. 534/1996<sup>44</sup>, sono stati destinati alla Fondazione €2 mln.

La L. 534/1996 ha riordinato la disciplina riguardante i contributi statali ad enti culturali, disponendo una razionalizzazione delle diverse ipotesi di erogazione, a decorrere dal 1° gennaio 1997. In particolare, l'art. 1 ammette al contributo ordinario annuale dello Stato le istituzioni culturali che presentino domanda e siano incluse in apposita tabella, sottoposta a revisione ogni tre anni, mentre, ai sensi dell'art. 8, possono essere erogati contributi annuali agli enti culturali non inseriti nella tabella, purché in possesso dei requisiti minimi prescritti.

#### Articolo 1, commi 389-392

# (Contributi alle scuole e agli studenti per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore

I **commi 389-392**, modificati nel corso dell'esame al Senato, prevedono la concessione di contributi a favore delle **scuole statali e paritarie** e di alcune categorie di **studenti**, per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore.

In particolare, i commi 389 e 390 prevedono contributi alle scuole, mentre il comma 391 prevede contributi agli studenti.

Nello specifico, il **comma 389** dispone che, a decorrere **dal 2020** – e, dunque, dall'anno scolastico in corso –, alle **scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado** che acquistano **uno o più abbonamenti** a **periodici e riviste scientifiche e di settore**, anche in **formato digitale**, è attribuito – previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri – un **contributo fino al 90% della spesa**.

Il **bando** per l'assegnazione dei contributi è emanato **annualmente**, con **decreto** del capo del medesimo Dipartimento per l'informazione e l'editoria, sulla base dei **criteri** stabiliti dal decreto di cui al comma 2.

Ulteriori contributi sono destinati alle scuole secondarie statali e paritarie che adottano programmi per la promozione della lettura critica e per l'educazione ai contenuti informativi.

Nello specifico, il **comma 390** stabilisce che, sempre a decorrere **dal 2020**, alle **scuole secondarie di primo grado statali e paritarie** che adottano, nell'ambito del piano triennale per l'offerta formativa (PTOF), programmi per la promozione della lettura critica e per l'educazione ai contenuti informativi, è attribuito **anche** – sempre previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria – un **contributo fino al 90% della spesa** per l'acquisto di uno o più abbonamenti a **quotidiani**, anche in **formato digitale**.

Il bando per l'assegnazione del contributo è emanato con le medesime modalità illustrate con riferimento al comma 1.

Il **comma 391** prevede che, a decorrere **dall'anno scolastico 2020-2021** – e, dunque, in tal caso, a partire da settembre 2020 –, gli **studenti** censiti

nell'Anagrafe nazionale degli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie che partecipano, nella scuola di appartenenza, a programmi per la promozione della lettura critica e per l'educazione ai contenuti informativi, possono concorrere, per il tramite della stessa scuola, all'assegnazione di un contributo per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale.

Il contributo è concesso attraverso una piattaforma di erogazione *voucher* in forma virtuale associata alla Carta dello studente "Io studio", secondo le modalità e i limiti di importo – si intenderebbe, individuali – stabiliti dal decreto di cui al comma 2. Esso non costituisce reddito imponibile e non rileva ai fini del computo dell'ISEE.

In via sperimentale, per il **primo anno scolastico di applicazione**, i contributi sono destinati **solo** agli studenti che frequentano la **prima classe** della scuola secondaria di secondo grado.

In base all'art. 10 del d.lgs. 63/2017, la Carta è una tessera nominativa cui sono associate funzionalità volte ad agevolare l'accesso degli studenti a beni e servizi di natura culturale, servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ausili di natura tecnologica e multimediale per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico, allo scopo di garantire e supportare il diritto allo studio. Il MIUR attribuisce la Carta agli studenti censiti nell'Anagrafe nazionale degli studenti e frequentanti una scuola primaria o secondaria di primo e secondo grado<sup>45</sup>.

Alla Carta attribuita agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado può essere associato un borsellino elettronico attivabile, a richiesta, dallo studente o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Il medesimo art. 10 ha previsto anche che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, dovevano essere definiti i **criteri** e le modalità per l'**istituzione** di un **sistema nazionale per l'erogazione di** *voucher*, anche in forma virtuale, per l'erogazione dei benefici relativi al diritto allo studio. E', pertanto, intervenuto il DM 966/2017.

Il **comma 392** dispone, anzitutto, che i contributi di cui ai commi 389, 390 e 391 sono concessi per un **importo** complessivo – **non superiore a € 20 mln annui dal 2020** – fissato annualmente dal **DPCM** che stabilisce la destinazione delle risorse del **Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione** ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 1, co. 6, della L. 198/2016.

Inoltre, la Carta è attribuita, a richiesta, agli studenti frequentanti le università, gli Istituti per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i Centri regionali per la formazione professionale.

### A tali fini, il medesimo Fondo è incrementato di €20 mln annui dal 2020.

Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, destinato al sostegno dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'art. 1 della L. 198/2016.

Il Fondo è ripartito annualmente tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con DPCM.

La destinazione delle risorse del Fondo assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri è stabilita annualmente con altro DPCM. Da ultimo, per il 2018 è intervenuto il <u>DPCM 18 ottobre 2018</u>, che ha ripartito complessivamente € 112.589.609.

Dispone, altresì, che con **DPCM** o con decreto del Sottosegretario con delega all'informazione e all'editoria, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro **60 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti i **criteri per l'accesso ai contributi** di cui ai commi 389, 390 e 391, nonché i criteri per l'individuazione annuale della platea degli studenti aventi diritto ai contributi di cui al comma 391 anche con riferimento ai risultati del monitoraggio e al rispetto del limite di spesa.

## Articolo 1, comma 393 (Credito d'imposta per la vendita al dettaglio di giornali)

Il comma 393, introdotto al Senato, riconosce per l'anno 2020 il cosiddetto credito d'imposta edicole agli esercenti attività commerciale non esclusivamente rivolta alla vendita della stampa quotidiana e periodica anche nei casi in cui la predetta attività non rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.

In particolare, il **comma 393** dispone che per l'anno 2020 il **credito d'imposta** introdotto dalla legge di bilancio 2019 (commi da 806 a 809) per gli esercenti attività commerciali non esclusivamente dedicati alla vendita dei giornali, sia riconosciuto anche nei casi in cui la predetta attività commerciale **non rappresenti l'unico punto vendita** al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento (ipotesi esclusa per il 2019 dal comma 806).

Si ricorda che i citati **commi da 806 a 809** della legge di bilancio 2019 prevedono un credito d'imposta per le attività commerciali che esercitano **esclusivamente** la vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici (edicole e gli altri rivenditori al dettaglio). L'agevolazione è limitata agli anni 2019 e 2020 ed è parametrata sugli importi pagati a titolo di Imu, Tasi, Cosap e Tari, nonché su altre eventuali spese di locazione.

L'agevolazione fiscale si estende (comma 806, ultimo periodo) a quegli esercizi i quali – pur **non esclusivamente** dedicati alla vendita dei giornali – siano però gli **unici punti vendita nel comune** considerato (come identificati dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 170 del 2001).

Si rammenta che tale ultima disposizione prevede che possono esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusività, le seguenti tipologie di esercizi commerciali:

- a) le rivendite di generi di **monopolio**;
- b) le rivendite di carburanti e di oli minerali;
- c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
- d) le strutture di vendita medie e grandi, nonché i centri commerciali, come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;

- e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
- f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle **riviste di identica specializzazione**.

Il credito d'imposta è riconosciuto per due anni (2019 e 2020) e nel limite, rispettivamente, di **13** milioni di euro e di **17** milioni. A ciascun esercente il credito d'imposta spetta nel limite di **2000** euro all'**anno**. Se ne può fruire entro i limiti delle regole europee sugli aiuti *de minimis* e solo mediante modulo F24 in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Le disposizioni applicative per accedere al credito di imposta sono state successivamente disciplinate dal <u>decreto del Presidente del Consiglio dei ministri</u> 31 maggio 2019.

Il **secondo periodo del comma 393** specifica tuttavia che l'agevolazione è riconosciuta in ogni caso **prioritariamente agli esercenti** attività commerciali che **operano esclusivamente nel settore** della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

Una panoramica completa della disciplina dell'agevolazione è consultabile alla pagina web Credito di imposta edicole del Dipartimento per l'informazione e l'editoria-Presidenza del Consiglio dei ministri.

### Articolo 1, comma 394 (Contributi diretti a imprese radiofoniche e a imprese editrici di quotidiani e periodici)

Il **comma 394,** in previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione, **differisce** di **12 mesi** i termini riguardanti l'**abolizione**, o la progressiva **riduzione fino all'abolizione**, dei **contributi diretti** a favore di determinate categorie di imprese radiofoniche e di imprese editrici di quotidiani e periodici, fissati, nelle more di una già prevista revisione organica della normativa di settore, dalla L. di bilancio 2019.

La **relazione illustrativa** all'A.S. 1586 sottolineava che ciò è finalizzato ad evitare che, già a decorrere da gennaio 2020, si determinino gli effetti di abolizione o riduzione dei contributi, con conseguenti effetti sia sulla continuità aziendale delle imprese, sia sui livelli occupazionali, senza che sia previamente intervenuta, come peraltro richiedeva la stessa legge di bilancio 2019, una revisione organica della normativa di settore.

Al riguardo, si ricorda che il 25 marzo 2019 si era dato avvio agli **Stati generali dell'editoria**, con una fase di consultazione on-line, in cui cittadini e operatori del settore potevano avanzare le proprie proposte all'interno di cinque aree tematiche: informazione primaria, giornalisti e altri operatori del settore, editoria, mercato, cittadini. In base al <u>comunicato stampa</u> presente sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, l'elenco analitico di tutte le proposte sarebbe stato reso pubblico e sottoposto alla valutazione degli attori istituzionali della filiera e, in un confronto pubblico intermedio, si sarebbero approfondite le istanze e le valutazioni sulle singole proposte. Al termine delle consultazioni sarebbe stato presentato un documento finale completo, frutto del lavoro condiviso di tutte le parti coinvolte, oggetto di un ulteriore momento di confronto pubblico.

Dopo la prima fase di consultazioni on-line – sviluppatasi <u>dal 18 aprile al 18 maggio 2019</u> –, dal 28 maggio al 4 luglio si sono svolti incontri pubblici con operatori e categorie del settore. <u>Qui</u> il calendario degli incontri.

Successivamente, non sono state più fornite informazioni in argomento.

Con riferimento al differimento previsto dalla norma, preliminarmente si ricorda che, in base all'art. 8, co. 2, del DPR 223/2010, le domande per l'accesso al contributo devono essere presentate dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi.

Pertanto, a seguito del differimento:

 decorre dal 31 gennaio 2021 l'abolizione dei contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 1 della L. 230/1990 aveva concesso un contributo (per il solo triennio 1990-1992) alle imprese radiofoniche private che nel triennio 1987-1989 avessero (fra l'altro) trasmesso quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno di nove ore comprese tra le 7 e le 20.

In seguito, l'art. 1, co. 1247, della L. 296/2006, ha previsto la concessione dei contributi diretti cui all'art. 4 della L. 250/1990 alle imprese radiofoniche che avessero svolto attività di interesse generale, così come definita dall'art. 1 della L. 230/1990.

Ancora dopo, l'art. 44, co. 1, lett. b-*bis*), del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) ha previsto che tali imprese mantenevano il diritto all'intero contributo, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.

Da ultimo, l'art. 1, co. 810, lett. *a*), della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) – come modificato dall'art. 30-*quater*, co. 4, del D.L. 34/2019 (L. 58/2019) – ha previsto, a decorrere dal 31 gennaio 2020, l'abrogazione della L. 230/1990 e la novella dell'art. 1, co. 1247, della L. 296/2006, in quest'ultimo sopprimendo il riferimento alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale.

In base alle <u>informazioni disponibili sul sito della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per l'informazione e l'editoria</u>, negli anni ha beneficiato del contributo unicamente l'impresa Centro di produzione Spa, titolare dell'emittente **Radio Radicale**<sup>46</sup>.

Su tale impresa, si veda anche la scheda relativa all'art. 1, co. 397-398;

- decorre dall'annualità di contributo 2020 la riduzione progressiva dell'importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa, fino alla totale abolizione a decorrere dall'annualità di contributo 2023, per le seguenti categorie di imprese editrici di quotidiani e periodici:
  - imprese editrici costituite come **cooperative giornalistiche** che editano quotidiani e periodici (art. 2, co. 1, lett. *a*), d.lgs. 70/2017);
  - **enti senza fini di lucro**, ovvero **imprese editrici** di quotidiani e periodici il cui **capitale** sia da essi **interamente detenuto** (art. 2, co. 1, lett. c), d.lgs. 70/2017);
  - imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in **misura maggioritaria** da cooperative, fondazioni o enti morali **non**

Dal medesimo sito, risulta che tali contributi sono stati pari a €4.000.000 annui per ciascuno degli anni dal 2011 al 2017 (nello specifico: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011), a € 4.131.655,20 per gli anni 2009 e 2010, a €4.153.629,44 per il 2008, a €4.153.452,00 per il 2007, a €4.153.180,20 per il 2006, a €4.159.915,00 per il 2005, a €4.159.915,19 per il 2004, a €4.132.000,00 per il 2003.

aventi fini di lucro (art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. 70/2017). Al riguardo si ricorda, peraltro, che il contributo a tali imprese è stato previsto limitatamente a un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della L. 198/2016, con termine, dunque, con l'annualità di contributo 2021.

Per le imprese indicate, l'art. 1, co. 810, lett. *b*), della L. 145/2018 ha previsto la progressiva riduzione dell'importo complessivamente erogabile a ciascuna di esse, fino alla totale abolizione dal "1° gennaio 2022" – *rectius*: "a decorrere dall'annualità 2022" –, dei contributi concessi, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. *a*), *b*) e *c*), del d.lgs. 70/2017, nella seguente misura:

- per l'annualità 2019, del 20% della differenza tra l'importo spettante in base alla normativa vigente e €500.000;
- per l'annualità 2020, del 50% della differenza tra l'importo spettante in base alla normativa vigente e €500.000;
- per l'annualità 2021, del 75% della differenza tra l'importo spettante in base alla normativa vigente e €500.000.

#### • Cenni sulla disciplina in materia di contributi diretti all'editoria

Nella XVII legislatura, il settore del sostegno all'editoria è stato interessato da un ampio intervento di riforma, operato con la L. 198/2016, che ha visto, in particolare, la ridefinizione della disciplina per l'erogazione dei contributi diretti.

Nello specifico, il d.lgs. 70/2017 – intervenuto in attuazione dell'art. 2, co. 1 e 2, lett. da *a*) a *g*), della stessa L. 198/2016, e le cui disposizioni si applicano a decorrere dalle domande presentate nel 2019 con riferimento all'annualità del contributo 2018 –, nel ridefinire la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, ha disposto, anzitutto, che i contributi spettano nei limiti delle risorse a ciò destinate, per ciascuna tipologia, con il DPCM che ripartisce la quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che, in caso di insufficienza delle risorse, agli aventi diritto spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.

L'intervento di riforma ha, inoltre, ridefinito la platea dei beneficiari dei contributi. Nello specifico, la L. 198/2016 ha stabilito quale condizione necessaria per il finanziamento l'esercizio esclusivo, in ambito commerciale, di un'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale, e la costituzione dei soggetti beneficiari come:

- cooperative giornalistiche;
- enti senza fini di lucro o imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto;
- limitatamente a cinque anni dalla data della sua entrata in vigore, imprese editrici di quotidiani e periodici la maggioranza del cui capitale è detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali senza fini di lucro.

Inoltre, ha previsto il mantenimento dei contributi, con la possibilità di definire criteri specifici sia per i requisiti di accesso, sia per i meccanismi di calcolo dei contributi, per:

- imprese editrici di quotidiani e di periodici espressione delle minoranze linguistiche;
- imprese ed enti che editano periodici per non vedenti e ipovedenti;
- associazioni dei consumatori;
- imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero.

A sua volta, il d.lgs. 70/2017 ha specificato che, ad eccezione delle imprese e degli enti che editano periodici per non vedenti e ipovedenti, gli altri soggetti possono richiedere i contributi per una sola testata.

La L. 198/2016 ha, invece, escluso esplicitamente dai contributi:

- organi di informazione di partiti o movimenti politici e sindacali. Il d.lgs. 70/2017 ha specificato che sono comprese nell'esclusione, oltre alle imprese editrici, anche le imprese radiofoniche organi di partiti politici presenti in almeno un ramo del Parlamento (art. 4, L. 250/1990);
- periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico. Il d.lgs. 70/2017 ha specificato che si tratta di quelli che hanno diffusione prevalente tra gli operatori dei settori di riferimento;
- imprese editrici di quotidiani e periodici che fanno capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in borsa.

### Articolo 1, comma 395 (Contributo alla Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma)

Il **comma 395, introdotto dal Senato,** assegna un **contributo** di **250.000 euro annui**, a decorrere dal 2020, alla **Fondazione Luigi Einaudi ONLUS** di Roma.

In dettaglio, la disposizione assegna alla Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma risorse per sostenere la **digitalizzazione** dei **fondi archivistici** in possesso della istituzione, per favorire la diffusione della **cultura storico-scientifica** e per promuovere la **conservazione** e la **valorizzazione** del **patrimonio bibliografico e archivistico** della Fondazione medesima.

La Fondazione Luigi Einaudi onlus per studi di politica, economia e storia di Roma, il cui statuto è disponibile qui, si è costituita nel 1962 ed è stata eretta in ente morale con D.P.R. n. 1850 del 29 ottobre 1963. Per le attività connesse alla biblioteca e alla conservazione di archivi riferiti soprattutto alla storia del Partito liberale, si veda qui.

### Articolo 1, comma 396 (Contributo straordinario in favore dello IAI)

Il **comma 396 - introdotto dal Senato** - autorizza l'erogazione di un contributo straordinario di **200.000 euro per il 2020 e di 100.000 euro per il 2021** all'Istituto Affari Internazionali (IAI) finalizzato alla digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso dell'Istituto.

La disposizione, per favorire la diffusione della cultura internazionalistica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico dello IAI, riconosce al medesimo un contributo straordinario di 200.000 euro per il 2020 e 100.000 euro per il 2021 finalizzato alla digitalizzazione dei suoi fondi archivistici.

**L'Istituto Affari Internazionali (IAI)** è stato fondato nel 1965 dalla Fondazione Olivetti, dall'Associazione di cultura e politica "Il Mulino" e dal Centro studi "Nord e Sud" su iniziativa di Altiero Spinelli, suo primo direttore.

L'Istituto Affari internazionali di Roma promuove la conoscenza dei problemi di politica internazionale mediante studi, ricerche, incontri e pubblicazioni.

I principali filoni di studio dello IAI si incentrano sui seguenti temi:

- 1. UE, politica e istituzioni
- 2. Attori globali (USA, Asia, Africa e America Latina)
- 3. Europa orientale e Eurasia
- 4. Mediterraneo e Medioriente
- 5. Sicurezza, Difesa, Spazio
- 6. Energia, clima e risorse
- 7. Multilateralismo e governance globale
- 8. Politica estera dell'Italia.

La biblioteca dello IAI - aperta al pubblico - si è costituita nel 1965 con la creazione stessa dell'Istituto, rappresentando un punto di riferimento qualificato per esperti e studiosi italiani di temi internazionalistici. Attualmente conta più di 27.000 volumi, ivi comprese le annate dei 589 periodici cessati e dei 95 periodici in corso. La crescita annuale è di circa 350 nuove accessioni. La base bibliografica automatizzata conta oltre 23.000 record.

## Articolo 1, commi 397 e 398 (Servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari)

I commi 397-398, autorizzano una spesa massima di €8 mln annui per il periodo 2020-2022 per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

Nelle more dell'espletamento della procedura di affidamento del servizio, prevede la "**proroga**" della convenzione – scaduta a maggio 2019 – con il **Centro di produzione S.p.a.**, titolare dell'emittente Radio Radicale.

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che la predetta convenzione è stata stipulata ai sensi dell'art. 1, co. 1, della L. 224/1998. Tale disposizione, confermando lo strumento della **convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica**, i cui criteri dovevano essere definiti nel quadro dell'approvazione della riforma generale del sistema delle comunicazioni<sup>47</sup>, ha disposto, in via transitoria, il rinnovo per un triennio, con **decorrenza 21 novembre 1997**, della **convenzione** a suo tempo stipulata<sup>48</sup> tra il **Ministero delle comunicazioni** e il **Centro di produzione Spa**, per la trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari, quantificando un onere annuo di 11,5 mld di lire.

Le **successive proroghe** sono state autorizzate e finanziate, prima per trienni di spesa, poi per bienni o per singole annualità e, da ultimo, per sei mesi<sup>49</sup>. In particolare, con riferimento all'ultimo periodo:

Provvedimento	Anno	Onere annuo
art. 2, co. 3, D.L. 194/2009 (L.	2010	€9,9 mln
25/2010)	2011	€9,9 mln
art. 33, co. 38, L. 183/2011 (L. stabilità	2012	€3 mln

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> La norma faceva implicito riferimento al disegno di legge A.S. 1138 "Disciplina del sistema delle comunicazioni" presentato al Senato il 31 luglio 1996 e, all'epoca, in corso d'esame.

La convenzione era stata stipulata ai sensi dell'art. 9, co. 1, del D.L. 602/1994, successivamente decaduto (il co. 3 aveva previsto che "la scelta del concessionario avviene mediante gara"). Essa fu approvata con decreto del Ministro del 21 novembre 1994. La disposizione di autorizzazione fu poi riproposta in una serie di D.L., recanti misure di risanamento della RAI, decaduti per mancata conversione e più volte reiterati; da ultimo, l'art. 1, co. 3, della L. 650/1996, di conversione del D.L. 545/1996, fece salvi gli effetti dei provvedimenti adottati sulla base dei decreti-legge reiterati. Pertanto, la convenzione citata mantenne la sua validità; dopo la scadenza (21 novembre 1997) fu adottata la L. 224/1998 che, come già anticipato nel testo, ne dispose in via transitoria il rinnovo per un triennio.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Per la proroga della convenzione scaduta il 21 novembre 2000, l'art. 145, co. 20, della L. finanziaria 2001 ha autorizzato la spesa di £ 15 mld per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; l'art. 4, co. 7, della L. finanziaria 2004 ha autorizzato la spesa di €8,5 mln per gli anni 2004, 2005 e 2006; l'art. 1, co. 1242, della L. finanziaria 2007 ha autorizzato la spesa di €10 mln per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2012)		
art. 28, co. 1, D.L. 216/2011 (L. 14/2012)		€7 mln
art. 33-sexies D.L. 179/2012 (L. 221/2012)	2013	€10 mln
Art. 1, co. 306, L. 147/2013 (L.	2014	€10 mln
stabilità 2014)	2015	€10 mln
Art. 1, co. 177, L. 208/2015 (L. stabilità 2016)	2016	€10 mln
Art. 6, co. 2, D.L. 244/2016 (L. 19/2017)	2017	€10 mln

Da ultimo, come anticipato, l'art. 1, co. 88, della **L. 145/2018** ha autorizzato la **proroga** della convenzione **per sei mesi** – e, dunque, **fino al 21 maggio 2019** – autorizzando a tal fine la spesa di €5 mln per il 2019.

Le risorse sono state appostate sul **cap. 3021** dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Successivamente, il 6 giugno 2019, l'Assemblea del Senato ha approvato la mozione 1-00139 T2, con la quale ha impegnato il Governo ad attivare tutte le opportune iniziative al fine di:

- "a) approvare una normativa di riferimento relativa al servizio radiofonico e multimediale di interesse generale destinato all'informazione e alla comunicazione istituzionale, che qualora preveda l'assegnazione del servizio tramite gara, essa avvenga attraverso un quadro coerente, certo e trasparente degli obblighi, dei criteri, della durata e dei meccanismi di finanziamento del medesimo, in conformità ai più elevati standard tecnologici presenti sul mercato, che disciplini anche il periodo transitorio fino al completo espletamento della gara;
- b) attivare una **separata convenzione** con Centro di produzione SpA di **durata triennale**, volta esclusivamente a concludere l'attività di **digitalizzazione e messa in sicurezza degli archivi** di Radio Radicale anche antecedenti all'attivazione della prima convenzione del 21 novembre 1994, e per un importo che copra esclusivamente il costo del personale necessario allo svolgimento di detta attività, prevedendo quale condizione per la stipula della predetta convenzione che l'archivio digitale resti formalmente vincolato all'uso pubblico".

A seguire, l'art. 30-quater, co. 2, del **D.L. 34/2019** (L. 58/2019), inserito durante l'esame parlamentare, ha disposto che la Presidenza del Consiglio dei ministri corrisponde alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale, che percepiscono i contributi ai sensi della L. 230/1990 e dell'art. 1, co. 1247, della L. 296/2006 – ovvero, in base alle informazioni disponibili sul sito della Presidenza del Consiglio –Dipartimento per l'informazione e l'editoria, unicamente l'impresa Centro di produzione Spa –, un contributo di €3 mln per il 2019, finalizzato a favorire la conversione in digitale

e la conservazione degli archivi multimediali, non soggetto a riparto percentuale fra gli altri aventi diritto.

In particolare, il comma 397 autorizza la spesa massima di € 8 mln annui per il periodo 2020-2022, mentre il comma 398 prevede che la procedura volta all'affidamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è indetta dal Ministero dello sviluppo economico e deve completarsi entro il 30 aprile 2020.

Decorso tale termine, la convenzione con il Centro di produzione S.p.a. si intende risolta di diritto, salvo che la suddetta procedura non sia stata ancora conclusa.

# Articolo 1, comma 404 (Festival Donizetti Opera)

Il **comma 404**, inserito nel corso dell'esame al Senato, **rifinanzia** per il **triennio 2020-2022** l'autorizzazione di spesa a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del <u>Festival Donizetti Opera</u>.

In particolare, autorizza una spesa di €1 mln per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

A tal fine, **novella** il **co. 1-***bis* dell'**art. 2** della **L. 238/2012**<sup>50</sup>, che – introdotto dall'art. 1, co. 343, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) – aveva assegnato alla medesima Fondazione, per il medesimo scopo, un contributo di €500.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

La L. 238/2012 reca disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale.

# Articolo 1, commi 405 e 406 (Anniversario della fondazione del Partito Comunista Italiano)

La disposizione dei **commi 405 e 406** reca previsione relativa ad iniziative celebrative del centesimo anniversario della fondazione del Partito Comunista Italiano.

La disposizione - introdotta dal Senato - tratta della ricorrenza del **centesimo anniversario dalla fondazione del Partito comunista italiano**, avvenuta a Livorno in data 21 gennaio 1921.

A tal fine essa prevede si attingano risorse finanziarie (non determinate nell'importo) dalla Struttura di missione per gli anniversari nazionali, per gli anni 2020 e 2021, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri finanziari.

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio (o se nominata, della "Autorità politica delegata" ad avvalersi della menzionata struttura di missione) sono definite le modalità per l'assegnazione dei contributi (e il loro ammontare massimo), per la promozione di iniziative culturali e celebrative connesse a tale ricorrenza.

Destinatari dei contributi sono "le istituzioni interessate, nonché enti pubblici e privati senza fini di lucro".

L'articolo 1, comma 334 della legge n. 205 del 2017, ha previsto - "in occasione del sessantesimo anno dalla scomparsa di Luigi Sturzo e del centenario della fondazione del Partito popolare italiano" - un'autorizzazione di spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, peraltro a favore di uno specifico istituto (l'Istituto Luigi Sturzo), per alcune specifiche finalità: programma straordinario di inventariazione, digitalizzazione e diffusione degli archivi librari, nonché promozione di ricerche e convegni da svolgere nei luoghi più significativi della storia e della tradizione cattolico-popolare.

### Articolo 1, commi 410-412 (Interventi per gli Istituti tecnici superiori ed educazione alla cultura d'impresa)

I **commi 410-412, introdotti dal Senato**, intervengono anzitutto sull'*iter* procedurale relativo all'attualizzazione degli *standard* organizzativi delle strutture e dei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) nonchè dei criteri di valutazione dei piani di attività realizzati. Inoltre, per l'anno 2020, essi destinano una quota del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore a investimenti in conto capitale per la infrastrutturazione di sedi e laboratori.

#### • I percorsi ITS

Preliminarmente, si ricorda che, a seguito della riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) – istituito con l'art. 69 della L. 144/1999 e costituente un sistema di "formazione terziaria non universitaria" –, operata, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, co. 631, della L. 296/2006, con il D.P.C.M. 25 gennaio 2008, sono state previste tre differenti tipologie di intervento: percorsi di IFTS, poli tecnico-professionali e Istituti tecnici superiori (ITS). In particolare, il D.P.C.M. 25 gennaio 2008 ha previsto che gli ITS – istituiti dall'art. 13 del D.L. 7/2007 (L. 40/2007) – possono essere costituiti se previsti nei piani territoriali adottati ogni triennio dalle regioni nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa di loro competenza. Gli ITS sono realizzati secondo il modello organizzativo della Fondazione di partecipazione, alla quale possono partecipare: un istituto tecnico o professionale, statale o paritario, che risulti ubicato nella provincia sede della Fondazione; una struttura formativa accreditata dalla regione per l'alta formazione, anch'essa ubicata nella provincia; un'impresa del settore produttivo cui si riferisce l'ITS; un dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica; un ente locale. Gli istituti tecnici e professionali ne costituiscono gli enti di riferimento, pur conservando, ai sensi dell'allegato A del D.P.C.M. 25 gennaio 2008, la distinta e autonoma soggettività giuridica rispetto all'ITS. Ai percorsi si accede con il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero, a seguito, dell'art. 1, co. 46, della L. 107/2015, di un diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale, integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore, la cui struttura e i cui contenuti sono stati definiti con D.I. (MIUR-Lavoro) 27 aprile 2016, n. 272. Per ulteriori informazioni sui percorsi ITS si veda qui.

I commi 410 e 411 novellano l'art. 1, co. 468, della L. 145/2018, stabilendo che l'attualizzazione degli standard organizzativi delle strutture e dei percorsi degli ITS, nonchè dei criteri di valutazione dei piani di attività realizzati viene effettuata periodicamente, a partire dall'anno 2020, con frequenza biennale e non più una tantum entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Detta attualizzazione è finalizzata all'istituzione di nuovi istituti tecnici superiori o all'eventuale accorpamento di quelli già istituiti. Una ulteriore modifica concerne le istituzioni coinvolte nell'adozione del relativo decreto. Attualmente si procede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata: la novella inserisce anche il concerto con l'Autorità politica delegata per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

Il comma 412 destina, per il 2020, una quota del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, pari a 15 milioni di euro, a investimenti in conto capitale non inferiori a 400.000 euro per la infrastrutturazione di sedi e laboratori coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0. Ciò al fine di favorire, mediante il sistema degli Istituti tecnici superiori, la diffusione della cultura tecnica e scientifica, necessaria per accompagnare e sostenere in modo sistematico le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano. Viene dunque posto un vincolo di destinazione per una quota del Fondo medesimo.

L'art. 1, co. 875, della L. 296/2006 ha istituito il citato Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore. In particolare, al Fondo confluiscono somme stanziate a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 634, della stessa L. 296/2006 (contenente diverse finalità, tra cui la riorganizzazione dell'Istruzione e formazione tecnica superiore), nonché le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla realizzazione dell'istruzione e formazione tecnica superiore. L'art. 1, co. 875, già stabilisce un vincolo di destinazione per una quota del Fondo, in quanto 14 milioni di euro annui sono specificatamente destinati ai percorsi svolti dagli ITS.

Il Fondo è allocato sul capitolo 1464 dello stato di previsione del MIUR. Il disegno di legge di bilancio in esame stanzia su tale capitolo, per il 2020, 48.355.436 euro.

Le risorse destinate a tali finalità (parrebbe solo la quota relativa alla infrastrutturazione di sedi e laboratori) sono ripartite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in Conferenza unificata.

Quanto alle modalità di assegnazione del Fondo, si segnala che secondo l'art. 1, co. 465-466, della L. 145/2018 tutte le risorse del Fondo citato sono ripartite e assegnate dal MIUR – entro il 30 settembre di ciascun anno – alle regioni, che le riversano agli ITS che nell'annualità formativa precedente hanno riportato una valutazione effettuata secondo quanto definito in sede di Conferenza unificata con Accordo del 5 agosto 2014, come modificato con l'Accordo del 17 dicembre 2015. Permane peraltro l'obbligo - già sancito dal D.P.C.M. 25 gennaio 2008 - di cofinanziamento delle regioni ai piani triennali di attività degli istituti tecnici superiori per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziate. Inoltre, la L. 107/2015, n. 107, all'articolo 1, co. 45, ha previsto l'assegnazione alle singole fondazioni ITS, quale elemento di premialità, di quota parte non inferiore al 30 per cento del Fondo medesimo. Per il 2019 i criteri di riparto sono stati definiti con D.M. n. 406 dell'8 maggio 2019.

Sugli incentivi cd. Industria 4.0 - i più rilevanti dei quali sono il cd. Iperammortamento e Superammortamento degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi cd. Industria 4.0, credito di imposta in ricerca e sviluppo, credito di imposta Formazione 4.0, Fondo di garanzia PMI, Centri di competenza ad alta specializzazione e "Nuova Sabatini" - nonché sul Piano Impresa 4.0 si rinvia all'apposito tema dell'attività parlamentare.

### Articolo 1, comma 605 (Utilizzo da parte delle università di docenti in servizio presso istituzioni scolastiche)

Il **comma 605 riduce** (da 25,8 milioni di euro) a **11,6 milioni di euro a decorrere dal 2020** il limite di spesa connesso all'**utilizzo da parte delle università di docenti in servizio presso istituzioni scolastiche**. A tal fine, novella l'art. 1, co. 4, della <u>L. 315/1998</u>, in base al quale il personale docente può essere destinato a svolgere attività di *tutor* nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria. La stessa possibilità era prevista anche con riguardo ai percorsi universitari abilitanti per l'insegnamento nelle scuole secondarie, ora non più attivati.

Il medesimo limite di spesa è stato ridotto anche per il 2019 dall'art. 8, co. 3 del <u>D.L. 126/2019</u>, in via di conversione (<u>A.S. 1633</u>, già approvato dalla Camera dei deputati)).

Ciò sembrerebbe essere connesso alla revisione dei percorsi di formazione e abilitazione del personale docente, che dovrebbe essere oggetto di un apposito disegno di legge, qualificato come collegato alla manovra di finanza pubblica, secondo quanto previsto dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) 2019 (Doc. LVII, n. 2-bis).

La relazione tecnica precisa che attualmente permane la necessità di assicurare **413** *tutor* nell'ambito dei **corsi di laurea in scienze della formazione primaria**, ciascuno dei quali gode di esonero totale e deve essere sostituito con un docente assunto con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno.

#### • La formazione iniziale per l'accesso ai ruoli del personale docente

Prima della riforma operata con il d.lgs. 59/2017 - come modificato dall'art. 1, co. 792 e 794-796, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) - la formazione iniziale per l'accesso nei ruoli del personale docente della scuola secondaria era disciplinata con il regolamento emanato con D.M. 249/2010.

In particolare, il D.M. 249/2010 disponeva che il percorso formativo per insegnare nella scuola secondaria si articolava in un corso di laurea magistrale o, per l'insegnamento di discipline artistiche, musicali e coreutiche, in un corso di diploma accademico di II livello a indirizzo didattico, e in un successivo tirocinio formativo attivo (TFA), di durata annuale, che si concludeva con la stesura di una relazione e con l'esame finale con valore abilitante. Tale percorso aveva sostituito

il percorso effettuato, fino all'a.a. 2007-2008, nelle scuole di specializzazione (SSIS). Per il percorso formativo erano previsti tutor coordinatori e tutor dei tirocinanti. Nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico erano presenti anche tutor organizzatori. I tutor erano docenti e dirigenti in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.

Attualmente, invece, il **percorso di formazione iniziale** e **accesso ai ruoli** si articola così:

- con cadenza biennale è bandito un concorso pubblico nazionale, su base regionale o interregionale, per titoli ed esami, per la copertura dei posti della scuola secondaria che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali. All'esito del concorso si consegue l'abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso;
- possono accedere ai concorsi per posti comuni e per posti di insegnante tecnico-pratico coloro che sono in possesso, alternativamente:
  - di abilitazione specifica sulla classe di concorso (o di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, ferma restando la necessità del possesso del titolo di studio specifico richiesto per la classe di concorso per cui si partecipa);
  - per i posti comuni, di laurea magistrale o a ciclo unico (oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) o, per i posti di insegnante tecnico pratico, per i concorsi banditi successivamente all'a.s. 2024/2025, di laurea (oppure diploma di I livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso<sup>51</sup>), in entrambi i casi unitamente a 24 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA), da acquisire nelle discipline antropsicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno 6 crediti in ciascuno di almeno 3 dei seguenti ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione, psicologia, antropologia, metodologie e tecnologie didattiche.
  - Per l'accesso ai concorsi per posti di sostegno è necessario anche il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
- ogni candidato può concorrere in una sola regione e per una sola classe di concorso per ciascun grado di scuola (scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado), nonché per i posti di sostegno;
- per i posti comuni, il concorso prevede due prove scritte, a carattere nazionale, e una prova orale; per i posti di sostegno, prevede una prova scritta a carattere nazionale e una prova orale;

L'art. 22, co. 2, del d.lgs. 59/2017 prevede che, per i concorsi a posti di insegnante tecnicopratico banditi fino all'a.s. 2024/2025, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.

- le graduatorie includono solo i vincitori, pari al numero dei posti messi a concorso, direttamente immessi in ruolo in due successivi scaglioni annuali. Rimane comunque fermo il diritto all'immissione in ruolo dei vincitori, ove occorra, anche negli anni successivi. I vincitori scelgono, in ordine di punteggio, l'istituzione scolastica cui essere assegnati per svolgere l'anno di formazione iniziale e prova, fra quelle della regione in cui hanno concorso che presentano posti vacanti e disponibili;
- il percorso annuale di formazione iniziale e prova si conclude con una valutazione finale che, se positiva, assolve all'obbligo dell'anno di prova, per l'effettiva immissione in ruolo. In caso di valutazione negativa, il percorso si può ripetere una volta;
- in caso di valutazione positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria
   ad esaurimento, di merito, o di istituto nella quale è iscritto, ed è confermato in ruolo nella istituzione scolastica dove ha svolto il periodo di prova, dove deve rimanere per almeno altri quattro anni.

### Articolo 1, comma 721 (Trattamento fiscale delle Università non statali ai fini delle imposte sui redditi)

La disposizione del **comma 721**, avente natura interpretativa, mira a confermare che **non sono assoggettabili a imposta sui redditi** le attività di formazione universitaria esercitata dalle **Università non statali** legalmente riconosciute.

Il comma in esame, introdotto durante l'esame in sede referente, mira a chiarire che deve considerarsi esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici, e quindi non assoggettabili all'imposta sui redditi, anche l'attività di formazione universitaria posta in essere dalle Università non statali legalmente riconosciute che hanno ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale, non costituite sotto forma di società commerciali.

Come chiarito dalla relazione illustrativa, la disposizione interpretativa in esame mira a superare le incertezze che si sono venute a creare a seguito del parere del Consiglio di Stato n. 1433/2019 il quale ha elaborato una nozione c.d. funzionale di ente pubblico che richiede di verificare la *ratio* del regime normativo da applicare.

# Articolo 1, comma 859 (Ammissione medici alle scuole di specializzazione sanitaria)

Il comma 859, introdotto durante l'esame al Senato, dispone che per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria è autorizzata l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Lo stanziamento in commento è diretto a finanziare l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, riordinate ed accreditate ai sensi dei decreti ministeriali D.M. n. 68 del 4 febbraio 2015 e D.M. n. 402 del 13 giugno 2017, a seguito di superamento di un concorso per titoli ed esami.

# Articolo 1, comma 861 (Fondo finanziamento ordinario delle università)

Il comma 861, inserito nel corso dell'esame al Senato, incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di €5 mln nel 2021, €15 mln nel 2022, €25 mln nel 2023, €26 mln nel 2024, €25 mln per ciascuno degli anni 2025 e 2026 ed €46 mln annui a decorrere dal 2027.

Il FFO, istituito nello stato di previsione del MIUR dall'art. 5, co. 1, lett. *a*), della L. 537/1993, e allocato sul **cap. 1694**, è relativo alla quota a carico del bilancio statale delle **spese per il funzionamento e le attività istituzionali** delle università, comprese le **spese per il personale** docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria **manutenzione** delle **strutture** universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale – destinata a confluire nel Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) (art. 1, co. 870, L. 296/2006) – e della spesa per le attività sportive universitarie.

Un ulteriore incremento del FFO, a decorrere dal 2020, è previsto dall'art. 1, co. 354. Si tratta di €1 mln dal 2020 per la promozione di corsi di studi di genere nelle università.


Gli ultimi interventi che hanno incrementato le risorse del FFO sono quelli operati con la **L. di bilancio 2019** (L. 145/2018), che ha previsto un incremento di €20 mln nel 2019 e di €58,63 mln annui dal 2020, per il conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato di tipo B (art. 24, co. 3, lett. *b*), L. 240/2010) (art. 1, co. 400) e un ulteriore incremento – senza specifica finalizzazione – di €40 mln per il 2019 (art. 1, co. 979).

In precedenza, **incrementi e riduzioni** del Fondo sono stati previsti, fra l'altro, da:

- art. 60, D.L. 69/2013 (L. 98/2013): a decorrere dal 2014, nel FFO (e nel contributo alle università non statali legalmente riconosciute) confluiscono le risorse destinate alla programmazione dello sviluppo del sistema universitario (cap. 1690), nonché quelle relative alle borse di studio post laurea (cap. 1686/pg. 2) e al Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti (cap. 1713);
- art. 1, co. 172, L. 190/2014: **aumento** di €150 mln annui dal 2015, al fine di aumentare la **quota c.d. premiale**;
- art. 1, co. 339, L. 190/2014: **riduzione** di €34 mln nel 2015 e di €32 mln annui dal 2016, in considerazione della **razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi**;

- art. 1, co. 206, L. 208/2015: **aumento** di €6 mln per il 2016 e di €10 mln annui a decorrere dal 2017 per la realizzazione di **un piano straordinario** per la **chiamata di professori di prima fascia**;
- art. 1, co. 247, L. 208/2015 e art. 1, co. 633, L. 205/2017: **aumento** rispettivamente di €47 mln per il 2016 ed €50,5 mln annui dal 2017, e di € 12 mln per il 2018 ed €76,5 mln annui a decorrere dal 2019 per la chiamata di **ricercatori "di tipo b"** (art. 24, co. 3, lett. *b*), L. 240/2010);
- art. 1, co. 265, L. 232/2016: **aumento** di €55 mln per il 2017 ed €105 mln annui dal 2018, a seguito della nuova disciplina relativa ai contributi universitari (recata dai co. 252-264 dello stesso art. 1);
- art. 1, co. 293, L. 232/2016: aumento di € 5 mln annui dal 2017 per lo sviluppo di attività di orientamento pre-universitario, di sostegno didattico e di tutorato;
- art. 11, L. 167/2017: aumento di €8.705.000 annui a decorrere dal 2017 per il superamento del contenzioso relativo alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera;
- art. 1, co. 639 e 640, L. 205/2017: **aumento** di €20 mln nel 2018, €18,87 mln nel 2019 ed €17,54 mln annui dal 2020, ai fini dell'incremento delle **borse di studio** concesse per la frequenza dei corsi di **dottorato di ricerca**<sup>52</sup>.

Al riguardo, si precisa che il co. 639 prevede un incremento del FFO di €20 mln annui a decorrere dal 2018, alla cui copertura, però, si provvede, in parte, in base al co. 640, mediante riduzione dello stesso FFO.



### Le previsioni di spesa di competenza della VII Commissione nel disegno di legge di bilancio

Le principali previsioni di spesa di competenza della VII Commissione si rinvengono nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella 7) e nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (Tabella 13).

Ulteriori stanziamenti di interesse sono presenti anche negli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2) e del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3).

## 1. Lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella 7)

#### 1.1. Gli obiettivi del MIUR

La Nota integrativa all'A.S. 1586 evidenziava, preliminarmente, che il sistema scolastico soffre **forti divari territoriali negli apprendimenti**, con una polarità Nord-Sud evidente, e che nel paese è ancora troppo basso il livello di scolarità ed è ridotta la percentuale di studenti che raggiungono i più alti livelli di studio.

A fronte di ciò, sottolineava come una società che investe nell'istruzione, scolastica e universitaria, e nella ricerca scientifica, investe su tutta se stessa, sul proprio accrescimento culturale e artistico, sul proprio sviluppo economico, sul proprio benessere, sul superamento di molte marginalità sociali, sulle povertà educative.

I principali obiettivi che il Ministero intende perseguire nel triennio di riferimento riguardano, fra l'altro, per la **scuola**:

- la redazione delle **Linee guida** per l'introduzione dell'**educazione civica** nelle scuole di ogni ordine e grado dall'a.s. 2020/2021, a seguito dell'approvazione della L. 92/2019. Al riguardo, in particolare, si sottolinea che l'**Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile** rappresenterà un punto di riferimento fondamentale, in quando offre spunti per una didattica in grado di mettere in connessione i saperi disciplinari;
- l'adozione di strumenti per il completamento e la messa a regime del Sistema integrato di educazione e istruzione per i bambini dalla nascita ai sei anni, avviato con il d.lgs. 65/2017. Al riguardo, in particolare, si annunciano l'adozione del Piano di azione nazionale relativo al triennio

- **2020-2022** e la redazione di **Linee guida pedagogiche** per il Sistema integrato, sulla base delle quali definire gli Orientamenti educativi nazionali per i servizi educativi 0-3 anni;
- l'avvio di un **Piano di interventi** per la riduzione dei **divari territoriali**. In particolare, si avvierà una **sperimentazione** in contesti particolarmente significativi, con un progetto che sarà focalizzato principalmente sulla condivisione di buone pratiche, sulla cura della didattica e sul miglioramento delle competenze chiave;
- la prosecuzione degli interventi per la sicurezza, l'adeguamento o il miglioramento sismico delle scuole, anche attraverso l'istituzione presso il MIUR di una task force di esperti tecnici e progettisti che possa accompagnare e supportare gli enti locali proprietari degli edifici, il potenziamento dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica e l'attuazione del progetto di mappatura satellitare degli edifici, in collaborazione con ASI, CNR e INFN; al contempo, la promozione di un concorso internazionale di progettazione per giovani progettisti, al fine di definire un modello di scuola del futuro aperta, sostenibile, inclusiva e sicura, in cui si possa attuare una didattica innovativa, e l'aggiornamento, insieme con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle norme tecniche sull'edilizia scolastica, al fine di tener conto delle innovazioni nelle metodologie didattiche e dei riflessi che queste hanno sull'organizzazione degli spazi;
- l'attuazione delle politiche di coesione per la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico, il potenziamento delle dotazioni tecnologiche delle scuole e la formazione del personale scolastico;
- il contrasto alla **dispersione scolastica**, anche mediante l'estensione del tempo pieno e del tempo prolungato nel primo ciclo;
- l'utilizzo tempestivo e corretto dei **fondi strutturali** per le politiche dell'istruzione;
- l'introduzione di misure di sistema per il supporto e l'accompagnamento degli istituti professionali nel triennio conclusivo (che prenderà avvio dall'a.s. 2020/2021) dei nuovi percorsi avviati ai sensi del d.lgs. 61/2017, e la valorizzazione della filiera formativa con orientamento verso l'istruzione terziaria non accademica rappresentata dagli Istituti tecnici superiori (ITS). In particolare, si intende promuovere la filiera formativa del settore agro-alimentare ed enogastronomico e dei settori dell'efficienza energetica, tecnologico e della comunicazione;
- l'indizione di un **concorso straordinario abilitante** per i docenti della **scuola secondaria**, in attuazione del D.L. 126/2019 (in corso di conversione: A.S. 1633).
- il rafforzamento dell'**help-desk amministrativo-contabile** del MIUR, a supporto delle scuole.

Per l'**istruzione terziaria e la ricerca**, i principali obiettivi riguardano:

- l'incremento delle risorse destinate alle università, agendo sul fondo di finanziamento ordinario (FFO), nonché agli enti di ricerca, agendo, in questo caso, non solo sul fondo di finanziamento ordinario (FOE), ma anche sulla ridefinizione dei criteri di finanziamento;
- l'impegno nella fase di negoziazione del prossimo Programma Quadro 2021-2027 per la ricerca e l'innovazione, ossia **Horizon Europe**;
- la previsione di un piano straordinario di assunzioni per i ricercatori universitari e degli enti pubblici di ricerca, nonché l'incentivo alle relative progressioni di carriera;
- il miglioramento dell'**internazionalizzazione** della formazione superiore;
- il **rafforzamento delle attività di ricerca** attraverso l'incremento degli investimenti pubblici e della partecipazione delle piccole e medie imprese.

Per il sistema dell'**alta formazione artistica e musicale**, i principali obiettivi riguardano:

- il completamento del processo di riforma del sistema di reclutamento e la valutazione di un possibile piano di riassetto complessivo del sistema e di riordino dell'offerta formativa, definendo i criteri per l'attivazione dei corsi di specializzazione e di formazione;
- la prosecuzione della statalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali e coreutici non statali, nell'ambito di quanto previsto a legislazione vigente.

#### 1.2 Le spese del MIUR autorizzate per gli anni 2020-2022

A seguito delle **modifiche apportate dal Senato**, la **tabella 7** del **ddl di bilancio 2020-2022** autorizza, per lo stato di previsione del MIUR, **spese finali** – escluse, dunque, le spese relative alle operazioni di rimborso di passività finanziarie –, in termini di **competenza**, pari a **€60.042,5 mln** per il **2020**, **€58.697,0** mln per il 2021 e **€56.562,9** mln per il 2022.

**Rispetto** agli stanziamenti previsti per il 2019 dalla **legge di bilancio 2019**, si registra un **aumento** di €**536,8 mln** per il **2020** e una diminuzione di - €808,7 mln per il 2021 e di - €2.942,8 mln per il 2022.

Gli stanziamenti per spese finali del MIUR autorizzati per il 2020 dal ddl di bilancio rappresentano, in termini di competenza, il **9,1% della spesa finale del bilancio statale**, a fronte del 9,4% registrato in base alla legge di assestamento 2019 (L. 110/2019).

(dati di COMPETENZA, valori in milioni di euro)

	Leggen	Previsioni			Previsi	IONI	
	LEGGE DI BILANCIO 2019	ASSESTATE 2019	BLV 2020	DDL DI BILANCIO 2020	DIFF. BIL 2020/ BIL.2019	DDL DI BILANCIO 2021	DDL DI BILANCIO 2022
Spese correnti	56.112,4	56.089,3	56.533,9	56.531,0	418,6	55.492,7	53.213,4
Spese in c/capitale	3.393,3	3.605,7	3.448,9	3.511,5	118,2	3.204,3	3.349,5
SPESE FINALI	59.505,7	59.695,0	59.982,8	60.042,5	536,8	58.697,0	56.562,9
Rimborso passività finanziarie	18,0	18,0	18,3	18,3	0,3	10,8	4,0
TOTALE MIUR	59.523,7	59.713,0	60.001,1	60.060,8	537,1	58.707,8	56.566,9

In termini di **cassa**, le spese finali del MIUR sono pari a **€60.523,2 mln** per il **2020**, **€**58.697,0 mln per il 2021 e **€**56.559,9 mln per il 2022, come si evince dalla tabella che segue:

	Legge di	Previsioni		Pre	VISIONI	
	BILANCIO 2019	ASSESTATE 2019	DDL DI BILANCIO 2020	DIFF. BIL 2020/ BIL.2019	DDL DI BILANCIO 2021	DDL DI BILANCIO 2022
Spese correnti	56.385,8	56.814,5	56.820,6	434,8	55.492,7	53.213,4
Spese in c/capitale	4.024,1	4.301,9	3.702,6	-321,5	3.204,3	3.346,5
SPESE FINALI	60.409,9	61.116,4	60.523,2	113,3	58.697,0	56.559,9
Rimborso passività finanziarie	18,0	18,0	18,3	0,3	10,8	4,0
TOTALE MIUR	60.427,8	61.134,4	60.541,5	113,6	58.707,8	56.563,9

(dati di CASSA, valori in milioni di euro)

#### 1.3 Le previsioni di spesa per il 2020

Con riferimento specifico alle **previsioni di spesa per il 2020**, il ddl di bilancio espone, relativamente al MIUR, a seguito delle **modifiche apportate dal Senato**, un **aumento** delle **spese finali** (in conto competenza) del + **0,9% rispetto** a quanto previsto per il 2019 dalla legge di bilancio **2019**.

In termini assoluti, l'aumento, come già detto, è di € 536,8 mln, derivante dall'aumento di € 418,6 mln relativo alle spese correnti e di € 118,2 mln relativo alle spese in conto capitale.

A legislazione vigente (BLV), la dotazione complessiva di competenza del MIUR per l'anno 2020 (spese finali) è, invece, pari a €59.982,8 mln.

In particolare, rispetto al BLV, la **manovra** finanziaria per il 2020 attuata con le Sezioni I e II del ddl di bilancio determina complessivamente un aumento delle spese finali di € 59,7 mln, imputabile principalmente all'incremento delle spese in conto capitale, come evidenziato nella tabella che segue:

	2019			2020		
,	LEGGE DI BILANCIO	BLV*	Modifiche Sez. II	DDL BILANCIO SEZ II	Effetti Sez. I	DDL DI BILANCIO INTEGRATO SEZ I+SEZ II
Spese correnti	56.112,4	56.533,9	-83,0	56.450,9	80,1	56.531,0
Spese in c/capitale	3.393,3	3.448,9	36,3	3.485,2	26,3	3.511,5
SPESE FINALI	59.505,7	59.982,8	-46,7	59.936,1	106,4	60.042,5
Rimborso passività finanziarie	18,0	18,3	0,0	18,3	0,0	18,3
TOTALE MIUR	59.523,7	60.001,1	-46,7	59.954,4	106,4	60.060,8

(dati di COMPETENZA, valori in milioni di euro)

In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili a rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni determinati con la Sezione II determinano una diminuzione di – €46,7 mln (ascrivibile alla maggiore diminuzione della spesa corrente rispetto all'incremento registrato dalle spese in conto capitale).

Le **misure legislative** introdotte dall'articolato della **Sezione I** determinano, invece, nel complesso un **effetto positivo** di € **106,4 mln** (ascrivibile principalmente alla spesa corrente).

Il **ddl di bilancio integrato** degli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II propone, dunque, stanziamenti per il MIUR (incluse le spese per rimborso di passività finanziarie) pari a €60.060,8 per il 2020.

#### 1.4 Analisi per Missione/Programmi

La tabella seguente – che include anche le spese relative alle operazioni di rimborso di passività finanziarie – espone le **previsioni di bilancio integrate** per il **2020** per ciascuna delle **4 Missioni** e per ciascuno degli attuali **14 Programmi** di spesa del MIUR<sup>53</sup>, **a raffronto** con i dati della legge di bilancio **2019**.

<sup>\*</sup> La colonna BLV è tratta dal ddl di bilancio.

Come evidenzia l'Appendice "La struttura per missioni e programmi del bilancio dello Stato" (A.S. 1586, Tomo I, pagg. 63 e ss.), la riorganizzazione del Ministero operata con DPCM 4

La tabella evidenzia, altresì, le **modifiche** che il ddl di bilancio –nel testo approvato dal Senato – apporta alla **legislazione vigente 2020**, con interventi sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle **previsioni di spesa relative a ciascuna Missione e a ciascun Programma**.

aprile 2019, n. 47, è stata occasione per chiarire meglio la finalità di alcuni programmi e circoscriverne il campo di competenza, rivedendo in alcuni casi la denominazione delle unità di voto.

In particolare, le modifiche riguardano:

- il programma 22.1 *Programmazione e coordinamento dell'istruzione* (precedentemente denominato *Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica*);
- il programma 22.8 Sviluppo del sistema istruzione scolastica e diritto allo studio (precedentemente denominato Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio);
- il programma 22.15 Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (precedentemente denominato Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale).

(dati di COMPETENZA, valori in milioni di euro)

	MINIST	ERO DELL'I	STRUZION	IE, DELL'UN	IVERSITÀ E	DELLA RIC	CERCA	
	1,21,12,12	2019		(2,222 01		020	2210.1	
	<b>Missione</b> /Programma	LEGGE DI BILANCIO	BLV	MODIFIC  Rimodul. a. 23 c. 3 lett	Variazioni	DDL BILANCIO SEZ. II	Effetti Sez. I	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
1	T-4	40.257.0	49.5(3.6	a); a. 30 c. 2	a. 23 c. 3 l. b)	40 472 5	21.6	49 407 3
1	Istruzione scolastica (22) Programmazione e	48.376,0	48.562,6	0,0	-99,0	48.463,5	31,6	48.495,2
1.1	coordinamento dell'istruzione (22.1)	1.965,2	1.926,7	0,0	-721,8	1.204,9	14,1	1.219,0
1.2	Sviluppo del sistema istruzione scolastica e diritto allo studio (22.8)	203,1	189,9	0,0	721,8	911,7	0,0	911,7
1.3	Istituzioni scolastiche non statali (22.9)	525,7	536,5	0,0	0,0	536,5	12,5	549,0
1.4	Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (22.15)	34,3	49,4	0,0	0,0	49,4	0,0	49,4
1.5	Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)	401,4	398,8	0,0	0,0	398,8	0,0	398,8
1.6	Istruzione del primo ciclo (22.17)	29.488,7	28.956,6	0,0	-79,0	28.877,6	6,9	28.884,4
1.7	Istruzione del secondo ciclo (22.18)	15.308,5	16.058,2	0,0	-20,0	16.038,2	-13,8	16.024,4
1.8	Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19)	449,2	446,5	0,0	0,0	446,5	12,0	458,5
2	Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	8.369,2	8.586,4	0,0	76,0	8.662,4	47,5	8.709,9
2.1	Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (23.1)	322,7	324,2	0,0	0,0	324,2	34,0	358,2
2.2	Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)	464,6	509,0	0,0	0,0	509,0	11,5	520,5
2.3	Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)	7.581,9	7.753,1	0,0	76,0	7.829,1	2,0	7.831,1
3	Ricerca e innovazione (17)	2.653,5	2.726,6	0,0	-23,7	2.702,9	27,3	2.730,1
3.1	Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)	2.653,5	2.726,6	0,0	-23,7	2.702,9	27,3	2.730,1
4	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	124,9	125,6	0,0	0,0	125,6	0,0	125,6
4.1	Indirizzo politico (32.2)	12,1	12,4	0,0	0,0	12,4	0,0	12,4
4.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	112,8	113,2	0,0	0,0	113,2	0,0	113,2
	TOTALE MINISTERO	59.523,7	60.001,1	0,0	-46,7	59.954,4	106,4	60.060,8

La spesa complessiva del MIUR è allocata **principalmente sulla Missione 1 "Istruzione scolastica"**, che rappresenta l'**80,7%** del valore della spesa complessiva del Ministero.

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente ( $\leq 48.562,6$  mln), tale Missione registra, all'esito di variazioni di segno positivo e negativo, una diminuzione di –  $\leq 67,4$  mln, dovuta principalmente a modifiche operate in Sezione II nell'ambito dei Programmi 1.6 "Istruzione del primo ciclo" e 1.7 "Istruzione del secondo ciclo", con riguardo ai capitoli afferenti al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (capp. 1194, 1195, 1196, 1204, 2394) (per un totale di –  $\leq 99,0$  mln), la cui dotazione per il 2020 ammonta a complessivi  $\leq 511,3$  mln.

Sempre rispetto alla dotazione a legislazione vigente, la **Missione 2** "Istruzione universitaria e formazione post-universitaria" registra, invece, un incremento di + € 123,5 mln, dovuto principalmente a modifiche operate in Sezione II nell'ambito del Programma 2.3 "Sistema universitario e formazione post-universitaria", con particolare riguardo ai capitoli relativi al Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) (cap. 1694) (+ €16,0 mln), la cui dotazione ammonta per il 2020 a € 7.620,4 mln, e al Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature (cap. 7266) (+ € 60,0 mln), la cui dotazione per il 2020 ammonta a €80,0 mln.

Registra anche un **incremento** rispetto alla dotazione a legislazione vigente, ma più lieve, in quanto pari a  $+ \in 3,6$  mln, anche la **Missione 3** "Ricerca e innovazione", in questo caso dovuta a incrementi disposti con interventi in Sezione I (per complessivi  $+ \in 27,3$  mln) quantitativamente più importanti dei definanziamenti operati in Sezione II (per complessivi  $- \in 23,7$  mln). In particolare, con riguardo agli interventi in Sezione II, si ricorda:

- il definanziamento per €9 mln dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE) (cap. 7236). Peraltro, lo stesso capitolo registra un incremento di + €1,3 mln a seguito di interventi in Sezione I. Conclusivamente, la dotazione del FOE per il 2020 ammonta a €1.812,1 mln;
- il definanziamento per 12,7 mln dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) (capp. 7245, 7345), la cui dotazione per il 2020 ammonta complessivamente a €91,1 mln;

<sup>\*</sup> Tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.

il definanziamento per – €5,0 mln dei progetti internazionali CTA e SKA<sup>54</sup> (cap. 7341), a valere sulle risorse del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese (art. 1, co. 1072, L. 205/2017). Le risorse destinate per il 2020 ai progetti ammontano, pertanto, a € 5,0 mln.

Per il 2020 **non si registrano**, invece, **variazioni** rispetto al BLV, per:

- le risorse per la fornitura gratuita dei **libri di testo** nella scuola dell'obbligo ed il comodato nella scuola superiore (cap. 2043), pari a €103 mln;
- le risorse del fondo da assegnare alle regioni per fronteggiare le spese relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali (cap. 2836), pari a €100 mln;
- gli stanziamenti afferenti al Fondo unico per l'edilizia scolastica (nuovo cap. 8105, in luogo del soppresso cap. 7105) e ai contributi alle regioni per oneri di ammortamento dei mutui per l'edilizia scolastica (nuovo cap. 8106, in luogo del soppresso 8105), pari, complessivamente, a €648,5 mln;
- i contributi alle **università** e agli istituti superiori **non statali** legalmente riconosciuti (cap. 1692), pari a €68,3 mln;
- gli stanziamenti del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore, compresi gli Istituti tecnici superiori (ITS) (cap. 1464), pari a €48,4 mln:
- le risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) (cap. 7310), pari a €22,9 mln.

#### 1.4 Le tabelle A e B

Nalla taballa A ra

Nella **tabella A**, recante i fondi speciali di parte corrente destinati alla copertura di provvedimenti che potrebbero essere approvati nel corso dell'anno, sono presenti stanziamenti relativi al MIUR per €14,3 mln per il 2020, €11,5 mln per il 2021 e €17,4 mln per il 2022.

Nella **tabella B**, recante i fondi speciali di parte capitale destinati alla copertura di provvedimenti che potrebbero essere approvati nel corso dell'anno, sono presenti invece stanziamenti relativi al MIUR per €5 mln per il 2020, €20 mln per il 2021 e €30 mln per il 2022.

Il progetto Cherenkov Telescope Array (CTA) è composto da centinaia di telescopi per raggi gamma di altissima energia che saranno installati in Cile e alle Canarie. Il progetto Square Kilometre Array (SKA) vedrà il dispiegamento di migliaia di antenne in Australia e in Sud Africa. Qui maggiori informazioni.

## 2. Lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (Tabella 13)

#### 2.1. Gli obiettivi del Mibact

Preliminarmente, si ricorda che, con il D.L. 104/2019 (L. 132/2019), il Ministero ha riacquisito, a partire dall'annualità 2020, le **competenze in materia di turismo**.

I principali obiettivi che il Ministero intende perseguire nel triennio di riferimento riguardano:

- al fine di tutelare il patrimonio artistico e culturale del Paese, la prosecuzione degli interventi di conservazione e manutenzione ordinaria e straordinaria connessi al verificarsi di eventi eccezionali;
- la prosecuzione delle **attività di valorizzazione** del patrimonio culturale, tenuto conto dei risultati positivi registrati dai musei;
- interventi specifici per il settore delle **industrie culturali e creative**;
- la prosecuzione del supporto del Comando Carabinieri per la Tutela del patrimonio culturale per l'attività di **prevenzione e repressione** delle violazioni, nonché di **recupero**, anche in ambito internazionale, dei beni illecitamente esportati;
- per i settori delle biblioteche e degli archivi, lo sviluppo di una maggiore accessibilità, anche utilizzando le tecnologie digitali;
- la previsione di due **leggi-delega**, una per la **modifica del Codice dei beni culturali** e del paesaggio (d.lgs. 42/2004), l'altra in materia di **spettacolo**. Al riguardo, si ricorda che al Senato risulta presentato ma non ne è stato avviato l'esame il disegno di legge <u>A.S. 1312</u>, recante "Deleghe al Governo per il riordino della disciplina in materia di spettacolo e per la modifica del codice dei beni culturali e del paesaggio", predisposto dal precedente Governo e non ritirato dall'attuale.

  Successivamente, peraltro, nella <u>Nota di aggiornamento del Documento di economica e finanza 2019</u>, il Governo ha annunciato la presentazione di un
  - pubblica in materia di "spettacolo, industrie culturali e creative, turismo". *Si valuti, pertanto, l'opportunità di un chiarimento*.
- nel settore dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, la prosecuzione degli sforzi per la promozione della produzione artistica nazionale e l'attrattività del comparto produttivo a livello internazionale;

disegno di legge (non definito "delega") collegato alla manovra di finanza

• la prosecuzione delle azioni del MIBACT, in sinergia con il MIUR, volte al **sostegno del libro e della lettura**, anche per combattere i fenomeni dell'analfabetismo funzionale e della povertà educativa;

• il completamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale, al fine di migliorare i livelli di qualità dei servizi offerti all'utenza.

#### 2.2 Le spese del MIBACT autorizzate per gli anni 2020-2022

A seguito delle **modifiche apportate dal Senato**, la **tabella 13** del **ddl di bilancio 2020-2022** autorizza, per lo stato di previsione del MIBACT, **spese finali** – escluse, dunque, le spese relative alle operazioni di rimborso di passività finanziarie –, in termini di **competenza**, pari a **€2.488,4 mln** per il **2020**, **€2.130,2** mln per il 2021 e **€1.956,8** mln per il 2022.

**Rispetto** agli stanziamenti previsti per il 2019 dalla **legge di bilancio 2019 -** che non includeva la Missione Turismo – si registra una **diminuzione** di –  $\mathbf{\xi}$ **236,7 mln** per il **2020**, di –  $\mathbf{\xi}$ 594,8 mln per il 2021 e di –  $\mathbf{\xi}$ 768,3 mln per il 2022.

Gli stanziamenti per spese finali del MIBACT autorizzati per il 2020 dal ddl di bilancio rappresentano, in termini di competenza, lo **0,4% della spesa finale del bilancio statale**, percentuale invariata rispetto a quanto registrato per la legge di assestamento 2019 (L. 110/2019).

	Leggeni	Previsioni			Previsi	IONI	
	LEGGE DI BILANCIO 2019	ASSESTATE 2019	BLV 2020	DDL DI BILANCIO 2020	DIFF. BIL 2020/ BIL 2019	DDL DI BILANCIO 2021	DDL DI BILANCIO 2022
Spese correnti	1.618,1	1.706,1	1.308,4	1.540,6	-77,5	1.346,2	1.302,5
Spese in c/capitale	1.107,0	1.081,4	972,3	947,8	-159,3	784,1	654,3
SPESE FINALI	2.725,1	2.787,5	2.280,6	2.488,4	-236,7	2.130,2	1.956,8
Rimborso passività finanziarie	41,8	41,8	43,6	43,6	1,7	33,3	17,4
TOTALE MIUR	2.766,9	2.829,3	2.324,2	2.531,9	-235,0	2.163,5	1.974,2

(dati di COMPETENZA, valori in milioni di euro)

In termini di **cassa**, le spese finali del MIBACT sono pari a € 2.640,5 mln per il 2020, € 2.130,2 mln per il 2021 e € 1.956,8 mln per il 2022, come si evince dalla tabella che segue:

(dati di CASSA, valori in milioni di euro)

	LEGGE DI	Previsioni		Pre	VISIONI	
	BILANCIO 2019	ASSESTATE 2019	DDL DI BILANCIO 2020	DIFF. BIL 2020/ BIL.2019	DDL DI BILANCIO 2021	DDL DI BILANCIO 2022
Spese correnti	1.776,4	1.970,1	1.632,0	-144,4	1.346,2	1.302,5
Spese in c/capitale	1.217,4	1.218,9	1.008,4	-208,9	784,1	654,3
SPESE FINALI	2.993,8	3.189,0	2.640,5	-353,3	2.130,2	1.956,8
Rimborso passività finanziarie	41,8	41,8	43,6	1,7	33,3	17,4
TOTALE MIBACT	3.035,6	3.230,8	2.684,0	-351,6	2.163,5	1.974,2

#### 2.3 Le previsioni di spesa per il 2020

Con riferimento specifico alle **previsioni di spesa per il 2020**, il ddl di bilancio espone, relativamente al MIBACT, a seguito delle **modifiche apportate dal Senato**, una **diminuzione** delle **spese finali** (in conto competenza) del – **8,7% rispetto** a quanto previsto per il 2019 dalla legge di bilancio **2019**.

In termini assoluti, la diminuzione è di -  $\leqslant$  236,7 mln, dovuta principalmente alla diminuzione di -  $\leqslant$  159,3 mln nelle spese in conto capitale e di -  $\leqslant$  77,5 mln nelle spese correnti.

A legislazione vigente (BLV), la dotazione complessiva di competenza del MIBACT per l'anno 2020 (spese finali) è, invece, pari a €2.280,6 mln.

Rispetto alla legislazione vigente, la **manovra** finanziaria per il 2020 attuata con le Sezioni I e II del ddl di bilancio determina complessivamente un **aumento delle spese finali** di  $\mathbf{C207,7}$  mln, imputabile all'aumento per  $\mathbf{C32,2}$  mln delle spese correnti e alla diminuzione per  $\mathbf{C32,2}$  mln delle spese in conto capitale, come evidenziato nella tabella che segue:

(dati di COMPETENZA, valori in milioni di euro)

	2019			2020		
,	LEGGE DI BILANCIO	BLV*	Modifiche Sez. II	DDL BILANCIO SEZ II	Effetti Sez. I	DDL DI BILANCIO INTEGRATO SEZ I+SEZ II
Spese correnti	1.776,4	1.308,4	31,5	1.339,9	200,7	1.540,6
Spese in c/capitale	1.217,4	972,3	-30,9	941,4	6,4	947,8
SPESE FINALI	2.993,8	2.280,6	0,6	2.281,3	207,1	2.488,4
Rimborso passività finanziarie	41,8	43,6	0,0	43,6	0,0	43,6
TOTALE MIBACT	3.035,6	2.324,2	0,6	2.324,8	207,1	2.531,9

<sup>\*</sup> La colonna BLV è tratta dal ddl di bilancio.

In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili **a rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni** determinati con la **Sezione II** determinano un **incremento di**  $+ \in 0,6$  **mln** (imputabile alla spesa corrente).

Le **misure legislative** introdotte dall'articolato della **Sezione I** determinano nel complesso un **effetto positivo** di  $+ \in 207,1$  mln (dovuto principalmente alla spesa corrente).

Il **ddl di bilancio integrato** degli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II propone, dunque, stanziamenti per il MIBACT (incluse le spese per rimborso di passività finanziarie) pari a €2.531,9 per il 2020.

#### Analisi per Missione/Programmi

La tabella seguente – che include anche le spese relative alle operazioni di rimborso di passività finanziarie – espone le **previsioni di bilancio integrate** per il **2020** per ciascuna delle attuali **4 Missioni** e per ciascuno degli attuali **17 Programmi** di spesa del MIBACT<sup>55</sup>, **a raffronto** con i dati della legge di bilancio **2019**.

La tabella evidenzia, altresì, le **modifiche** che il ddl di bilancio – nel testo approvato dal Senato – apporta alla **legislazione vigente 2020**, con interventi sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione

Come evidenzia la già citata Appendice "La struttura per missioni e programmi del bilancio dello Stato" (A.S. 1586, Tomo I, pagg. 63 e ss.), alla riorganizzazione del Ministero operata con DPCM 19 giugno 2019, n. 79, hanno fatto seguito l'introduzione di nuovi programmi e azioni, nonché modifiche alla denominazione di azioni già esistenti. In particolare:

- nella missione 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, si istituisce il nuovo programma 32.8 Affidamento di appalti e concessioni, indirizzo e supporto all'attività contrattuale, con la funzione di assicurare uniformità nello svolgimento dell'attività contrattuale del Ministero per mezzo di un centro di responsabilità che funga da stazione appaltante per i contratti di lavori e forniture degli uffici centrali e periferici;

- nella missione 21 *Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici*, si istituisce il nuovo programma 21.19 *Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale*, che consente di mettere in evidenza lo specifico ruolo dei segretariati distrettuali del Ministero, a cui viene affidato il coordinamento delle strutture periferiche e il ruolo di stazione appaltante per concessioni di importi non elevati.

Inoltre, con la I nota di variazioni è stata introdotto, nell'ambito della stessa missione 21, il nuovo programma 21.20 Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze.

Sempre con la stessa I nota di variazione è stata introdotta la **nuova missione 31** Turismo, con il **nuovo programma 31.1** Sviluppo e competitività del turismo, mentre è stato soppresso, nell'ambito della missione 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, il programma 32.8 Affidamento di appalti e concessioni, indirizzo e supporto all'attività contrattuale.

delle previsioni di spesa relative a ciascuna Missione e a ciascun Programma.

(dati di COMPETENZA, valori in milioni di euro)

	MINISTERO PE	CR I BENI E L	E ATTIVIT	À CULTUR	ALI E PER IL	TURISMO		
		2019	<u> </u>		20	20		
	<b>Missione</b> /Programma	LEGGE DI BILANCIO	BLV	MODIFIC Rimodul. a. 23 c. 3 lett a); a. 30 c. 1-2	Variazioni a. 23 c. 3 lett b)	DDL BILANCIO SEZ. II	Effetti Sez. I	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
1	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)	2.651,9	2.180,1	0,0	-107,7	2.072,4	196,1	2.268,5
1.1	Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)	412,7	397,1	0,0	0,0	397,1	6,3	403,4
1.2	Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)	7,8	7,6	0,0	0,0	7,6	0,0	7,6
1.3	Tutela dei beni archeologici (21.6)	76,2	62,3	0,0	-0,8	61,4	1,7	63,2
1.4	Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)	133,2	125,5	0,0	-0,1	125,5	3,1	128,5
1.5	Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)	142,6	135,8	0,0	-46,8	89,0	3,9	92,9
1.6	Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)	128,5	123,0	0,0	0,0	123,0	6,6	129,6
1.7	Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)	343,6	329,2	0,0	-21,4	307,8	11,5	319,2
1.8	Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)	28,2	22,8	0,0	-8,5	14,3	0,1	14,5
1.9	Tutela del patrimonio culturale (21.15)	1.108,1	696,0	-1,5	-31,7	662,8	160,6	823,4
1.10	Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)	24,4	20,5	1,5	0,5	22,4	1,5	24,0
1.11	Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18)	245,0	241,4	0,0	0,0	241,4	0,1	241,5
1.19	Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale (21.19)	1,7	18,9	0,0	0,0	18,9	0,6	19,5
1.20	Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (21.20)	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1
2	Ricerca e innovazione (17)	30,5	29,2	0,0	51,1	80,3	8,9	89,2
2.1	Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (17.4)	30,5	29,2	0,0	51,1	80,3	8,9	89,2
3	Turismo (31)	0,0	0,0	0,0	43,2	43,2	0,1	43,3
3.1	Sviluppo e competitività del turismo (31.1)	0,0	0,0	0,0	43,2	43,2	0,1	43,3
4	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	84,5	115,0	0,0	14,0	128,9	2,1	131,0
4.1	Indirizzo politico (32.2)	15,8	10,6	0,0	0,7	11,3	0,1	11,4
4.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	68,7	103,4	0,0	14,2	117,6	1,9	119,6
4.3	Affidamento di appalti e concessioni, indirizzo e supporto all'attività contrattuale (32.8)	0,0	1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	SOPPRESSO
	TOTALE MINISTERO	2.766,9	2.324,2	0,0	0,6	2.324,8	207,1	2.531,9

 $<sup>*\</sup> Tra\ parentesi\ la\ numerazione\ generale\ della\ Missione/programma.$ 

La spesa complessiva del MIBACT è allocata **principalmente sulla Missione 1 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici"**, che rappresenta il **89,6%** del valore della spesa complessiva del Ministero.

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (€ 2.180,1 mln), tale Missione registra un **incremento di** + € 88,4 mln, dovuto principalmente alle variazioni positive derivanti dagli interventi in Sezione I nell'ambito del Programma 1.9 "Tutela del patrimonio culturale" (per complessivi € 160,6 mln).

Ulteriori incrementi si registrano anche per la Missione 2 "Ricerca e innovazione" (+ €60,0 mln), per la Missione 3 "Turismo" (+ 43,3 mln) e per la Missione 4 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" (+ €16,0 mln).

Relativamente ai principali interventi operati in **Sezione II**, si ricordano:

- il definanziamento del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per € 30 mln (cap. 8099/3), a valere sulle risorse del Fondo investimenti amministrazioni centrali (art. 1, co. 95, L. 145/2018). Le risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale ammontano, pertanto, a €139,2 mln;
- il definanziamento dell'autorizzazione di spesa relativa all'incasso e al riparto di proventi derivanti dalla **vendita di biglietti di ingresso** di istituti culturali (art. 110, co. 2, d.lgs. 42/2004), con effetti, per − €0,8 mln, sul cap. 4080 e, per − €21,7 mln, sul cap. 5661;
- il rifinanziamento, per complessivi + € 2,0 mln, delle spese per il funzionamento dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (nuovo cap. 2535, in luogo del soppresso cap. 3611), del Centro per il libro e la lettura (cap. 3614), dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro (cap. 2040), dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (nuovo cap. 2537, in luogo del soppresso cap. 2041), dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario (cap. 2043), e della biblioteca "Vittorio Emanuele II" di Roma (cap. 3610);
- il rifinanziamento per + € 0,5 mln dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento di archivi, biblioteche, istituti centrali e istituti dotati di autonomia speciale (art. 1, co. 349, L. 208/2015) (cap. 2048);
- il rifinanziamento per + €1 mln dell'autorizzazione di spesa per assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT per rafforzare la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (art. 1, co. 317, L. 205/2017) (cap. 1952/1).

Il Ministero si è inoltre avvalso della **flessibilità** concessa dalla legge di contabilità (art. 23, co. 3, lett. *a*), della L. 196/2009), effettuando rimodulazioni delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi di spese predeterminate da leggi vigenti in senso "**verticale**" (ossia in via

compensativa tra diversi fattori legislativi nell'ambito dello stesso esercizio), come evidenziato nella tabella seguente.

BENI E ATTIVITA' CULTURALI		2020	2020	
Missione/Programma	BLV	Rimod.	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II	
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesagg	istici (21)			
1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo de	al vivo (21.2)			
Quota del Fondo unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento delle attività teatrali di prosa svolte da soggetti privati (cap. 6626)		-2,0	38,6	
Trasferimento di risorse ad amministrazioni pubbliche per il sostegno e la valorizzazione dei carnevali storici italiani (cap. 6657)		+2,0	2,0	
1.9 Tutela del patrimonio culturale (21.15)				
Interventi per il restauro e la sicurezza della Domus Aurea e dell'area archeologica centrale di Roma (cap. 8095)	1,5	-1,5	0,0	
1.10 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contempora	nea e delle pe	riferie urbane	(21.16)	
Piano per l'arte contemporanea ivi comprese le attività di manutenzione, conservazione e tutela del patrimonio pubblico dell'arte e dell'architetturea contemporanee (cap. 770//13)		+1,5	2,4	

Con riferimento all'appostamento sul cap. 6657 – destinato al sostegno e alla valorizzazione dei **carnevali storici**, ma non formalmente iscritto tra i capitoli del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) – di risorse provenienti dal cap. 6626 (destinato alla quota del FUS relativa alle attività teatrali di prosa svolte da soggetti privati), a seguito di contatti informali con il Mibact si è appreso che ciò è dovuto ad esigenze contabili.

Al riguardo, infatti, si ricorda che le manifestazioni carnevalesche sono state incluse tra quelle finanziate dal FUS a seguito di quanto previsto dall'art. 1, co. 329, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) che, a tal fine, ha autorizzato la spesa di €2 mln per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, e ha previsto conseguentemente le necessarie modifiche al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017, recante criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul FUS.

Le modifiche sono state apportate con <u>DM 245 del 17 maggio 2018</u>.

Pertanto, le risorse del **Fondo unico per lo spettacolo (FUS)** (capp. 1390, 1391, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8721) ammontano complessivamente a  $\mathbf{\in} 354,2$  mln.

A tale stanziamento si affiancano le risorse del **cap.** 6657, pari a  $\in 3$  mln, di cui  $\in 2$  mln per interventi operati in Sezione II e  $\in 1$  mln per interventi operati in Sezione I (art. 1, co. 369).

Considerando anche tali risorse, l'importo complessivo del FUS risulterebbe pari a €357,2 mln, con un incremento di €1 mln rispetto al BLV.

Non registrano, invece, variazioni rispetto al BLV le risorse per l'attuazione degli interventi del **piano strategico "Grandi progetti beni culturali"** (cap. 8098), che per il 2020 ammontano a €112,7 mln.

#### 2.4 Le tabelle A e B

Nella **tabella A**, recante i fondi speciale di parte corrente destinati alla copertura di provvedimenti che potrebbero essere approvati nel corso dell'anno, sono presenti stanziamenti per €9,4 mln per il 2020, €11,4 mln per il 2021 e €17,7 mln per il 2022.

Nella **tabella B**, recante i fondi speciali di parte capitale destinati alla copertura di provvedimenti che potrebbero essere approvati nel corso dell'anno, sono presenti €6,7 mln per il 2020, €3 mln per il 2021 e €3 mln per il 2022.

## 3. Stanziamenti presenti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2)

Le dotazioni finanziarie del MEF di interesse della VII Commissione fanno capo ai seguenti programmi:

- **10.2** *Sostegno al pluralismo dell'informazione* (15.4), nell'ambito della missione 10 Comunicazioni (15).
- **11.1** *Ricerca di base e applicata* (17.15), nell'ambito della missione 11 *Ricerca e innovazione* (17);
- **18.1** *Attività ricreative e sport* (30.1), nell'ambito della missione 18 *Giovani e sport* (30).

10.2 "Sostegno Nell'ambito del **Programma** al pluralismo dell'informazione", si evidenzia, in particolare, rispetto alla dotazione a legislazione vigente, un aumento di  $+ \in 6,7$  mln per il 2020. Tale aumento è dovuto principalmente all'incremento della dotazione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (cap. 2196), pari a € 20 mln annui dal 2020, disposto dall'art. 1, co. 389-392, per la concessione, dal 2020, di **contributi** a favore delle **scuole statali e paritarie** e di alcune categorie di **studenti**, per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, cui peraltro si affianca una diminuzione di - € 13,1 mln derivante dallo stesso art. 1, co. 498-500, relativo alle

prestazioni di vecchiaia anticipate per giornalisti e poligrafici. Le risorse del Fondo per il 2020 ammontano, dunque, a €180,9 mln.

Nell'ambito del **Programma 11.1 "Ricerca di base e applicata"**, si evidenzia, in particolare, rispetto alla dotazione a legislazione vigente, un **aumento di** + € **389,4 mln** per il **2020**, dovuto principalmente all'incremento disposto dall'**art. 1, co. 253 e 254** – pari a € 390 mln nel 2020, €452 mln nel 2021, €377 mln nel 2022, €432 mln nel 2023 e €409 mln nel 2024 – delle somme assegnate in sede di riparto del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, finalizzato a garantire la prosecuzione del **finanziamento dei programmi spaziali nazionali**, in cooperazione internazionale e nell'ambito dell'Agenzia spaziale europea (cap. 7477). Le risorse per il 2020 ammontano, dunque, a **€435 mln**.

Non si evidenziano invece differenze rispetto al BLV per quanto riguarda le somme da assegnare alla fondazione per la creazione di una infrastruttura scientifica e di ricerca per la realizzazione del **progetto** "Human Technopole", che ammontano, per il 2020, a €112,1 mln (cap. 7382), e le somme da assegnare per la valorizzazione dell'Istituto italiano di tecnologia (ITT), che ammontano, per il 2020, a €93,6 mln (cap. 7380).

Il **Programma 18.1 "Attività ricreative e sport**" registra, rispetto al BLV, una riduzione di – **0,2 mln** per il 2020.

Più nel dettaglio:

- gli stanziamenti del Fondo sport e periferie (cap. 7457) sono ridotti di €
   0,5 mln e risultano, dunque, pari a €63,7 mln;
- le risorse a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (cap. 2154) risultano ridotte di – €0,2 mln e risultano, dunque, pari a €8,0 mln;
- le somme da trasferire al **Comitato italiano paralimpico** (**CIP**) per il finanziamento delle attività istituzionali (cap. 2132) subiscono un incremento di €0,5 mln nel 2020, dovuto a quanto disposto dall'art. 1, co. 333, per il finanziamento delle attività del "Progetto Filippide". Le somme risultano, pertanto, pari a €23,7 mln.

Non subiscono, invece, riduzioni rispetto al BLV:

- le risorse, pari a €61,2 mln per il 2020, per gli investimenti in materia di sport (cap. 7450);
- le somme, pari a €40 mln per il 2020, per il finanziamento del CONI (cap. 1896);
- le risorse, pari a €373,4 mln per il 2020, da destinare al finanziamento di "Sport e salute spa" (cap. 1897).

## 4. Stanziamenti presenti nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico (Tabella 3)

Le dotazioni finanziarie del MISE di interesse della VII Commissione fanno capo al programma 5.2 Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, nell'ambito della missione 5 Comunicazioni (15).

In tale ambito, rispetto al bilancio a legislazione vigente, si evidenzia, in particolare, l'**incremento di** + €8 mln per il 2020 delle somme destinate al servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari (cap. 3021), a seguito di quanto disposto dall'art. 1, co. 397.